

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

195^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1995

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del vice presidente PINTO
e del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

INDICE

| | | | |
|--|-------------|---|-------------|
| CONGEDI E MISSIONI | Pag. 5 | MARCHETTI (Rifond. Com.-Progr.) .. | Pag. 11, 17 |
| DISEGNI DI LEGGE | | PERLINGIERI (Scudo Croc.) | 12 |
| Annunzio di presentazione | 5 | CASADEI MONTI (Progr. Feder.) | 13, 21, 26 |
| Seguito della discussione: | | TABLADINI (Lega Nord) | 13, 26 |
| (278) PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto d'interessi | | SCIVOLETTO, sottosegretario di Stato per l'interno | 15, 27, 33 |
| (758) PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interesse | | D'ALI (Forza Italia) | 16 |
| (1082) Disciplina in materia di conflitto di interessi | | PERUZZOTTI (Lega Nord) | 20 |
| (1330) TABLADINI ed altri. - Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Go- verno e parlamentari: | | BERTONI (Progr. Feder.) | 22 |
| CASADEI MONTI (Progr. Feder.), relatore .. | 10, 32 | NATALI (AN) | 24 |
| FIEROTTI (Forza Italia) | 10 e passim | PASQUINO (Progr. Feder.) | 25, 27 |
| | | * LISI (AN) | 26, 31 |
| | | REGIS (Lega Nord) | 29 |
| | | BRICCARELLO (Misto) | 29 |
| | | PIERONI (Progr.-Verdi-La Rete) | 32 |
| | | ZACCAGNA (Forza Italia) | 33 |
| | | SULL'ORDINE DEI LAVORI | |
| | | PRESIDENTE | 34 |

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 278, 758, 1082 e 1330:**

| | |
|--|--------|
| MARCHETTI (Rifond. Com.-Progr.) .. Pag. | 35, 40 |
| * CONTESTABILE (Forza Italia) .. | 35 |
| * PASSIGLI (Sin. Dem.) .. | 35 |
| STANZANI GHEDINI (Forza Italia) .. | 36 |
| TABLADINI (Lega Nord) .. | 37 |
| * PELLEGRINO (Progr. Feder.) .. | 37 |
| * LISI (AN) .. | 38 |
| BERTONI (Progr. Feder.) .. | 39 |
| FIEROTTI (Forza Italia) .. | 40 |
| * NATALI (AN) .. | 40 |
| Votazione nominale con scrutinio simultaneo .. | 34 |

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE**Discussione del Doc. IV-bis, n. 18. Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:**

| | |
|--|----|
| PREIONI (Lega Nord), relatore .. | 41 |
| CONTESTABILE (Forza Italia) .. | 41 |
| Votazione nominale con scrutinio simultaneo .. | 42 |

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 278, 758, 1082 e 1330:**

| | |
|---|--------|
| D'ALI (Forza Italia) .. | 44 |
| * PASSIGLI (Sin. Dem.) .. | 44 |
| CASADEI MONTI (Progr. Feder.), relatore. 45 e passim | |
| SCIVOLETTO, sottosegretario di Stato per l'interno .. | 45, 49 |
| MARCHETTI (Rifond. Com.-Progr.) .. | 48 |
| * CONTESTABILE (Forza Italia) .. | 48 |
| TABLADINI (Lega Nord) .. | 48, 49 |
| * SALVATO (Rifond. Com.-Progr.) .. | 50, 52 |
| FIEROTTI (Forza Italia) .. | 51, 53 |
| PASQUINO (Progr. Feder.) .. | 52 |
| * VILLONE (Progr. Feder.) .. | 52 |

SUI LAVORI DEL SENATO

| | |
|---------------|----|
| PRESIDENTE .. | 54 |
|---------------|----|

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

| | |
|-----------------|----|
| Integrazioni .. | 55 |
|-----------------|----|

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

| | |
|----|----|
| .. | 55 |
|----|----|

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 278, 758, 1082 e 1330:**

| | |
|-------------------------|-------------|
| * NATALI (AN) .. | Pag. 56, 57 |
| D'ALI (Forza Italia) .. | 58 |

Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento:**(1916) Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria:**

| | |
|--|--------|
| PRESIDENTE .. | 59, 61 |
| MAGLIOZZI (AN) relatore .. | 59 |
| SPERONI (Lega Nord) .. | 59 |
| MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia .. | 60 |
| Votazione nominale con scrutinio simultaneo .. | 61 |

SULL'ORDINE DEI LAVORI

| | |
|----------------------|----|
| PRESIDENTE .. | 61 |
| REGIS (Lega Nord) .. | 61 |

PER UNA PIÙ SOLLECITA RISPOSTA DEL GOVERNO ALLE INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI PRESENTATE

| | |
|-----------------------------|----|
| PRESIDENTE .. | 63 |
| * PERUZZOTTI (Lega Nord) .. | 62 |

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 278, 758, 1082, 1330:**

| | |
|---|-------------|
| PRESIDENTE .. | 63 e passim |
| FIEROTTI (Forza Italia) .. | 64, 69, 71 |
| TABLADINI (Lega Nord) .. | 64, 65 |
| CASADEI MONTI (Progr. Feder.), relatore. 64 e passim | |
| SCIVOLETTO, sottosegretario di Stato per l'interno .. | 64 e passim |
| ZACCAGNA (Forza Italia) .. | 65 e passim |
| DI ORIO (Progr. Feder.) .. | 65 |
| BRICCARIELLO (Misto) .. | 66 |
| VILLONE (Progr. Feder.) .. | 71, 74 |
| * SALVATO (Rifond. Com.-Progr.) .. | 75, 77 |
| STANZANI GHEDINI (Forza Italia) .. | 76 |
| MARCHETTI (Rifond. Com.-Progr.) .. | 76 |
| Verifiche del numero legale .. | 65, 66 |
| Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .. | 69, 72, 77 |

195ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 LUGLIO 1995

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1995** Pag. 78

ALLEGATO

**VOTAZIONI QUALIFICATE NEL CORSO
DELLA SEDUTA** 80

INSINDACABILITÀ
Richieste di deliberazione e deferimento 90

COMMISSIONI PERMANENTI
Variazioni nella composizione 90

DISEGNI DI LEGGE
Annunzio di presentazione 90
Apposizione di nuove firme 91

Assegnazione Pag. 92
Nuova assegnazione 94
Cancellazione dall'ordine del giorno 94

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 94

**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-
ROGAZIONI**

Apposizione di nuove firme su mozioni . 94

Annunzio di interpellanze e interroga-
zioni 94, 99

Interrogazioni da svolgere in Commissione 141

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

CAMPUS, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Binaghi, Bonansea, Campo, Cappelli, Daniele Galdi, Debenedetti, Delfino, De Luca, Doppio, Giovanelli, Lubrano di Ricco, Maffini, Manieri, Matteja, Rocchi, Russo, Secchi, Serena, Stefani, Tripodi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: La Russa, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. In data 11 luglio 1995, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e dal Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente:

«Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti» (1930);

dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dai Ministri dell'interno e delle risorse agricole, alimentari e forestali:

«Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale» (1931).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:**(278) PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto d'interessi****(758) PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interessi****(1082) Disciplina in materia di conflitto di interessi****(1330) TABLADINI ed altri. - Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 278, 758, 1082 e 1330.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta del 6 luglio è stato approvato l'articolo 2 del provvedimento, nel testo emendato dall'Assemblea. Sono stati quindi accantonati gli articoli 3 e 4, nonché la votazione dell'emendamento 5.112 e dell'articolo 5.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.*(Incompatibilità con il controllo di imprese rilevanti)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano ai titolari di cariche di Governo che hanno, anche per interposta persona, il controllo di imprese in grado di influenzare in modo determinante l'andamento del mercato nazionale, o di una sua parte rilevante, nei seguenti settori:

- a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;
- b) servizi erogati in regime di concessione;
- c) credito, finanza e assicurazioni;
- d) opere pubbliche e lavori pubblici;
- e) pubblicità commerciale;
- f) industrie automobilistiche e collegate.

2. Sono comunque soggetti all'applicazione dell'articolo 6 i titolari di cariche di Governo che hanno, anche per interposta persona, il controllo delle seguenti imprese:

a) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, o esercenti reti locali, ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

b) editrici di testate quotidiane con diffusione in tutte le regioni, o nelle aree interregionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché di agenzie di stampa a diffusione nazionale, ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

c) editrici di periodici plurisettimanali, settimanali e quindicinali, con diffusione nazionale;

d) concessionarie della riscossione di imposte statali, o comunque operanti in tale attività.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, la Banca d'Italia, la CONSOB, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e l'ISVAP, accerta se le imprese controllate dai titolari delle cariche di Governo sono rilevanti ai sensi del comma 1, secondo i seguenti criteri:

- a) struttura e situazione competitiva dei mercati di riferimento;
- b) andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione;
- c) possibilità di scelta, da parte delle imprese interessate, dei fornitori e degli utilizzatori;
- d) esistenza di barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti;
- e) consistenza del fatturato e dell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa e, per le compagnie di assicurazione, del valore dei premi incassati.

4. I ricorsi avverso l'accertamento di cui al comma 3 devono essere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva.

5. Ai sensi del comma 1 non si considerano appartenenti al titolare di cariche di Governo, neanche per interposta persona, le quote societarie e i valori mobiliari acquistati dal coniuge e dai parenti fino al terzo grado in data antecedente all'anno che precede le elezioni politiche, se il titolare della carica di Governo è parlamentare, oppure in data antecedente ai trenta giorni che precedono la nomina, se non è parlamentare.

6. Ai sensi del comma 1, si ha controllo di una impresa quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile e all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

7. Sono nulli ad ogni effetto i contratti e gli altri atti, realizzati dopo la data del giuramento, che determinano, in favore dei titolari delle cariche di Governo, le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in riferimento alle imprese di cui al presente articolo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

3.104

TABLADINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Incompatibilità con il controllo di imprese rilevanti*). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle imprese controllate dai titolari di cariche pubbliche, anche per interposta persona o tramite fiduciari o indirettamente, che possono influenzare in modo determinante il mercato nazionale, o una sua parte rilevante, nei seguenti settori:

- a) difesa, energia, telecomunicazioni, informatica;

- b) editoria di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa;
- c) radiodiffusione sonora e televisiva;
- d) servizi erogati in regime di concessione;
- e) credito, finanza ed assicurazioni;
- f) opere pubbliche e lavori pubblici;
- g) industrie automobilistiche e collegate.

2. Per il rilievo delle situazioni di controllo si fa riferimento ai criteri di cui all'articolo 2359 del codice civile e all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 287, eventualmente integrati con quelli previsti dalle disposizioni di legge che disciplinano i settori di riferimento elencati nel comma 1.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta, sentito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, se le imprese controllate dai titolari di cariche pubbliche sono rilevanti ai sensi del comma 1.

4. Ai fini del presente articolo si considerano appartenenti al titolare di cariche pubbliche le quote societarie e i valori mobiliari acquistati dal coniuge e dai parenti fino al terzo grado in data successiva all'anno che precede le elezioni o ai trenta giorni che precedono la nomina.

5. Sono nulli i contratti e gli altri atti, realizzati dopo l'assunzione della carica, che determinano, in favore del titolare, le condizioni di controllo di cui al comma 1.»

3.106 FIEROTTI, LA LOGGIA, TERRACINI, D'ALI,
CONTESTABILE, BECCARIA

Al comma 1, nell'alea sostituire le parole: «il controllo di» con le altre: «un interesse superiore al 5 per cento in».

3.114 PASSIGLI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nei seguenti settori» fino alla fine del comma.

3.103 SALVATO, MARCHETTI

Al comma 1, nell'alea sostituire le parole: «nei seguenti settori» con le altre: «nei settori appresso indicati in via esemplificativa».

3.105 PERLINGIERI

Al comma 1, sostituire le lettere e) e f) con le seguenti:

- «e) distribuzione commerciale e pubblicità;
- «f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche».

3.100 IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le attività economiche a carattere imprenditoriale del titolare di cariche pubbliche si considerano comunque rilevanti qualora:

a) il patrimonio relativo a tali attività sia almeno pari a cinquanta miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) si tratti di impresa operante nei settori della radiodiffusione sonora e televisiva.».

3.107

FIEROTTI, LA LOGGIA, TERRACINI, D'ALI,
CONTESTABILE, BECCARIA

Al comma 2, nell'alea sostituire le parole: «il controllo delle» con le altre: «un interesse superiore al 5 per cento nelle».

3.113

PASSIGLI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

3.112

PASSIGLI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

3.111

PASSIGLI

Al comma 3, nell'alea dopo la parola: «accerta», inserire le seguenti: «entro venti giorni dalla dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 2,».

3.101

IL RELATORE

Al comma 3, nell'alea sostituire le parole: «controllate dai titolari delle cariche di Governo» con le altre: «in cui i titolari di cariche di Governo hanno un interesse superiore al 5 per cento».

3.110

PASSIGLI

Al comma 3, nell'alea dopo le parole: «sono rilevanti ai sensi del comma 1,» inserire le seguenti: «, o se la loro attività può comunque configurare per i soggetti di cui all'articolo 1 un conflitto di interessi nell'esercizio della loro attività di Governo. L'accertamento avviene».

3.109

PASSIGLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Avverso l'accertamento di cui al comma 3 è dato ricorso al Consiglio di Stato, che decide entro trenta giorni».

3.102

IL RELATORE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I ricorsi comunque non sospendono l'esecutività dei provvedimenti adottati dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato».

3.108

PASSIGLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

Non essendo presente in Aula il senatore Tabladini, si intende che abbia rinunciato ad illustrare l'emendamento da lui presentato.

CASADEI MONTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASADEI MONTI, *relatore*. Signor Presidente, se mi consente, vorrei suggerire di proseguire nel seguente modo: data l'intima correlazione tra gli articoli 3, 4, 5 e 6, propongo di procedere esaminando l'articolo 3, come stiamo facendo, e l'articolo 6. Propongo di riprendere poi l'esame dell'emendamento e la relativa votazione dell'articolo 5 ed infine di esaminare l'articolo 4, in quanto è subordinato alle scelte operate in merito agli articoli 3, 6 e 5.

PRESIDENTE. Condividendo quanto dal relatore proposto, seguiamo nell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

FIEROTTI. L'emendamento 3.106 nella sua impostazione generale non si discosta di molto dal testo unificato, almeno per quanto riguarda la sua prima parte; però, contiene alcune sottolineature che credo siano significative.

Intanto, l'articolo 3 è il frutto di una vastissima discussione svolta prima in sede di comitato ristretto e poi in Commissione. Si è ritenuto di seguire una linea particolare, quella cioè di individuare le aziende o i settori di attività che assumono un carattere di rilevanza nella vita della comunità italiana e quindi tali da essere sottomessi alle norme della legge che stiamo esaminando. Anzichè individuare le imprese rilevanti, l'altra linea di pensiero possibile era quella di determinare soltanto un concetto in base al quale, nel caso di imprese rilevanti, intervenisse la legge sul conflitto di interessi. La prima linea è stata seguita anche perchè vi sono delle attività strategiche che in ogni caso è opportuno individuare preliminarmente, nonchè per consentire di avere un quadro preciso dell'oggetto della norma attualmente in discussione.

Le particolarità che riguardano il nostro emendamento sono almeno due, nel primo comma. Il testo unificato si esprime nel seguente modo: «Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano ai titolari di ca-

riche di Governo che hanno, anche per interposta persona, il controllo di imprese in grado di influenzare in modo determinante l'andamento del mercato nazionale, o di una sua parte rilevante...». Ci sembra una dizione questa molto vaga e quindi anche pericolosa nelle sue molteplici interpretazioni. Quindi, abbiamo sostituito questa espressione con la seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle imprese controllate dai titolari di cariche pubbliche, anche per interposta persona o tramite fiduciari o indirettamente, che possono influenzare in modo determinante il mercato nazionale...», mentre nel testo unificato, si dice: «...l'andamento del mercato nazionale...», dizione anch'essa molto vaga che si può prestare a qualsiasi interpretazione.

Per quanto riguarda l'individuazione delle attività rilevanti non ci sono grandi differenze. Nel nostro emendamento 3.106 individuiamo i settori della difesa, dell'energia, delle telecomunicazioni, dell'informatica, del credito, della finanza e delle assicurazioni, tutti già previsti nel testo unificato. Esiste però questa differenza. Nel testo unificato, il secondo comma dell'articolo 3 stabilisce: «Sono comunque soggetti all'applicazione dell'articolo 6 i titolari di cariche di Governo che hanno il controllo di alcune imprese, soprattutto quelle concessionarie private della radiodiffusione, editrici di testate quotidiane, editrici di periodici plurisettimanali e concessionarie della riscossione delle imposte».

In proposito non abbiamo nulla da osservare poichè una previsione simile è contenuta anche nel nostro emendamento. Noi pensiamo però che si debba tener conto delle attività svolte a livello nazionale e che abbiano effettivamente carattere di attività dominante.

Vi è infine qualche altra particolarità che riguarda le situazioni di controllo. Ora, queste debbono essere certamente coordinate con quanto già è stato approvato o comunque sta per esserlo dall'Aula.

L'emendamento 3.107, infine, non richiede illustrazione. È infatti abbastanza chiaro e per esso mi rifaccio a quanto ho già detto illustrando l'emendamento 3.106, ossia che noi proponiamo una specificazione per quanto riguarda i titolari di cariche pubbliche che si considerano rilevanti nel settore della radiodiffusione sonora e della televisione.

È questo il senso dei nostri due emendamenti, che raccomando all'attenzione dell'Aula.

PRESIDENTE. Non essendo presente in Aula il senatore Passigli, gli emendamenti 3.114, 3.113, 3.112, 3.111, 3.110, 3.109 e 3.108, da lui presentati, devono intendersi illustrati.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti che seguono.

MARCHETTI. Signor Presidente, l'emendamento 3.103 tende ad introdurre un sistema diverso per individuare l'ambito di applicazione delle disposizioni previste all'articolo 6 per chi è titolare di cariche di Governo.

Il testo sottoposto all'esame dell'Assemblea è stato votato anche da noi in Commissione. Proponendo l'emendamento vogliamo quindi semplicemente tentare un miglioramento di quel testo in cui si individuano i seguenti settori: difesa, energia, telecomunicazioni, informatica, i servizi erogati in regime di concessione, credito, finanza e assicurazioni,

opere pubbliche e lavori pubblici, pubblicità commerciale, industrie automobilistiche e collegate. Ecco, per questi settori si dice che, nemmeno per interposta persona, si deve avere il controllo di imprese in grado di influenzare in modo determinante l'andamento del mercato nazionale o di una sua parte rilevante. È estremamente opinabile l'individuazione di tali settori. Certamente in Commissione sono stati individuati alcuni settori importanti, che probabilmente era difficile escludere dalla previsione di incompatibilità. Tuttavia, una elencazione dei settori crea sempre dei problemi, tant'è che giustamente lo stesso relatore ha proposto un emendamento che voteremo qualora non fosse approvato il nostro.

L'emendamento presentato dal relatore è teso a sostituire la lettera e) specificando i termini: «distribuzione commerciale e pubblicità» e la lettera f) sostituendo i termini: «industrie automobilistiche e collegate» con i seguenti: «industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche». Lo sforzo del relatore, volto ad individuare in modo migliore i settori da sottoporre alla normativa in esame, evidenzia la difficoltà di effettuare tale individuazione. La proposta che avanziamo è quella di non prevedere settori, bensì di specificare che le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano ai titolari di cariche di Governo che hanno, anche per interposta persona, il controllo di imprese (anche se forse sarebbe preferibile l'approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Passigli, che prevede che l'interesse nelle imprese sia superiore al 5 per cento) in grado di influenzare in modo determinante l'andamento del mercato nazionale o di una sua parte rilevante. Tale previsione dovrebbe valere per tutte le imprese, indipendentemente dai settori nei quali esse operano.

Ribadisco pertanto che l'obiettivo dell'emendamento 3.103 deriva dalle difficoltà di delimitazione dei settori.

PERLINGIERI. Signor Presidente, mi ricollego all'intervento del senatore Marchetti, che mi ha preceduto, per richiamare l'attenzione dei colleghi sulla soluzione indicata dalla Commissione che fa riferimento al conflitto di interessi che potrebbe crearsi in settori predeterminati, rappresentanti un numero chiuso, cioè settori tipizzati, con l'esclusione quindi di qualsiasi altro settore nel quale esistano imprese di rilevante valore nazionale, capaci di realizzare una problematica identica di conflitto in capo al loro titolare che assuma funzioni di Governo. L'emendamento 3.105 è volto non tanto a sopprimere i settori indicati dalla Commissione, eventualmente anche con le aggiunte proposte dal relatore con l'emendamento 3.100, quanto ad aggiungere l'espressione: «nei settori appresso indicati in via esemplificativa».

Ciò significa che questo emendamento presenta un doppio vantaggio. Innanzi tutto si indicherebbero quali sono oggi i settori di maggiore importanza nei quali potrebbe venirsi a creare una problematica di conflitto di interessi, non lasciando così vuota la previsione normativa. In secondo luogo, invece, questi settori verrebbero individuati soltanto come indicativi, con un valore esemplificativo, così non escludendo la possibilità che in altri settori possa crearsi una identica problematica di conflitto di interessi.

Nella sostanza, mi sembra, dunque possa, realizzarsi una convergenza tra le due opposte esigenze. La prima esigenza è quella di indi-

care i settori di particolare rilevanza; mi sembra che la Commissione abbia in tal senso lavorato bene e ovviamente anche il relatore con un proprio emendamento può aggiungere alcuni settori di rilevante importanza. La seconda esigenza è quella di lasciare aperta la possibilità che questo conflitto di interessi possa comunque realizzarsi in relazione a settori non indicati in quanto quelli previsti, ripeto, avrebbero solo un valore esemplificativo.

CASADEI MONTI, *relatore*. Signor Presidente, come è stato già accennato, con l'emendamento 3.100 si sta compiendo uno sforzo per tipizzare i settori di attività nell'ambito dei quali può esprimersi il giudizio di rilevanza dell'impresa e successivamente per ridurre il potere discrezionale dell'Autorità garante. È un perfezionamento tecnico rispetto ai settori già elencati nel testo unificato.

L'emendamento 3.101 introduce un termine per l'espressione del giudizio da parte dell'Autorità garante. Anche questo emendamento tende al coordinamento con i tempi complessivi della procedura. Infatti, nel testo originario era sfuggita la necessità di prevedere un termine che, al contrario, è rilevante in quanto è collegato anche al termine per il ricorso giurisdizionale, quindi alla possibilità di rendere definitivo l'accertamento di rilevanza.

Infine, l'emendamento 3.102 propone di modificare il comma 4. Si sostituisce, come organo giurisdizionale di controllo al quale il titolare dell'impresa può rivolgersi, il Consiglio di Stato al TAR del Lazio, con questo uniformandosi a quanto si è già fatto, ed è stato accolto, per altri interventi giudiziari per i quali è appunto prevista la Corte d'appello (quindi, un grado solo e non due gradi). È previsto anche un tempo di decisione di trenta giorni.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASADEI MONTI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 3.104, invito il senatore Tabladini a ritirarlo.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, accoglie l'invito del relatore?

TABLADINI. Accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento.

CASADEI MONTI, *relatore*. La filosofia complessiva dell'emendamento 3.106, presentato dal senatore Fierotti e da altri senatori, è quella di abolire il riferimento alle imprese che sono ritenute rilevanti *ex lege*. Si sostituisce a questa presunzione *ex lege*, soprattutto con riferimento alle imprese di radiodiffusione ma anche alle altre imprese elencate nel comma 2 dell'articolo 3 del testo unificato, una valutazione caso per caso che viene fatta dall'Autorità garante. Questo problema ricorre anche negli emendamenti successivi.

Occorre, da una parte, compiere uno sforzo di delimitazione perchè si tratta di fattispecie nuove per le quali diritti rilevanti vengono parzialmente compressi e hanno bisogno quindi di una garanzia di tipicità; dall'altra parte, c'è la preoccupazione, direi opposta, di rendere più am-

pia la rosa delle attività nell'ambito delle quali può verificarsi conflitto di interesse. La linea di soluzione del testo unificato è di prevedere in parte delle presunzioni *ex lege* e in parte criteri rigorosi all'Autorità garante nell'esercizio del proprio potere discrezionale.

L'emendamento elimina le presunzioni *ex lege* e tutto il potere all'Autorità garante, spostando l'indice verso la discrezionalità; ma lo spostamento mi pare eccessivo. Va tenuto presente che in questo modo anche le imprese di radiodiffusione non sono più ritenute rilevanti *ex lege*, ma possono o meno essere ritenute tali a seconda del giudizio del Garante. Inoltre, attività sicuramente incompatibili, quali quelle che derivano dalla concessione della riscossione di imposte dirette e che già nell'ordinamento attuale determinano una incompatibilità, vengono rese compatibili, nel senso che è l'Autorità garante a stabilire se determinano o meno il conflitto di interesse.

Questi sono i motivi di fondo; ci sono poi delle critiche di dettaglio, alcune delle quali mi sembrano decisive. Così nel comma 1 abbiamo un riferimento ai titolari di cariche pubbliche che deve ritenersi decaduto, perchè l'emendamento 1.104 che prevedeva l'allargamento della disciplina a tutti i titolari di cariche pubbliche è stato respinto.

L'emendamento 3.107 si collega strettamente al tema, essendo subordinato rispetto all'emendamento precedente. In esso si mantiene la presunzione *ex lege* della rilevanza delle attività imprenditoriali, ma la presunzione è ancorata esclusivamente al capitale impiegato, che è di 50 miliardi. Il parametro, da solo, non è indicativo della possibilità di far sorgere o meno un conflitto di interessi. Devo sottolineare che l'elencazione, rispetto a quella prevista nel testo originario, è estremamente difettosa: mancano infatti le editrici, nonchè le concessionarie di imposte dirette e le reti di radiodiffusione locale. Mi sembra quindi che questo sia un emendamento insufficiente ed estremamente riduttivo e per tale ragione sono contrario.

Sono contrario all'emendamento 3.114 del senatore Passigli, perchè esso sostituisce al concetto di controllo di imprese - un concetto tecnico che viene ripreso dal codice civile, come modificato dalle direttive europee, e fatto proprio dalla legge sulla concorrenza - con una dizione estremamente generica, quella dell'interesse superiore al 5 per cento. Rimane, quindi, una fattispecie estremamente incompleta e generica, alla quale sono contrario.

Anche l'emendamento 3.103, della senatrice Salvato e del senatore Marchetti, si muove sulla linea di abolire le categorie di imprese indicate nel comma 1 dell'articolo 3 per demandare tutto al Garante. Per le ragioni che ho evidenziato nell'esprimere la contrarietà all'emendamento 3.106, mi dichiaro contrario anche a questo emendamento che estende enormemente la discrezionalità dell'Autorità garante. Come ho già detto, alla preoccupazione di non coprire settori importanti ho cercato di rimediare con l'emendamento 3.100, che ho precedentemente illustrato.

Sono contrario all'emendamento 3.105, del senatore Perlingieri, sostanzialmente per le ragioni dette. Metto in evidenza come, rispetto all'emendamento 3.103, l'emendamento 3.105 mantenga l'elencazione delle categorie, fornendo un'indicazione di metodo, una regola di giudizio all'Autorità garante; però, poi, esso introduce una formula di chiusura che rimette un po' tutto in discussione dal punto di vista delle ga-

ranzie. Per tali ragioni sono contrario anche all'emendamento del senatore Perlingieri.

Per le ragioni che ho evidenziato in merito all'emendamento 3.114, sono contrario all'emendamento 3.113 del senatore Passigli.

L'emendamento 3.112 intende sopprimere dall'elenco delle imprese per le quali è presunta la rilevanza *ex lege* le imprese editrici di testate quotidiane. Così pure l'emendamento 3.111 vuole escludere dall'elenco che presume la rilevanza delle imprese le editrici di periodici. Sono contrario ad entrambi per le ragioni dette.

Sono contrario all'emendamento 3.110 per gli stessi motivi che ho illustrato a proposito degli emendamenti 3.113 e 3.114.

Ugualmente esprimo parere contrario sull'emendamento 3.109 perchè il comma 1 dell'articolo esprime un giudizio di rilevanza indipendentemente dal concreto conflitto di interessi, tale elemento viene poi valutato in base ai criteri di giudizio di cui dispone l'Autorità garante, di cui al comma 3. Con l'emendamento in questione, invece, si vuole introdurre il concetto di un conflitto di interessi con il titolare dell'attività. È un rapporto completamente diverso: con il disegno di legge in esame si disciplina il conflitto di interessi relativo alle imprese, mentre con questa proposta di modifica si introduce un elemento che riguarda il titolare. Pertanto ribadisco il parere contrario.

Da ultimo, l'emendamento 3.108 intende aggiungere alla fine del comma 4 un periodo in base al quale i ricorsi comunque non sospendono l'esecutività dei provvedimenti. Sono d'accordo sul principio ma non credo sia necessaria una norma di questo genere perchè i provvedimenti amministrativi - e tale è un provvedimento dell'Autorità garante - sono di per sè esecutivi, salva la facoltà dell'organo giurisdizionale di sospendarli con provvedimento urgente cautelare. Per tali motivi esprimo parere contrario.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.106 perchè esso detta una diversa disciplina applicabile soltanto nell'ipotesi di controllo di imprese in grado di influenzare in modo determinante il mercato nazionale. Del resto analogo emendamento era stato respinto in Commissione.

Esprimo ugualmente parere contrario sull'emendamento 3.114 che prevede l'applicazione della disciplina nel caso in cui, anzichè il controllo, si abbia un interesse superiore al 5 per cento in imprese rilevanti. Così pure esprimo parere contrario sull'emendamento 3.103, in quanto estende la disciplina a tutte le imprese senza limitazione alcuna di settore, e sull'emendamento 3.105, che considera solo a titolo esemplificativo i settori individuati.

Esprimo poi parere favorevole sugli emendamenti 3.100 e 3.101 e parere contrario sugli emendamenti 3.107, 3.113, 3.112, 3.111, 3.110 e 3.109. Il Governo infine si rimette all'Aula per gli emendamenti 3.102 e 3.108.

FIEROTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIEROTTI. Signor Presidente, desidero comunicare che ritiriamo l'emendamento 3.107.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.106.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, pur essendo contrari in linea di principio a tutta l'impostazione vincolistica e liberticida della normativa in esame, abbiamo presentato questo emendamento per cercare di attenuarne gli effetti. Infatti, nell'impostazione data al testo unificato vi sono delle aberrazioni per le quali si arriva addirittura a considerare come impedimento, da risolvere prima di ricoprire cariche di Governo, le partecipazioni di controllo anche in piccolissime emittenti o in piccolissime realtà locali che certamente nulla hanno a che vedere con la possibilità dell'assuntore di cariche di Governo di poter naturalmente determinarsi per questo ad influenzare la politica del Governo.

Fermo restando - lo ripeto - la nostra contrarietà ai principi di questa normativa, con la quale si vuole limitare l'accessibilità alle cariche di Governo di alcuni cittadini, abbiamo esposto e continueremo ad esporre in sede di dichiarazione di voto le nostre pregiudiziali in tema di costituzionalità della normativa in esame e continueremo ad esporre i nostri sentimenti per la difesa della libertà del cittadino. Non v'è dubbio che approvare un testo come quello che stiamo discutendo che contiene alcune formulazioni particolari, quale quella ad esempio cui cerchiamo di ovviare con l'emendamento 3.106, comporta una fortissima limitazione all'accessibilità alle cariche di Governo e quindi una fortissima limitazione non solo alla libertà del cittadino, ma alla stessa aspirazione e al diritto della comunità di poter usufruire dell'operato di persone che certamente nella loro vita hanno dato dimostrazione di efficienza e di capacità di Governo, anche se limitate al campo imprenditoriale.

Quindi, ribadiamo il nostro voto favorevole sull'emendamento 3.106, rimarcando che lo abbiamo sottoscritto soltanto per cercare di limitare gli effetti liberticidi della normativa oggi in esame, sulla quale siamo decisamente contrari. E continueremo a manifestarlo in più occasioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.106, presentato dal senatore Fierotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Dal momento che non è presente il senatore Passigli, si intende che gli emendamenti 3.114, 3.113, 3.112, 3.111, 3.110, 3.109 e 3.108 risultano decaduti.

Metto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dalla senatrice Salvato e dal senatore Marchetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.105, presentato dal senatore Perlingieri.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

MARCHETTI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.107 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

In seguito alla richiesta avanzata dal relatore all'inizio della seduta odierna, accantoniamo gli articoli 4 e 5 e passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Alienazione di valori mobiliari)

1. I titolari delle cariche di Governo devono alienare i valori mobiliari che possiedono, anche per interposta persona, nelle imprese di cui all'articolo 3, per la parte eccedente il cinque per cento del capitale sociale.

2. Per il tempo necessario a concludere l'alienazione, i valori di cui al comma 1 sono mantenuti in amministrazione fiduciaria ai sensi dell'articolo 5.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato stabilisce, comunicandolo alla CONSOB, il termine entro il quale i titolari delle cariche di Governo avviano le procedure di alienazione ai sensi del comma

1, depositando copia dei relativi contratti presso la medesima Autorità e la CONSOB.

4. L'alienazione dei valori di cui al comma 1 è realizzata secondo la seguente procedura:

a) entro trenta giorni dal termine fissato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del comma 3, la CONSOB incarica tre banche o istituzioni finanziarie, di cui almeno una straniera, di stimare i valori oggetto dell'alienazione;

b) entro centoventi giorni dall'accettazione, gli incaricati provvedono a formulare un'offerta pubblica di vendita dei valori, tale da realizzare proventi non inferiori alla stima di cui alla lettera a), eventualmente organizzando un consorzio di garanzia;

c) i proventi della vendita, al netto delle commissioni dovute per la procedura di cui alle lettere a) e b), sono amministrati secondo il disposto dell'articolo 5, per gli importi complessivamente eccedenti i cinque miliardi di lire;

d) su richiesta delle banche o istituzioni finanziarie di cui alla lettera a), la CONSOB può prorogare, per non più di sessanta giorni, il termine di cui alla lettera b).

5. I valori che non risultano venduti al termine della procedura di cui al comma 4, rimangono in amministrazione fiduciaria, disposta ai sensi dell'articolo 5.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

6.102

TABLADINI

Sopprimere l'articolo.

6.104

FIEROTTI, LA LOGGIA, TERRACINI, D'ALI,
CONTESTABILE, BECCARIA

All'emendamento 6.103/1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora l'alienazione, per qualsiasi causa, non abbia luogo, i valori rimangono in amministrazione fiduciaria e per i titolari delle cariche di Governo non si applicano le norme di incompatibilità.» conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'emendamento 6.103.

6.103/1/1

FIEROTTI, D'ALI, CONTESTABILE, LA LOGGIA,
ZACCAGNA, GARATTI, RIANI, DI BENEDETTO

All'emendamento 6.103 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I titolari delle cariche di Governo sono tenuti ad alienare entro un anno dal giuramento le quote societarie e gli altri valori mobiliari che possiedono, anche per interposta persona, nelle imprese di cui all'articolo 3 per la parte eccedente il cinque per cento del capitale sociale, o comunque per la parte che ne determina il controllo in favore dei medesimi, secondo l'accertamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

6.103/1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Alienazioni di valori mobiliari). - 1. I titolari delle cariche di Governo sono tenuti ad alienare entro 180 giorni dal giuramento le quote societarie e gli altri valori mobiliari che possiedono, anche per interposta persona, nelle imprese di cui all'articolo 3 per la parte eccedente il cinque per cento del capitale sociale.

2. Se non adempiono entro il termine di cui al comma 1, essi decadono dalla carica di Governo. La Corte di Appello del luogo di domicilio del titolare provvede in camera di consiglio, con la procedura di cui all'articolo 747 del Codice di procedura penale, su richiesta del Procuratore generale presso la Corte medesima ovvero di ufficio. A tal fine i titolari delle cariche di Governo inviano alla Corte copia delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 2, entro il termine ivi indicato.

3. Per il tempo necessario a concludere l'alienazione ovvero fino alla effettiva decadenza dalla carica a norma del comma 2, le quote e i valori di cui al comma 1 sono mantenuti in amministrazione fiduciaria ai sensi dell'articolo 5».

6.103

BERTONI

Al comma 1, sostituire la parola: «cinque» con le altre: «venticinque».

6.105

FIEROTTI, LA LOGGIA, TERRACINI, D'ALI,
CONTESTABILE, BECCARIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o comunque per la parte che ne determina il controllo in favore dei medesimi, secondo l'accertamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

6.100

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le parole: «comunicandolo alla Consob».

6.106

FIEROTTI, LA LOGGIA, TERRACINI, D'ALI,
CONTESTABILE, BECCARIA

Al comma 3, sopprimere le parole: «e la Consob».

6.107 FIEROTTI, LA LOGGIA, TERRACINI, D'ALI,
CONTESTABILE, BECCARIA

Sopprimere il comma 4.

6.108 FIEROTTI, LA LOGGIA, TERRACINI, D'ALI,
CONTESTABILE, BECCARIA

Al comma 4, lettera b), dopo la parola: «realizzare», inserire le seguenti: «nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.».

6.101 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento 6.102 e lo do per illustrato.

FIEROTTI. Signor Presidente, l'articolo 6 rappresenta il nodo centrale del provvedimento che stiamo esaminando. Certo, un pò tutti ci siamo posti il problema di contemperare l'interesse generale pubblico, che in questo caso è quello del buon governo, con i diritti di cittadinanza. Soprattutto noi abbiamo insistito su questo secondo argomento, sul mettere cioè in prima linea, o comunque alla pari con gli altri, i diritti di cittadinanza, ivi compresi la libertà di intrapresa e il diritto-dovere di partecipazione alle attività pubbliche, politiche, che sono riconosciute in modo solenne dalla Costituzione, in particolare dall'articolo 3, che non starò qui a citare perchè più volte richiamato.

Nel grande mutamento culturale e socioeconomico in corso, dominato dall'automazione, dall'informatica, dalle conquiste spaziali, della ricerca di nuovi orizzonti energetici, si combinano situazioni futuribili di vastissima portata, magari immaginabili ma sicuramente non concretamente prevedibili. Sono in atto profondi cambiamenti nei processi economici, finanziari e sociali, cambiamenti nei settori-chiave intellettuali e conoscitivi; nuovi meccanismi di formazione del reddito, nuovi meccanismi che riguardano le professionalità emergenti, mutamenti nello stesso concetto di classe. Se ciò è vero, secondo noi risulta quanto meno anacronistico voler semplificare una problematica estremamente complessa con una soluzione facile qual è quella delle dimissioni: è la soluzione più facile che si possa immaginare perchè non si tiene conto della complessità dell'intera problematica.

Dobbiamo invece essere consapevoli di quanto complesso sia il problema. E proprio per questo occorre, come del resto ha affermato il Governo in più di una occasione, estrema cautela ed estrema prudenza per rimuovere il grande nemico della vera soluzione dei problemi, che è il relativismo scettico sorretto dalla semplificazione, soprattutto quando si voglia intervenire su uno degli obiettivi vitali cui aspira la società moderna, cioè il buon governo.

Allora noi, forse in contrasto con quanto ho affermato, prospettiamo una soluzione semplicistica che è quella di sopprimere l'intero articolo, perchè non tiene conto proprio di questi aspetti che ho tentato di illustrare, magari semplificando: ma sono i punti essenziali a cui dovremmo guardare. Non credo che si possa immaginare che in una società di democrazia compiuta, liberale, si possa in ogni caso eliminare la conflittualità che è proprio l'essenza della libertà e della democrazia.

Capisco - e su questo siamo stati d'accordo - la necessità di mettere paletti per evitare che alcuni poteri possano trasformarsi in prepoteri, che alcuni poteri una volta diventati prepoteri, assumano una potenza tale da diventare anche prepotenza. Su questo siamo d'accordo, ma non su altro. Dobbiamo in ogni caso conservare o salvaguardare la dignità del cittadino che vuole essere libero anche nell'intrapresa, che vuole essere libero soprattutto di partecipare alle attività pubbliche in un contesto in cui è necessario guardare soprattutto allo stato di diritto, così come previsto nell'impianto generale della nostra Costituzione che, vivaddio, è ancora vigente.

Per questi motivi, noi chiediamo la soppressione dell'articolo 6, pur avendo la consapevolezza - e già gli altri articoli del provvedimento lo consentono - che vi sia la necessità di porre alcuni paletti per evitare quel prepotere di cui ho parlato poco fa.

Do per illustrati i restanti emendamenti.

CASADEI MONTI, *relatore*. L'emendamento 6.103/1, assorbe l'emendamento 6.101 da me presentato, ma introduce un elemento di novità, cioè il termine, che viene portato da sei mesi a un anno, concesso per l'alienazione ai titolari delle cariche di Governo che detengono azioni o altri valori mobiliari in imprese rilevanti. Si è considerato che, soprattutto nel caso di grandi patrimoni, restringere troppo il tempo, impedisce praticamente, da una parte, la vendita diluita e parziale e, dall'altra parte, fa concentrare le possibilità di vendita attorno al termine con possibilità di svalutazione, di vendita a ribasso. Perciò abbiamo riportato il termine ad un anno, con intese fra le componenti parlamentari che, anche se di carattere tecnico, sono comunque significative.

È da tenere presente la prospettiva nella quale si muove questo emendamento: è certamente quella di un Governo di legislatura. Solo in una prospettiva di questo genere si può pensare che al titolare di una carica di Governo si dia un anno di tempo per effettuare le vendite, pena la decadenza dalla carica. Anche in relazione a questo, si proporrà di modificare la norma transitoria per consentire che soltanto nella prossima legislatura le possibilità di Governo di legislatura abbiano la concreta e sperata esplicazione. Questo è il senso da dare alla prima parte dell'emendamento da me presentato.

La seconda parte dell'emendamento 6.103/1 che, come dicevo, ingloba il mio precedente emendamento 6.101, prevede il caso in cui il possesso delle azioni, pure inferiore al 5 per cento, consenta egualmente la maggioranza e quindi la possibilità del conflitto di interessi: esso permette all'Autorità garante di rilevare l'esistenza dello stesso e quindi consente l'ingresso di questa particolare incompatibilità per i titolari di cariche di Governo.

BERTONI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 6.103 interamente sostitutivo dell'articolo 6 licenziato dalla Commissione.

Infatti, come i colleghi sanno, all'articolo 6, così come formulato dalla Commissione, si propone una disciplina diretta a rimuovere le situazioni di conflitto di interessi derivanti dal controllo di imprese rilevanti nei settori strategici o critici di cui all'articolo 3. È quello proposto un modo di rimuovere il conflitto di interesse fondato sull'alienazione obbligatoria, assistita da particolare garanzia, dei valori mobiliari che eccedano il limite massimo del 5 per cento del capitale sociale. L'articolo postula la possibilità di una quotazione nei mercati finanziari di valori non quotati e comporta l'amministrazione fiduciaria fino alla conclusione dell'operazione di vendita. È previsto un termine fissato dall'Autorità *antitrust* per l'avvio dell'operazione ed è poi prevista la procedura di alienazione.

Il mio emendamento, come dicevo, tende a sostituire integralmente tale articolo, in una logica che mi pare più corrispondente a quella che ispira nelle linee generali il provvedimento al nostro esame. L'emendamento cioè non prevede più una forma di vendita forzata quale quella attualmente contemplata e disciplinata dall'articolo 6 del testo proposto dalla Commissione, ma mette il titolare delle cariche di Governo di fronte ad un'opzione. Il titolare di cariche di Governo che si trova ad essere proprietario delle imprese di cui all'articolo 3 per una misura eccedente il 5 per cento del capitale sociale, è messo di fronte ad un'alternativa: o procede alla vendita di queste imprese oppure decade dalla carica di Governo che ha assunto. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

Nell'ipotesi che il soggetto intenda rimanere titolare dell'impresa senza recedere dall'assunzione della carica di Governo, senza dimettersi dal Governo, il secondo comma dell'emendamento 6.103 prevede una procedura di decadenza che è affidata alla Corte d'appello del luogo di domicilio del titolare dell'impresa e che si svolge nel modo previsto dall'articolo 747 del codice di procedura penale. Perciò il titolare delle cariche di Governo che sia anche proprietario di tali imprese deve procedere alle comunicazioni di cui all'articolo 4, inviando copia delle dichiarazioni prescritte al comma 2 di quell'articolo alla Corte d'appello competente.

Nell'ultimo comma dell'emendamento inoltre è previsto che per il tempo occorrente a concludere l'alienazione i beni, i valori mobiliari dell'impresa rimangono soggetti all'amministrazione fiduciaria, al *blind trust* cioè, all'amministrazione non visibile di cui all'articolo 5.

Mi pare che l'emendamento trovi il suo significato nella logica dell'incompatibilità così come disciplinata dall'attuale disegno di legge. In altri termini il soggetto non è costretto a subire la vendita dell'impresa di cui è titolare, ma è posto di fronte all'alternativa di procedere lui con i criteri, le modalità e anche ai prezzi che ritenga più opportuni alla vendita dell'impresa. Se non lo fa decade dalla carica di Governo. Quindi da una parte non c'è un divieto ad accedere alla carica di Governo di chi sia titolare di quelle imprese, dall'altra – se l'emendamento dovesse essere accolto – non è più prevista una procedura di vendita forzata che potrebbe apparire – anche se per la verità non giustamente – una forma di esproprio o comunque come un'imposizione al soggetto di subire una procedura che egli non vo-

glia. Il soggetto invece è messo (come tutti quanti lo siamo) di fronte ad una necessità di scelta in certe situazioni. È inutile gridare... (*Richiami del Presidente*). Signor Presidente, voglio sottolineare queste cose a me stesso. (*Commenti del senatore Alò*). È inutile che si continui a gridare ad una maggioranza, a colleghi, che oggi «sono liberticidi». Ma che scherziamo, signor Presidente? Io rivendico allo schieramento di cui mi onoro di far parte la difesa accanita delle libertà in questi 50 anni. Senza la sinistra in Italia le libertà scritte nella Costituzione non avrebbero avuto nè carne nè sangue. Se hanno avuto carne e sangue le hanno avuto per le battaglie della sinistra che ha faticosamente conquistato queste libertà. E su questa linea rimane attestata la sinistra, nella convinzione che anche la libertà di impresa anche deve essere difesa, tutelata e salvaguardata. Nè questo provvedimento, nè questo mio emendamento, in particolare, tendono, in una qualsiasi misura, a limitarla. Noi pensiamo infatti che la libertà non sia arbitrio, ma scelta; che la libertà sia opzione tra soluzioni possibili.

È inutile quanto dice il collega D'Alì, che si sprecano grandi competenze per il paese: ma quando mai? A chi sia titolare di queste imprese noi diciamo di mettersi in condizione di poter governare e di ben impiegare le esperienze acquisite nell'amministrazione di una impresa nell'attività di Governo secondo le scelte che democraticamente avranno fatto i cittadini: ma ciò quando si sarà liberato da quel fardello che può opprimerlo nel momento in cui fosse insieme titolare di una carica di Governo e di una impresa che possa appannare la propria imparzialità. Vogliamo e ci siamo battuti affinché il Governo, o comunque qualunque carica pubblica, non possa essere piegata agli interessi di chi la ricopre. Ovviamente, proprio per ciò, vogliamo allontanare il sospetto che chi sia interessato in grandi imprese strategiche possa preferire fatalmente questa sua proprietà ai pesi del Governo e alla imparzialità che deve essere propria del Governo.

Chi governa deve essere libero nel pensiero e nella tentazione da ogni vincolo, da ogni possibilità di cedere alla necessità se non alla opportunità di fare i propri affari invece di pensare agli interessi del paese. Questo è il senso dell'emendamento, che si ispira ai criteri della libertà dell'impresa, ma consentitemi anche della libertà di chi amministra la cosa pubblica, che per essere libero veramente deve essere anzitutto libero da se stesso e dai suoi interessi. (*Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, di Rifondazione comunista-Progressisti, Lega Nord e della Sinistra democratica*).

Accetto inoltre il subemendamento del relatore che allunga ad un anno il periodo di tempo per l'alienazione e che prevede inoltre che questa debba riguardare anche la quota eventualmente inferiore al 5 per cento che comporti, tuttavia, il controllo dell'impresa. Non posso invece accettare il subemendamento del collega Fierotti ed altri senatori, perchè annullerebbe l'articolo, in quanto prevede che questi beni rimangano in amministrazione fiduciaria. Il problema invece non è dell'amministrazione fiduciaria, ma della vendita.

Signor Presidente, mi permetta quest'ultima aggiunta. È evidente che una amministrazione fiduciaria per i beni televisivi non ha senso. Tutto può essere invisibile fuorchè la televisione. Chiunque può vedere come vanno gli affari di colui che è proprietario di televisioni, guar-

dando la televisione e leggendo i dati Auditel. (*Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, di Rifondazione comunista-Progressisti, Lega Nord e della Sinistra democratica*).

NATALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATALI. Signor Presidente, colleghi, ho ascoltato l'intervento del senatore Bertoni, che stimo da tanto tempo e per vasto verso. Non condivido i suoi concetti sulla libertà e sui metodi della libertà così come non condivido il suo emendamento, proprio per quel senso di libertà che viene mortificato. Qui si concepisce che tutti gli uomini che partecipano alla vita politica siano corrompibili. Rifiuto questo concetto nella maniera più assoluta; anche se degli esempi clamorosi hanno dimostrato il contrario, li giudico come perversione di un certo sistema e di un certo periodo, ma ne siamo esenti tutti, guai a pensare una cosa del genere, guai ad immaginarsi e configurarsi sotto questo profilo.

L'uomo che sia tale, con la «U» maiuscola, è al di fuori della mischia, non teme se stesso, non ha preoccupazioni, sente nella sua coscienza l'elevatezza del compito che si assume e quello che vuole fare. Non ha bisogno nè di guaine nè di compressioni, non ha bisogno di spogliarsi. L'uomo che si accinge alla vita politica non deve fare voto di carità nè voto di povertà perchè può essere cosciente di quello che ha fatto prima nella vita privata con molta onestà e poi esplicitare, con la stessa onestà, la sua espressione nella vita politica. Guai a pensare l'inverso! Saremmo addirittura rovinati, dovremmo dire che questa umanità è perversa e indegna di camminare, di osare, di muoversi, di agire, di pensare. Rifiuto questo concetto.

Tra poco arriveremo, in nome di questa libertà falsa, a imporre all'uomo politico anche il voto di castità. Queste sono le costrizioni. Qui si tende a spogliare l'uomo e penso che chi verrà dopo di noi non crederà a questa faccenda, non penserà a questa mortificazione e a questa offesa che ognuno fa a se stesso, a questo suicidio morale che si confessa di dover compiere e che si vuole perpetrare. Qui si pensa soltanto a spogliare le persone e a dire: «Voi non potete fare la vita politica». Prima si pensava in termini diversi, che solo l'abbiente potesse affrontare la vita politica. Oggi si pensa che solo il povero, impoverito, incancrenito, mortificato, spogliato, possa fare la vita politica.

È un concetto a cui bisogna ribellarsi e sarebbe indegno anche se non partisse da cause che tutti conoscono: infatti, questa è una nota personalistica nei confronti di Berlusconi, non c'è via d'uscita, l'esempio è questo. Si prende lo spunto perchè Berlusconi ha osato scendere in politica, ha osato mortificare i politicanti perversi dell'epoca passata, per arrivare a fare una «*vindicationis causa*». Questa non è una legge, ma è una vendetta personalissima a cui bisogna ribellarsi perchè non ha nulla della legge che per essere tale, obbedisce a concetti generali, questo è un atto di «*killeraggio*» a cui bisogna ribellarsi.

Il senatore Bertoni ha detto prima che si dispiaceva perchè i colleghi non lo ascoltavano. Aveva ragione, in questo sì, ma la riflessione che non ha fatto era un'altra: che pur non ascoltandolo, lo avrebbero ugualmente votato. Questo è il brutto di questa Assemblea, che si vota per

partito preso, non per concetti, non perchè si sta a sentire quello che si dice, non per logica. Questo è l'orribile ed anche l'orrore della legge che stiamo discutendo e di questo comportamento.

Caro collega Bertoni, la stimo sempre, ma questa volta sono contrario a quello che ha detto. La libertà non va imposta, si sente dentro, per sè e per gli altri. Guai ad imporla: se fosse così, finiremmo di essere uomini, mentre noi vogliamo essere tali, presenti, partecipi e seri.

Per queste ragioni, voterò contro il suo emendamento. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia. Congratulazioni*).

PASQUINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, dagli interventi del senatore Fierotti e del senatore Natali capisco che la discussione generale che si è svolta in Assemblea e la discussione che abbiamo fatto in Commissione - che è durata, lo ricordo ai colleghi, circa sette mesi - non hanno fatto breccia nella loro attenzione. Si continuano a ripetere, in maniera ossessiva, obiezioni che non hanno alcun fondamento nella legge e, ancor meno, nell'emendamento che viene sottoposto alla nostra attenzione dal senatore Bertoni.

Ciò considerato, signor Presidente, voglio dichiarare innanzitutto la mia piena e totale adesione all'emendamento del senatore Bertoni nella sua attuale formulazione, sottolineando che si tratta niente affatto di un voto di carità, ma semplicemente di un voto di astensione dalle attività economiche precedenti e che non c'è nessun tentativo di punire coloro che hanno fatto soldi nella loro attività privata e professionale, ma semplicemente di consentir loro di liberarsi non dei soldi ma di queste attività. I soldi e le attività li recupereranno interamente dopo aver svolto la loro attività di Governo; ciò gli permetterà inoltre di diventare più liberi in quanto governanti.

Credo che siano concetti semplicissimi. Sono assolutamente esterrefatto dalla verbosità del senatore Fierotti, che imperversa su tematiche che dovrebbe a questo punto conoscere bene, e dall'improvvisazione del senatore Natali, il quale si esibisce ancora una volta dicendo che questa è un legge *ad personam*, mentre se del caso, è un legge *ad personas*, quindi più persone e non una persona: tutte coloro che ricadono nella formulazione generale dell'articolo 1 di questa legge.

Cari colleghi, credo allora sia giunto il momento di approvare l'emendamento complessivo, così come presentato dal senatore Bertoni, in quanto tutt'altro che liberticida. È semplicemente la decisione di consentire una scelta, in tempi relativamente brevi, a chi accede a cariche di Governo; e quando costui non sarà più nelle condizioni di avere una carica di Governo ritornerà nella pienezza delle sue risorse economiche, comunque acquisite, purchè, francamente, non in maniera fraudolenta. (*Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, della Sinistra democratica e Lega Nord*).

LISI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISI. Signor Presidente, volevo solo sapere se l'emendamento 6.103, presentato dal senatore Bertoni, corrisponde a quello inserito nello stampato, in particolare se esso contenga realmente il riferimento all'articolo 747 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Sì, il comma 2 fa riferimento alla procedura di cui all'articolo 747 del codice di procedura penale.

LISI. Senatore Bertoni, è l'articolo 747 del codice di procedura penale? Il codice di procedura penale prevede solo 746 articoli.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Lisi. A questo punto devo chiedere delucidazioni al relatore.

CASADEI MONTI, *relatore*. È un errore, si tratta evidentemente del codice di procedura civile.

LISI. Il senatore Bertoni ha fatto più volte riferimento a tale articolo nel suo intervento, ma l'articolo 747 del codice di procedura penale non esiste.

CASADEI MONTI, *relatore*. No, si tratta del codice di procedura civile e tale riferimento è presente anche in precedenti disposizioni.

PRESIDENTE. Nel testo c'è scritto «penale», quindi è bene correggere.

LISI. Comunque quando si sarà corretto tale emendamento potremo capirne qualche cosa.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASADEI MONTI, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario agli emendamenti 6.102 e 6.104, e chiedo che il senatore Tabladini rinunci all'emendamento 6.102, da lui presentato.

PRESIDENTE. Cosa intende fare, senatore Tabladini?

TABLADINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.102.

CASADEI MONTI, *relatore*. Per quanto concerne l'emendamento 6.103, ringrazio innanzi tutto il senatore Bertoni di aver accolto il subemendamento al comma 1. Vorrei però rilevare che si tratta evidentemente del codice di procedura civile, che è citato anche in disposizioni precedentemente approvate. Pertanto faccio mia la proposta di correzione.

Per quanto concerne l'intero testo sostitutivo, alle parole illustrative del senatore Bertoni aggiungo soltanto un rilievo: rispetto alla procedura di vendita forzosa, prevista nel testo unificato, questa procedura è molto più semplice e lascia la più ampia libertà di azione a disposizione

ai titolari delle cariche di Governo, ponendo soltanto un termine finale. Tuttavia, esso è ancora più cogente perchè alla scadenza del termine è prevista la decadenza dalla carica. In conclusione, sono favorevole all'emendamento perchè esso costituisce una notevole semplificazione e riconosce una più ampia libertà di disposizione ai titolari delle cariche di Governo.

Il subemendamento 6.103/1/1, presentato dal senatore Fierotti, sposa una filosofia completamente diversa da quella dell'emendamento del senatore Bertoni perchè presuppone che, se non c'è stata vendita, al termine dell'anno non opera la decadenza dalla carica ma si fanno refluire i titoli nell'amministrazione fiduciaria, con una conseguenza del tutto fuorviante perchè manterrebbe gli inconvenienti che hanno portato a scegliere la dismissione. Esprimo quindi parere contrario.

Così come esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti all'articolo 6 faccio presente comunque che, qualora venisse approvato l'emendamento 6.103, tutti gli altri decadrebbero.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.104 e sull'emendamento 6.103/1/1 del senatore Fierotti, la cui approvazione avrebbe come conseguenza la soppressione del comma 2 dell'emendamento 6.103. Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 6.103/1, presentato dal relatore e accettato dal senatore Bertoni, mentre sull'emendamento 6.103 mi rimetto all'Aula. Ugualmente il Governo si rimette all'Aula sull'emendamento 6.100 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 6.105, 6.106, 6.107 e 6.108. L'emendamento 6.101 di fatto è assorbito dall'emendamento 6.103 e comunque esprimo parere favorevole.

PASQUINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, prendo la parola sull'emendamento 6.103 prima che si passi alle votazioni. Vorrei mantenere il testo originario del senatore Bertoni. In altre parole, signor Presidente, sono per la linea dura: 180 giorni sono più che sufficienti per fare quello che si deve fare, soprattutto perchè se si diventa governanti probabilmente ci si è preparati un po' di tempo prima (*Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, Progressisti-Verdi-La Rete e Lega Nord*).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 6.102 è stato ritirato. Metto ai voti l'emendamento 6.104, presentato dal senatore Fierotti e da altri senatori.

Non è approvato.

FIEROTTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.103/1/1.

FIEROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PIERONI. No!

PRESIDENTE. Prego, senatore Fierotti, qualcuno non le vuol dare la parola, ma per la Presidenza lei ne ha facoltà.

FIEROTTI. Non so se devo raccogliere questo «no» che proviene dalla sinistra, perchè in tal caso non dovrei parlare e quindi la questione potrebbe dirsi chiusa. *(Commenti dal Gruppo Progressisti-Federativo. Interruzione del senatore Pasquino).*

PRESIDENTE. Senatore Fierotti, decida cosa vuol fare, ma lo faccia presto.

FIEROTTI. Non ho colto l'interruzione del senatore Pasquino.

PRESIDENTE. Lei non ha bisogno di ascoltare suggerimenti; le ho dato la parola e quindi può intervenire.

FIEROTTI. Signor Presidente, la ringrazio e quindi non raccolgo l'invito che mi è stato rivolto a non intervenire, perchè credo che non sia nè democratico nè liberale lanciare un «no» in questo modo, quando abbiamo portato avanti una battaglia che certamente è nel nostro stile liberale. Lo abbiamo fatto con molta tranquillità e con argomentazioni a supporto; punto e basta. Per tutta risposta siamo stati interrotti in questo modo!

I colleghi mi dovranno dare atto che nei miei interventi non ho usato accenti catastrofici sulla questione al nostro esame; per cui ritengo che si debba continuare su questa strada, e io stesso farò di tutto affinchè ciò accada.

Naturalmente, noi voteremo a favore dell'emendamento 6.103/1/1, e vorrei rivolgermi al collega Bertoni, che nel suo intervento ha perorato la libertà, pronunciando delle giuste parole che accetto una per una, perchè fanno parte del bagaglio nostro e, spero, di tutti.

Però, per comportarsi di conseguenza, bisogna che vengano posti in essere atti concreti. Ed è proprio un atto concreto quello che metto a disposizione del senatore Bertoni: l'emendamento 6.103/1/1. Il mercato deve pur avere una propria libertà, perchè non possiamo decidere come esso si deve comportare o meno. Se noi introduciamo una clausola con la quale si impone a qualcuno di vendere, naturalmente vi deve essere un riscontro sul mercato in quanto vi deve essere qualcuno che intenda acquistare. Il mercato è questo: da una parte c'è chi vende e dall'altra chi compra. Nel caso in cui tutto ciò non avvenisse, qualora cioè, anche se il titolare delle cariche di Governo rispettasse la norma qui indicata, in quanto lo si è posto nella condizione di vendere, dall'altra parte non vi fosse nessuno che intendesse acquistare, verrebbe fuori allora soltanto la parte punitiva della norma che non è una parte di libertà o liberale. Quindi tendo la mano a quanto ha affermato il senatore Bertoni,

che, se è vero quanto egli ha detto, dovrebbe allora accettare questo subemendamento per mettere in condizioni, nel caso in cui il mercato non consenta la trattativa, non consenta che l'altra parte acquisti, chi in ogni caso vuole porsi al servizio della cosa pubblica di poterlo fare. È necessario, a tal fine, evitare che vi sia la decadenza d'ufficio dalle cariche di Governo. Sarebbe questo un segno che si muove sulla strada maestra della libertà. Su questa strada noi ci siamo e voglio sperare che vi sia anche il collega Bertoni. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, del Centro cristiano democratico e Alleanza Nazionale e della senatrice Briccarello).*

REGIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REGIS. Signor Presidente, vi è oggettivamente un fondo di verità in questo emendamento; esso andrebbe indubbiamente meglio articolato, tuttavia dobbiamo trovare il modo per risolvere un problema a mio parere assai grave, che è il seguente: il rischio che si verifichi una condizione di mercato in cui una persona non sia in grado di alienare dei beni se non buttandoli dalla finestra. Questo, per chi abbia creato qualcosa nella vita, è inaccettabile.

Ci troveremmo in tal caso di fronte all'impossibilità di realizzare ciò che un grande economista e politico dell'800, Quintino Sella, ebbe occasione di affermare: qualsiasi cittadino che abbia maturato esperienza e capacità nella vita civile e nel mondo economico, industriale, dell'insegnamento e così via, deve mettersi, ad un punto della sua vita, al servizio della collettività.

L'articolo 6, così come articolato e proposto con l'emendamento 6.103, potrebbe inficiare tale possibilità e impedire di dare al paese determinate risorse. È indubbiamente indispensabile creare un meccanismo che impedisca il conflitto di interessi, tuttavia esso va ricercato in modo più attento.

L'emendamento 6.103/1/1 del senatore Fierotti, pur muovendosi in questa direzione, manca purtroppo di questa ulteriore precisazione che permetterebbe di trovare un giusto compromesso. Per questo motivo esprimerò un voto di astensione facendo tuttavia presente che l'emendamento si muove nella giusta direzione.

BRICCARELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICCARELLO. Signor Presidente, desidero esprimere il mio voto favorevole a questo emendamento. Avevo intenzione di intervenire sull'emendamento precedente, ma poi ho preferito attendere, valutare il comportamento dell'Aula e formulare ora la mia dichiarazione. Appartengo alla Commissione affari costituzionali e ho avuto per così dire «il piacere» di veder nascere questo disegno di legge. A titolo di consolazione, devo dire che rispetto ai disegni di legge originari, di cui alcuni formulati in modo tale da impedire a Berlusconi di fare alcunchè - proprio solo perchè è Berlusconi - con l'aggiunta di particolari di portata

poco più ampia siamo giunti ad un testo unificato, leggermente migliorato, ma non troppo, censurato persino dal collega Debenedetti che in discussione generale ha affermato che per creare un impedimento a Berlusconi - questo è il succo, non sono certo le frasi che ha formulato - si è allargata la previsione della norma rendendola così di difficile applicazione, una norma che certamente porterà numerosi problemi. Questo è vero, ma in Commissione si è molto lavorato per cercare di predisporre una buona norma in grado di coniugare il rispetto dello Stato, del dovere pubblico, con il rispetto dell'individuo, che si presume si accinga ad una carica elettiva per rendere un servizio alla collettività e non per acquisire una qualsiasi forma di beneficio a vantaggio personale. *(Brusio in Aula. Richiami del Presidente)*.

Signor Presidente, posso anche interrompere il mio intervento ed aspettare che i colleghi finiscano di parlare per riprenderlo.

Bisogna, però, tenere presente che non si può solo ipotizzare che cerchi di acquisire vantaggi e benefici soltanto colui che scende in campo, già dotato per sua fortuna di beni, patrimonio e potere e che di conseguenza approfitti della sua posizione dominante per ampliare i suoi beni; ma va altresì ipotizzato che, come spesso è accaduto, anche il politico che scenda in campo con le famose «pezze al culo» - scusate l'espressione - possa cercare di togliersele e garantirsi una migliore posizione. Quindi il conflitto di interessi va previsto, a mio avviso, in un maggior numero di casi. *(Commenti dal Gruppo Lega Nord)*.

PERUZZOTTI. Vergogna!

BRICCARELLO. Non mi vergogno affatto... *(Brusio in Aula. Richiami del Presidente)*... anche perchè non ho posizioni da difendere, al massimo potrei rientrare nella seconda categoria, in cui peraltro, per ragioni etiche, non mi riconosco. Io mi auguravo però... *(Brusio in Aula)*. Io aspetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Signori senatori, se non diminuisce il brusio, non si può andare avanti.

BRICCARELLO. Io aspetto, non c'è problema. Volevo dire comunque che gli sforzi della Commissione... *(Brusio in Aula)*.

PRESIDENTE. Signori senatori, per favore sgombrare l'emiciclo, sedersi, sciogliere i cappellini!

BRICCARELLO. Ricordo gli sforzi della Commissione, di persone come i senatori Casadei Monti, Perlingieri, e non cito gli altri, che hanno cercato di trasformare questa «norma Berlusconi» in un provvedimento serio che in fondo ci dia la dignità di sedere in quest'Aula, non ci faccia sentire soltanto dei politici che cercano di spremere l'avversario e di metterlo alle corde *(Commenti dal Gruppo Progressisti-Federativo)*. Perchè è questo che volete fare. Parliamoci chiaro: faremo prima a dire a Berlusconi che non può fare questo e quello, perchè il problema è sempre lo stesso: abbattere il nemico. Questa Assemblea dovrebbe dare al provvedimento una forma di vera dignità.

L'articolo 6 non la dà perchè, innanzi tutto, non si può costringere una persona, chiunque essa sia (mi auguro a questo punto che siano tanti, perchè torno a dire che non esiste solo Berlusconi, ma vi è anche Agnelli, sua sorella e molte altre persone e altre forme di potere che dobbiamo considerare) dobbiamo evitare che sia un tipo di parlamentare che un altro non abbiano possibilità di acquisire benefici, in tutti i campi. L'articolo 6 è una vergogna perchè avremmo dovuto, seguendo l'esempio di altri paesi forse più civili o forse più avanzati o semplicemente meno in malafede del nostro, cercare sul serio di garantire un'amministrazione fiduciaria, seria e corretta, con un *blind trust* veramente efficace e non fare come al solito una buffonata all'italiana in cui colpiamo un avversario e lasciamo sacche di potere in altre parti. (*Applausi ironici dal Gruppo Lega Nord. Applausi dai Gruppi Forza Italia ed Alleanza Nazionale*).

Io speravo che questo emergesse dall'Aula e che non si arrivasse al voto dell'articolo 6. Mi auguro adesso che quel barlume - dico barlume - di coscienza che ci rimane faccia sì che l'articolo 6 quanto meno non resti in questa forma, che venga emendato in maniera sufficiente da garantire le molteplici esigenze di rispetto che ho evidenziato. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*). Pertanto, anche in considerazione del fatto una espropriazione sarebbe stata più corretta, più garantista e più liberale perchè almeno un'espropriazione ha un intento chiaro... (*Vivaci commenti dal Gruppo Lega Nord*).

PRESIDENTE. Prego, senatori, silenzio!

BOSO. Tempo, signor Presidente!

BRICCARELLO. Anche in considerazione del fatto che, come voi sapete, io appartengo al Gruppo Misto e certamente non dipendo da Berlusconi ciò mi consente di difenderlo nel momento in cui lo ritengo giusto (*Commenti dal Gruppo Lega Nord*). Io spero che quest'Aula acquisisca quel minimo di dignità da ricordarsi che sedendo in Parlamento non si deve fare soltanto una battaglia politica ad oltranza anche a costo di colpi bassi. (*Interruzioni dei senatori Peruzzotti e Speroni*). Per questo ribadisco il mio voto favorevole. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

LISI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LISI. Signor Presidente, carissimi colleghi, prescindendo dalla considerazione della mia profonda convinzione che ci troviamo di fronte ancora una volta ad una violazione sintomatica e ripetitiva della Carta costituzionale, ad una legge assolutamente incostituzionale, premettendo che non so come sia riuscita a passare al vaglio della 1ª Commissione una legge del genere - è un discorso questo che dopo si vedrà -, premettendo questa mia profonda convinzione, mi permetto di suggerire al collega Fierotti di modificare il subemendamento da lui presentato. Quella proposta di modifica infatti reca la dizione «per qualsiasi

causa» che potrebbe indurre qualcuno a ritenere che si voglia tornare indietro ed escludere la validità dell'emendamento di cui in precedenza abbiamo discusso. Nei limiti e nei modi possibili consiglio perciò di eliminare l'inciso: «, per qualsiasi causa», sostituendolo con l'altro: «, per evidenti ragioni di mercato».

La valutazione e la spiegazione di quanto il collega Fierotti ha proposto potrebbero allora trovare accoglimento, poichè troverebbero la loro rispondenza reale nelle ragioni di mercato. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Senatore Fierotti, intende modificare il suo subemendamento secondo quanto suggeritole dal senatore Lisi?

FIEROTTI. Non posso che ringraziare il senatore Lisi perchè io intendevo fare proprio quanto ha lui proposto. Non intendevo, invece, usando l'espressione «per qualsiasi causa», allargare il concetto e mettere in condizione il mercato di respingere l'offerta. Il suggerimento del collega Lisi tra l'altro viene anche incontro alle perplessità espresse dal collega Regis e che ritengo potrebbero ora cadere completamente. Modifico perciò l'emendamento da me presentato eliminando l'inciso: «per qualsiasi causa» e sostituendolo con l'altro: «per evidenti e comprovate ragioni di mercato». Userei cioè anche il termine «comprovate» per essere ancora più rigidi e dimostrare che il nostro non è un garantismo peloso.

PRESIDENTE. Cosa accadrebbe invece del comma 2 dell'emendamento 6.103?

FIEROTTI. In base al testo completo dell'emendamento da me presentato, esso continua così: «*conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'emendamento 6.103*».

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, ritengo di dover respingere alcuni apprezzamenti che sono stati mossi nei confronti della 1ª Commissione. Alcuni colleghi hanno compiuto una ricostruzione dei lavori interni alla stessa che risulta, infatti, offensiva nei confronti della Commissione e dei suoi componenti. L'obiettivo della Commissione e dei presentatori delle singole proposte di legge non è stato altro se non quello di creare una separazione chiara e precisa tra momento economico e momento politico, separazione che è pilastro di qualsiasi società liberale.

Mi consento di aggiungere che se ci fossero intenti persecutori *ad personam* dovremmo compiacerci di certe difese. Queste infatti sicuramente risultano per quella persona di gran lunga più dannose dei supposti e fantomatici intenti persecutori attribuiti ai proponenti dei disegni di legge di cui stiamo discutendo. (*Applausi dai Gruppi Progressisti-Verdi-La Rete e Progressisti-Federativo*).

BERTONI. Bravo, diciamo la verità: i servi sono sempre peggiori del padrone.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla riformulazione dell'emendamento 6.103/1/1.

CASADEI MONTI, *relatore*. Resto contrario poichè reca una filosofia completamente estranea al contenuto dell'emendamento cui si riferisce. L'emendamento dà un ampio termine di libertà al titolare della carica di Governo per vendere. Quando il termine è scaduto scatta la conseguenza, che è la decadenza. Ora se ci introduciamo nella valutazione delle cause per le quali non si è potuto vendere, in realtà si chiedono delle proroghe di termine che abbiamo inteso superare dando un tempo ampio di un anno. Esprimo pertanto parere contrario sull'emendamento 6103/1/1.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente esprimo conseguenzialmente parere contrario all'emendamento 6.103/1/1.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 6.103/1/1 il cui testo definitivo è il seguente:

All'emendamento 6.103/1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Qualora l'alienazione, per evidenti e comprovate ragioni di mercato, non abbia luogo, i valori rimangono in amministrazione fiduciaria e per i titolari delle cariche di Governo non si applicano le norme di incompatibilità».

Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'emendamento 6.103
6.103/1/1

FIEROTTI, D'ALI, CONTESTABILE, LA LOGGIA,
ZACCAGNA, GARATTI, RIANI, DI BENEDETTO

ZACCAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Signor Presidente, vista l'importanza dell'emendamento 6.103/1/1, perchè resti a futura memoria, a nome del prescritto numero di senatori ne chiedo la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Pertanto decorre da questo momento il termine dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento per l'effettuazione delle votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Di conseguenza, sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 12,05).

Presidenza del vice presidente PINTO

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, subito dopo la votazione dell'articolo 6 del testo unificato proposto dalla Commissione sul conflitto di interessi e dei relativi emendamenti, se l'Assemblea concorda, passeremo al secondo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna, relativo alla discussione della domanda di autorizzazione a procedere nei confronti dell'avvocato Carlo Fracanzani e successivamente ad altre votazioni. Prego pertanto i colleghi di non allontanarsi dall'Aula.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 278, 758, 1082 e 1330

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 6.103/1/1.

Ricordo che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.103/1/1, presentato dal senatore Fierotti e da altri senatori, nel testo riformulato.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

| | |
|-------------------------|-----|
| Senatori presenti | 218 |
| Senatori votanti | 217 |
| Maggioranza | 109 |
| Favorevoli | 74 |
| Contrari | 140 |
| Astenuti | 3 |

Il Senato non approva.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 278, 758, 1082 e 1330**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.103/1.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, noi preferiremmo che il testo dell'articolo 6 fosse quello proposto con l'emendamento 6.103, presentato dal senatore Bertoni, sul quale esprimiamo senz'altro un voto favorevole. Infatti, preferiremmo che il termine utile per l'alienazione rimanesse quello di 180 giorni. Quindi, la richiesta che rivolgo al relatore è di ritirare l'emendamento 6.103/1. Qualora ciò non avvenisse, ci asterremo dalla votazione.

CONTESTABILE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CONTESTABILE. Signor Presidente, siamo favorevoli al subemendamento 6.103/1, pur mantenendo tutte le riserve sull'impostazione generale della norma.

Il termine di un anno ci sembra per la verità più congruo, perchè la vendita presuppone un venditore (e su questo non ci sono problemi), ma ovviamente anche un compratore. Qualora le quote societarie e gli altri valori mobiliari fossero - come è molto probabile che avvenga nel caso *de quo* - di ingente valore, non sarà tanto facile trovare un compratore. E qualora quest'ultimo venisse trovato, il periodo di un anno fornirebbe maggiori garanzie al venditore di strappare un prezzo più equo a livello di mercato.

Per questo motivo voteremo a favore della modifica proposta dal relatore con il subemendamento 6.103/1, pur mantenendo le nostre riserve - lo ripeto - sull'impostazione generale della norma.

PASSIGLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PASSIGLI. Signor Presidente, colleghi, l'obbligo di vendita è apparso per la prima volta nel disegno di legge n. 758, da me presentato. Credo che ciò mi autorizzi, da un lato, ad esprimere la soddisfazione che nel testo predisposto dal relatore sia mantenuto l'obbligo di vendita nei limitati casi in cui è previsto e, dall'altro, a dire che anch'io ritengo che quello di un anno costituisca un limite ragionevole, proprio perchè la vendita può avvenire o attraverso un contatto diretto tra il compratore ed il venditore - cioè quest'ultimo trova il compratore o i compratori - oppure attraverso collocamenti effettuati da consorzi bancari. D'altra parte, ad esempio, tutta l'esperienza delle privatizzazioni ci dice che, almeno in questo paese, tale procedura è sufficientemente lenta da necessitare, appunto, diversi mesi.

Quindi, i 180 giorni potrebbero rivelarsi un termine troppo stretto, mentre mi sembra che il termine di un anno garantisca tutti.

Mentre mi pronuncio a favore del termine di un anno, debbo far notare che bisogna, soprattutto da parte di quelle forze che si richiamano continuamente al mercato, avere fiducia in quest'ultimo. Sul mercato l'economia classica ci dice che la curva della domanda e la curva dell'offerta si incontrano sempre; la variabile è il prezzo. Tuttavia, se si ha fiducia nel mercato si deve stare alle sue regole e quindi un anno è sicuramente un tempo ragionevole non solo per effettuare una vendita attraverso uno dei possibili meccanismi, ma anche per trovare il prezzo giusto che il mercato determinerà.

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, non sono d'accordo su questa formulazione. Con la concessione di un anno di tempo si adotta un provvedimento farisaico. Infatti, l'incompatibilità tra certe condizioni e certe responsabilità non è un fatto nuovo e sappiamo come viene regolata (l'interessato decide prima, come affermava il collega Pasquino). Questa è una posizione chiara: chi è in certe condizioni non può accedere a determinate responsabilità; se vuole accedervi, deve eliminare preventivamente le condizioni che ostano all'assunzione di quelle responsabilità.

Il termine di un anno è un'ipocrisia, soprattutto facendo riferimento al mercato, cioè facendo riferimento alla possibilità di avere dal mercato un riscontro che non sia penalizzante.

Cari colleghi e amici, conosciamo un minimo il mercato o no? Avete mai avuto a che fare con vendite ed acquisti? Se si sa che una azienda è in vendita, il solo fatto che lo si sappia - e di solito si sa quando un'azienda non si trova certo in ottime condizioni - penalizza fortemente la contrattazione e la conclusione del negozio. Il termine di un anno - un anno o sei mesi non fa alcuna differenza - è allora già di per sè un fatto tale da costituire pregiudizio totale e assoluto nei confronti della tutela del diritto della persona. Non mi riferisco al diritto di scegliere, perchè in tal caso si costringe l'interessato a scegliere preventivamente stabilendo che in presenza di certe condizioni non è possibile

ricoprire la carica di Presidente del Consiglio o di Ministro, senza contare altri casi che sappiamo. Non si può ricorrere a questo sotterfugio, che credo nessuno degli ordini ecclesiastici abbia mai messo in piedi nella storia; in fin dei conti, gli stessi gesuiti si sono sempre comportati con maggiore chiarezza e correttezza.

Il problema è uno e uno solo, e rappresenta il punto di rottura. Personalmente, sono fermamente convinto che chi si trovi in certe condizioni non può, mantenendo la disponibilità dei propri beni e delle proprie responsabilità, accedere a responsabilità pubbliche. Nel 1979 ero direttore centrale della Finmeccanica. Ebbene, in teoria avrei potuto continuare a ricoprire tale carica contemporaneamente a quella di senatore, tuttavia mi sono messo in aspettativa, giacchè era chiara l'incompatibilità sostanziale tra le due situazioni. È ovvio che non si può essere responsabile di un'azienda, in particolare se di certe dimensioni e di una certa importanza, e contemporaneamente ricoprire la carica non di parlamentare, ma addirittura di Presidente del Consiglio o di Ministro. Ciò è evidente, così come è evidente che per il periodo in cui una persona assume questa responsabilità debba essere messa nelle condizioni di non poter esercitare nè di avvalersi delle responsabilità derivanti dalla sua condizione privata, perchè si deve dedicare totalmente alla scelta pubblica che fa; ma questa non può essere una condanna tale da imporre a questa persona di vendere, perchè una volta che vengono meno queste condizioni (e sappiamo benissimo che le responsabilità di Presidente del Consiglio, di Ministro o di chicchessia non sono illimitate nel tempo, ma finiscono), la persona in questione ha il diritto di riprendere la sua personale posizione, costruita con anni di attività e di impegno.

Ma cosa vuol dire che ad un certo punto deve vendere? Perchè lo deve fare?

Il senatore Pasquino, con grande sottigliezza, ha detto che con questa formulazione non costringiamo più in nessun modo questa persona, perchè le diamo possibilità di scelta. Questo è farisaico, perchè la possibilità di scelta deve essere data prima, non con un anno di tempo durante il quale, in teoria, questi continua ad esercitare la funzione di Presidente del Consiglio in certe condizioni e poi, se lo fa per un anno e due mesi, guarda caso, proprio per colpa di quei due mesi deve cambiare totalmente la sua condizione privata. Questa della vendita è effettivamente una lesione dei diritti fondamentali della persona, non di Berlusconi, di cui in questo momento, sinceramente, non mi interessa niente. È una questione che riguarda tutti i cittadini e tutti coloro che possono venirsi a trovare in situazioni di questo genere.

Quindi, non essendo d'accordo con i colleghi del mio Gruppo, voterò contro questo emendamento.

TABLADINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento perchè, contrariamente al senatore Stanzani Ghedini, pensiamo che non debbano esistere dei predestinati, nell'ambito del Parlamento, che diventino per forza Presidenti del Consiglio o Ministri. Ri-

teniamo quindi che un anno di tempo sia utile sia per la vendita di beni, sia per prendere una eventuale decisione in merito.

Quindi, voteremo a favore di questo emendamento e ci auguriamo che lo facciano anche gli altri.

PELLEGRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PELLEGRINO. Signor Presidente, ovviamente voteremo a favore dell'emendamento che porta la firma del collega Bertoni. Ho chiesto la parola soltanto perchè penso che meriti una breve replica quanto detto dal senatore Stanzani Ghedini: si tratta di eliminare un'incompatibilità che attiene all'identificazione di un potenziale conflitto di interessi. Vi è sempre, nel sistema, un termine che viene dato al nominato, all'eletto per eliminare l'incompatibilità e questo termine varia da caso a caso, secondo il tipo di opzione da fare. Quindi, in questo caso, tenendo presente che il *munus* scaturisce da una nomina e non da un'elezione e che si tratta di eliminare una proprietà mobiliare, il termine di sei mesi o di un anno può apparire congruo; ma siccome si è molto parlato di ipocrisia e di fariseismo, allora devo per forza dire una cosa che voglio resti agli atti. Sappiamo tutti che questa è una norma facilmente aggirabile, si tratta di eliminare proprietà mobiliari e di intestarle a soggetto diverso. Nella complessità dell'attuale situazione del mercato, nell'esistenza di tante zone grigie nelle quali non si riesce ad entrare, cari colleghi, non strappiamoci le vesti, non parliamo di esproprio proletario, perchè sarà necessario del tempo perchè si possano stabilire condizioni di trasparenza internazionali che servano a garantire sul serio l'applicazione di norme di questo tipo.

Definirei questa una norma di decenza, che impone che almeno la facciata sia salva. Però, ho sentito toni di enfasi durante l'intero dibattito che mi sembrano veramente fuori luogo, fuori argomento. Se identifichiamo in queste appartenenze una situazione di conflitto di interesse virtuale, farle diventare situazioni di incompatibilità, dare termini agevoli per eliminarle, ma far seguire alla mancata eliminazione la sanzione unica possibile e pensabile, la decadenza, è una scelta di armonia dell'ordinamento; è una scelta di civiltà giuridica che dobbiamo fare. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo)*.

LISI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LISI. Signor Presidente, noi voteremo contro l'emendamento; abbiamo già espresso le nostre preoccupazioni e abbiamo già cercato di spiegare il perchè di questo nostro comportamento. Questo nonostante la lezione del professor Pellegrino, carissimo mio dirimpettaio in quest'Aula, il quale ci ha richiamati tutti al rispetto di non so che cosa, perchè non ha potuto poi fare a meno di sottolineare che si tratta di una norma tesa a colpire un potenziale conflitto

di interessi; cioè, sostanzialmente, ci troviamo di fronte ad una norma che codifica il sospetto. Proprio così: che codifica il sospetto.

Caro senatore Pellegrino, non basta dire: salviamo la facciata. O è ipocrita, una norma, o non lo è. E se è ipocrita, significa che nasce male perchè costruita, appunto, sull'ipocrisia. A nulla vale dimostrare all'esterno che noi compiamo un'operazione di facciata. Noi siamo qui per legiferare in maniera seria, su argomenti seri e non su possibili situazioni che potrebbero avverarsi. Nei nostri codici, nelle nostre norme, nelle norme costituzionali vi sono tutti gli articoli possibili e immaginabili per tutelare gli interessi dei cittadini nel caso venissero ad essere scalfiti da interessi personali; vi è, carissimo collega Pellegrino, il Consiglio di Stato, che opera sulla legittimità degli atti del Governo un preventivo controllo. Vi sono innumerevoli norme dei nostri codici, compresi quelli penali, che tutelano il cittadino in genere, che ci tutelano da quanti intendono svolgere la loro funzione pubblica in maniera non adeguata e non certamente consona alle leggi che regolano la vita dell'amministratore pubblico.

Allora a questo punto, siccome siamo qui anche in veste di responsabili non solo della tutela dei diritti dei cittadini ma anche della tutela della Carta costituzionale, alla quale più volte ci siamo richiamati sin dall'inizio di questa legislatura, rimaniamo sempre fedeli a questo principio. E sembra strano - lo ripeto per l'ennesima volta - che il principio della difesa della Carta costituzionale venga ribadito proprio da una parte politica che fino a qualche tempo addietro era considerata fuori dell'arco costituzionale. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.103/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.103, presentato dal senatore Bertoni, con le rettifiche che a tale emendamento sono state suggerite. E mi riferisco in particolare al fatto che la dizione «codice di procedura penale» deve intendersi: «codice di procedura civile».

BERTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signor Presidente, la modifica più esattamente è questa: «agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile», gli articoli, cioè, già richiamati nell'articolo 1. Per un errore di penna, purtroppo, l'articolo è stato citato male. Soggiungo, dato che ci sono, che per la verità sentir parlare di ipocrisia dal collega Stanzani Ghedini mi sembra esagerato. È gesuita lui, che vorrebbe tanto e non vota nemmeno questo: prevedere che chi ha acceduto alla carica di Governo non può conservarla se non rinuncia alla sua impresa. E non si tratta di un fatto di facciata; è una norma che può e che dovrà avere i suoi effetti, a danno di nessuno, a garanzia di tutti.

FIEROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIEROTTI. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia si astiene sull'emendamento 6.103, presentato dal senatore Bertoni. Avrei voluto poter dichiarare un voto favorevole se fosse stato accolto il subemendamento 6.103/1/1, da me presentato. Tuttavia, poichè nel suo impianto generale l'emendamento presentato dal senatore Bertoni è «migliorativo», riteniamo opportuno astenerci, anche se, come ha sottolineato il collega Pellegrino, dobbiamo ribadire che si tratta di una norma di facciata: lo ha detto lui; non lo stiamo affermando noi.

BERTONI. Io non l'ho detto, anzi l'ho negato adesso.

FIEROTTI. E infatti lo ha detto il senatore Pellegrino. Sicuramente, un consesso come il nostro dovrebbe dedicarsi a norme sostanziali che non siano di facciata.

NATALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NATALI. Signor Presidente, prendiamo atto del fatto che il dottor Bertoni, dopo aver parlato di codice di procedura penale, ha citato l'articolo 747 dello stesso, che non esiste, in quanto il codice di procedura penale finisce all'articolo 746; insieme con il relatore (e mi dispiaccio per lui) ha detto che l'errore era nel riferimento al codice di procedura penale invece che a quello di procedura civile. Peraltro, il codice di procedura civile, all'articolo 747, parla di successioni e non di questo. Solo l'articolo 737 ora corretto, alla terza fase, si inalvea nel pensiero di questa fattispecie? Qualcuno talvolta per non sbagliare citava in sede giudiziale gli articoli 1 e seguenti del codice, per cui vi rientrava. In questo caso è imprudente fare queste citazioni; bisogna essere molto accorti perchè così facendo ci si espone a brutte figure. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale)*.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole sull'emendamento 6.103, presentato dal senatore Bertoni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.103, presentato dal senatore Bertoni, interamente sostitutivo dell'articolo, con le correzioni apportate dal proponente e nel testo emendato.

È approvato.

I restanti emendamenti presentati sull'articolo 6 sono pertanto preclusi o assorbiti.

Come d'accordo, sospendiamo ora brevemente la discussione dei disegni di legge nn. 278, 758, 1082 e 1330 per passare al successivo punto all'ordine del giorno.

Discussione del documento:

(Doc. IV-bis, n. 18) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti dell'avvocato Carlo Fracanzani nella sua qualità di Ministro delle partecipazioni statali pro tempore

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-bis, n. 19, recante: «Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti dell'avvocato Carlo Fracanzani, nella sua qualità di Ministro delle partecipazioni statali *pro tempore*, per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (Abuso d'ufficio)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Chiedo al relatore, senatore Preioni, se intende intervenire.

PREIONI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta, limitandomi a ricordare che la Giunta propone il diniego dell'autorizzazione a procedere, deliberato a larga maggioranza, con un solo voto contrario.

PRESIDENTE. Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Fracanzani. Prima di porre ai voti la proposta di diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti dell'avvocato Fracanzani, ricordo che, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 8, del Regolamento, la proposta di diniego si intende respinta qualora non consegua il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, e cioè 163 voti.

Passiamo dunque alla votazione.

CONTESTABILE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE. Signor Presidente, voteremo sempre a favore del diniego dell'autorizzazione a procedere ogni qual volta la Giunta lo proporrà. Pertanto, anche questa volta voteremo contro l'autorizzazione a procedere.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dell'avvocato Carlo Francanzani.

I senatori che intendono negare l'autorizzazione a procedere, e quindi concordano con la proposta della Giunta, voteranno sì.

I senatori che intendono concedere l'autorizzazione a procedere voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

| | |
|---|-----|
| Senatori presenti | 214 |
| Senatori votanti | 213 |
| Maggioranza assoluta dei componenti del Senato | 163 |
| Favorevoli | 175 |
| Contrari | 25 |
| Astenuti | 13 |

Il Senato approva.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 278, 758, 1082 e 1330**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli 4 e 5 del testo unificato, precedentemente accantonati.

Riprendiamo l'esame dall'articolo 5:

Art. 5.***(Amministrazione fiduciaria di valori mobiliari)***

1. Entro trenta giorni dal giuramento, i titolari delle cariche di Governo conferiscono in amministrazione a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, le liquidità e i valori mobiliari quotati in qualsiasi mercato, per la parte che complessivamente eccede la somma di lire dieci miliardi che essi possiedono anche per interposta persona. Per i valori non quotati, i rispettivi titolari devono presentare, nel termine di cinque giorni dal giuramento, istanza di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, fatto salvo il diritto di recesso di eventuali altri soci. Il fiduciario può avvalersi delle società iscritte nell'albo tenuto

dalla CONSOB, a norma dell'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, per le operazioni a queste riservate dalla legislazione vigente. La durata del mandato fiduciario è pari a quella dell'incarico di Governo e il costo è a carico del patrimonio amministrato. Durante il mandato, il fiduciario ha piena autonomia di gestione, con l'obbligo di comportarsi con diligenza e correttezza, nell'interesse del patrimonio amministrato, e fornisce al collegio dei garanti di cui all'articolo 7 il rendiconto trimestrale del suo operato. Non può comunicare al mandante la natura degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati, acquisire il controllo di imprese di cui all'articolo 3, nè riacquistare i valori alienati ai sensi dell'articolo 6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottati i modelli contrattuali conformi alla disciplina recata nel presente articolo.

2. I titolari delle cariche di Governo non possono avere alcun contatto con il fiduciario, se non per il tramite del collegio dei garanti di cui all'articolo 7, ai quali è vietato di comunicare loro la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti operati dal fiduciario. I predetti titolari hanno tuttavia diritto di conoscere dai garanti, ogni sessanta giorni, il risultato economico complessivo della amministrazione fiduciaria, ricevendo il reddito del loro patrimonio, e possono revocare per giusta causa il mandato di amministrazione, con l'assenso del collegio dei garanti, affidandolo contestualmente ad altra società fiduciaria. Essi possono ricevere in denaro quote del capitale conferito in misura non superiore a lire un miliardo annuo. Possono disporre del capitale conferito esclusivamente per atti di liberalità e per investimenti non mobiliari.

3. Le somme e i valori indicati nei commi 1 e 2 sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

4. Se il titolare della carica di Governo non conferisce il mandato entro il termine di cui al comma 1, vi provvede d'ufficio il collegio dei garanti di cui all'articolo 7.

5. Il fiduciario e i garanti sono immediatamente revocati se informano il titolare della carica di Governo, anche per interposta persona, sulla natura degli investimenti e disinvestimenti operati. La CONSOB adotta i provvedimenti di revoca e applica loro una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il 10 e il 30 per cento del valore delle operazioni illecitamente rivelate.

6. Il collegio dei garanti di cui all'articolo 7, in caso di altre violazioni degli obblighi assunti dal fiduciario, lo diffida a desistere e a rimuoverne gli effetti, disponendo la revoca del mandato in caso di violazioni gravi o reiterate.

7. I contratti e gli altri atti compiuti dal fiduciario in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono nulli a ogni effetto.

Su questo articolo resta da esaminare il seguente emendamento:

Al comma 1, sesto periodo, sopprimere le seguenti parole: «nè riacquistare i valori alienati ai sensi dell'articolo 6».

Invito i presentatori ad illustrarlo.

D'ALÌ. Signor Presidente, questo emendamento mi sembra estremamente importante anche per verificare l'effettiva volontà dei proponenti della norma e dei sostenitori dell'alienazione forzata, che è stata approvata testè mediante l'accoglimento dell'articolo 6, e cosa ci sia dietro questa volontà. Quando si dice che il soggetto che ha alienato non può riacquistare i valori alienati ai sensi dell'articolo 6, è chiaro che si vuole penalizzare ancora una volta la libertà dell'individuo. Che si fosse costretti ad alienare, lo abbiamo già censurato, ma dobbiamo censurare doppiamente il fatto che chi aliena non può neanche riacquistare, una volta venuta meno la causa di incompatibilità.

Se, come diceva il senatore Pellegrino, questa è una incompatibilità che si basa non sull'attività personale ma sulla possidenza, se non è questo un esproprio proletario, qual è la definizione di esproprio proletario? Se non è una limitazione della libertà tutto il contenuto di questa legge, vorrei che mi si chiarisse che cosa significa limitare la libertà dei cittadini. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi vorrei pregare di attenuare il brusio; non è consentito.

Non è possibile che un senatore parli in queste condizioni. Prosegua pure, senatore D'Alì.

D'ALÌ. Tra l'altro, tecnicamente questo articolo è di assai difficile applicazione. Se noi infatti ci riferiamo alla possibilità che l'espropriato abbia dovuto alienare titoli quotati in Borsa, gli proibiamo la possibilità di tornare sul mercato azionario sugli stessi titoli. Sappiamo che il mercato azionario è regolato in modo particolare: la possibilità di agire in questo contesto prescinde dalla soggettività della possidenza dell'impresa. Quindi, mi sembra indispensabile approvare tale emendamento per dare una parvenza, ove mai una normativa di questo tipo la possa avere, di riacquisizione della completa libertà del cittadino espropriato ed ingabbiato solo perchè ha deciso di rendere un servizio alla collettività, assumendo l'onere di una carica di Governo.

PASSIGLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PASSIGLI. Signor Presidente, colleghi, credo che l'ultimo intervento non sia assolutamente condivisibile per due ordini di ragioni. In primo luogo, è errato nel presupposto, perchè la norma (il sesto periodo del comma 1 dell'articolo 5) si applica non al possessore delle azioni titolare di carica pubblica, bensì all'amministratore fiduciario. Il divieto di riacquisto non è per il titolare di carica pubblica - invito a leggere il testo della norma - bensì per l'amministratore fiduciario. Questa è la prima ragione per cui l'emendamento non ha senso; non possiamo certo dire,

da un lato, che l'amministratore fiduciario vende e che, dall'altro, può riacquistare quanto vende.

In secondo luogo, l'emendamento suggerisce che in realtà avremmo dovuto inserire nella norma un divieto di riacquisto, per un certo periodo di tempo, di quanto venduto anche per il titolare, una volta cessata la titolarità della carica pubblica. Chiunque abbia un minimo di esperienza circa gli strumenti dei mercati mobiliari oggi disponibili sa benissimo che attraverso un patto di riacquisto, cioè mediante uno degli strumenti disponibili sui mercati mobiliari, si può al momento stesso della cessione ipotizzare un riacquisto e quindi dar luogo ad una cessione totalmente fittizia.

Comunque, si tranquillizzi il presentatore dell'emendamento, perchè in realtà non è questa la *ratio* della legge. Sto dicendo che avremmo dovuto forse disciplinare la finta cessione e non lo abbiamo fatto; la legge in questo momento impone solo all'amministratore fiduciario di non riacquistare quanto sia stato obbligato a cedere, ma solo per il periodo dell'amministrazione fiduciaria.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASADEI MONTI, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario e va nel senso di quanto esposto dal senatore Passigli. Qui c'è una manifesta contraddittorietà che il testo unificato ha voluto eliminare, c'è un'aporia. Abbiamo stabilito con l'approvazione dell'articolo 6 che vi sono dei valori mobiliari che per la loro natura devono essere alienati, in quanto non possono stare nell'amministrazione fiduciaria; per la loro natura non basta il *blind trust*, ma occorre l'alienazione. Sarebbe allora assurdo, dopo che il titolare della carica, in forza della facoltà conferitagli dall'articolo 6, abbia alienato, che poi l'amministratore fiduciario riprenda i beni alienati e li metta nell'amministrazione fiduciaria: è una contraddizione.

Per chiarire definitivamente l'equivoco, ritengo che questa dichiarazione possa valere come *voluntas legislatoris*, come l'intento dei compilatori della norma di ribadire che non si tratta di un divieto imposto al titolare della carica di Governo. Non è un ulteriore balzello, una ulteriore limitazione per il titolare della carica di Governo, bensì un divieto per l'amministratore fiduciario che gestisce alcuni beni di riacquistare quelli che per altra via il titolare della carica ha venduto.

SCIVOLETTO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.112, presentato dal senatore Fierotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Dichiarazione degli incarichi e del patrimonio)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dichiarano al Presidente della Repubblica, entro cinque giorni dal giuramento, le funzioni, gli impieghi, le cariche e le attività esercitati, di cui all'articolo 2. La stessa dichiarazione è resa al Presidente del Consiglio dei ministri, nel medesimo termine, da parte dei Sottosegretari di Stato e dei Commissari straordinari di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Entro quaranta giorni dal giuramento, i titolari di cariche di Governo dichiarano, ai sensi del comma 1, nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla CONSOB, le attività imprenditoriali controllate ai sensi dell'articolo 3. Dichiarano inoltre i valori mobiliari posseduti, di cui all'articolo 5, fornendone dettagliata descrizione, indicando le società alle quali hanno affidato l'amministrazione ai sensi del medesimo articolo 5 e depositando copia del contratto di mandato.

3. Per le situazioni di cui agli articoli 2 e 3 che si realizzano dopo la nomina alla carica di Governo, i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal momento in cui si verificano le situazioni medesime.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - *(Dichiarazione incarichi e del patrimonio)*. - 1. Entro quaranta giorni dall'assunzione delle cariche pubbliche i titolari comunicano al Presidente del Collegio cui appartengono nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato:

- a) gli incarichi e le attività esercitate di cui all'articolo 2;
- b) le imprese controllate ai sensi dell'articolo 3;
- c) i valori mobiliari posseduti, anche tramite fiduciario o per interposta persona, per un valore, quotato in qualsiasi mercato, o stimato, eccedente la somma di cinquanta miliardi di lire, segnalando l'incarico di amministrazione fiduciaria conferito ai sensi dell'articolo 5.

2. L'Autorità garante accerta, esperita un'istruttoria sommaria, se le attività di impresa oggetto di comunicazione siano in concreto rilevanti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Con lo stesso provvedimento fissa il termine per il conferimento in amministrazione fiduciaria di cui all'articolo 5 della presente legge.»

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al Presidente della Repubblica», con le altre: «al Presidente della Camera di appartenenza, se parlamentari, ovvero al Presidente del Senato della Repubblica».

4.101 SALVATO, MARCHETTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al Presidente della Repubblica» con le altre: «al Presidente della Camera di appartenenza, se parlamentari, ovvero al Presidente del Senato della Repubblica».

4.106 FIEROTTI, LA LOGGIA, TERRACINI, D'ALI,
CONTESTAB'LE, BECCARIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «cinque» con l'altra: «trenta».

4.107 FIEROTTI, LA LOGGIA, TERRACINI, D'ALI,
CONTESTABILE, BECCARIA

All'emendamento 4.103, sopprimere le parole: «e di nominare il collegio dei garanti a norma dell'articolo 7, comma 1».

4.103/1 FIEROTTI, LA LOGGIA, TERRACINI, STANZANI
GHEDINI, D'ALI, CONTESTABILE, BECCARIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro dieci giorni dal giuramento, i titolari delle cariche di Governo dichiarano, ai sensi del comma 1, i patrimoni mobiliari posseduti e le attività imprenditoriali di cui all'articolo 5 e chiedono alla Corte di appello del luogo del loro domicilio di formare la rosa delle società fiduciarie a norma dell'articolo 5, comma 1-bis, e di nominare il collegio dei garanti a norma dell'articolo 7, comma 1».

4.103 TABLADINI

Al comma 2, primo periodo sostituire la parola: «quaranta», con l'altra: «dieci».

Conseguentemente, nel secondo periodo, dopo la parola: «indicando», inserire le seguenti: «entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, primo periodo».

4.100 IL RELATORE

Al comma 2, al secondo periodo, premettere le parole: «Entro lo stesso termine».

4.102 SALVATO, MARCHETTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il titolare della carica di Governo che rende una dichiarazione falsa o incompleta è punito con la reclusione fino a un anno e con l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni».

4.104

TABLADINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MARCHETTI. Signor Presidente, l'emendamento 4.101 concerne la dichiarazione degli incarichi e del patrimonio.

Secondo il testo attuale «il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dichiarano al Presidente della Repubblica, entro cinque giorni dal giuramento, le funzioni, gli impieghi, le cariche e le attività esercitate». Ci sembra veramente inopportuno che tale dichiarazione venga indirizzata al Presidente della Repubblica. Noi riteniamo che essa debba essere fatta al Presidente della Camera di appartenenza, se i titolari di cariche di Governo sono parlamentari, ovvero, se non lo sono, al Presidente del Senato della Repubblica, come avviene in altri casi analoghi per dichiarazioni o per procedure previste nei confronti di membri del Governo ove, appunto, questi non siano parlamentari.

Raccomando all'attenzione dell'Assemblea questo emendamento perchè ritengo che la Presidenza della Repubblica dovrebbe restare estranea a simili procedure.

L'emendamento 4.102 si dà invece per illustrato.

* CONTESTABILE. Signor Presidente, l'emendamento 4.105 nella prima parte solleva lo stesso problema posto dall'emendamento ora illustrato dal senatore Marchetti e la soluzione è identica a quella indicata dai colleghi firmatari dell'emendamento 4.101.

A noi sembra assolutamente inopportuno che il Presidente della Repubblica, che nel nostro quadro costituzionale e istituzionale ha una funzione *super partes*, venga coinvolto in una dichiarazione meramente formale, che comunque lo richiama a compiti, poteri, doveri e funzioni che non sono quelli a lui assegnati dalla Carta costituzionale.

Per questo motivo, invitiamo i colleghi a votare a favore dell'emendamento 4.105, che nella prima parte è assai simile all'emendamento 4.101, presentato dai colleghi Salvato e Marchetti.

Do per illustrati gli emendamenti 4.106, 4.107 e 4.103/1.

TABLADINI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 4.103, mentre per quanto concerne l'emendamento 4.104 è logico che ad un reato debba corrispondere una pena; e quella stabilita in tale proposta modificativa a noi sembra adeguata.

CASADEI MONTI, *relatore*. Signor Presidente, la prima parte dell'emendamento 4.100, da me presentato, intende ridurre da 40 a 10 giorni il termine di cui al comma 2 dell'articolo 4. Invece, la seconda parte diventa inutile, per cui la ritiro.

L'emendamento 4.110 concerne una norma tecnica di coordinamento che deve essere inserita alla fine del comma 2 dell'articolo 4 e ri-

prende la seconda parte dell'emendamento 4.103, presentato dal senatore Tabladini; perchè la prima parte, che originariamente era collegata alla soppressione dell'articolo 6, non è più sufficiente. Quindi, tale collegamento deve essere ripristinato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASADEI MONTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.105, perchè i termini in esso indicati non sono armonizzati con gli altri del testo. Inoltre, il comma 1 di tale emendamento, che fa riferimento all'assunzione delle cariche pubbliche, è assorbito da quanto previsto all'articolo 1. Invece, il comma 2, sempre di tale emendamento, è da considerarsi ripetitivo del comma 3 dell'emendamento 3.106.

Per quanto riguarda gli emendamenti 4.101 e 4.106, di contenuto identico, debbo ribadire quanto avevo già detto nella mia relazione, e cioè che il richiamo al Presidente della Repubblica non comporta l'attribuzione di nuovi compiti. Si tratta di una semplice comunicazione, affinché eventualmente il Capo dello Stato si attivi nell'ambito dei poteri già esistenti.

Però, a me sembra che, indipendentemente da questo, sia utile darne notizia anche ai Presidenti della Camera e del Senato. Quindi, sarei favorevole all'emendamento qualora fosse inteso in senso aggiuntivo e non sostitutivo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.107 e sull'emendamento 4.103/1.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.103, esso va a mio parere diviso in due parti. La prima, dall'inizio fino alle parole «all'articolo 5» era coordinata con altri emendamenti del senatore Tabladini, in particolare con la soppressione dell'articolo 6. Dal momento tuttavia che l'articolo 6 è stato mantenuto sono contrario alla prima parte dell'emendamento, di cui chiedo il ritiro. La seconda parte è assai importante poichè rappresenta un collegamento con l'istituto che abbiamo inserito, tuttavia essa è già oggetto di un emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, alla luce delle considerazioni svolte dal relatore, intende ritirare la seconda parte dell'emendamento?

TABLADINI. Signor Presidente, a questo punto, se il relatore conferma l'esistenza di questo collegamento, preferisco ritirare l'intero emendamento.

CASADEI MONTI, relatore. Lo confermo: secondo me esiste.

Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 4.102 così come sull'emendamento 4.104.

SCIVOLETTO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.105, così come sugli emendamenti 4.101 e 4.106, identici tra loro, e sull'emendamento 4.107.

Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento 4.100 esprimo parere favorevole, essendo stata ritirata la seconda parte; il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 4.102 e 4.110, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento 4.104.

PRESIDENTE. Dato che l'emendamento 4.103 è stato ritirato, si intende decaduto il subemendamento 4.103/1.

Metto ai voti l'emendamento 4.105, presentato dal senatore Fierotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.101, identico all'emendamento 4.106. La senatrice Salvato ha inteso la richiesta del relatore?

* **SALVATO.** Signor Presidente, non intendo assolutamente aderire alla richiesta del relatore di modificare questo emendamento, anzi vorrei che il relatore ed il rappresentante del Governo riflettessero in modo serio nella questione. Il relatore però non ascolta, quindi...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la prego di ascoltare la senatrice Salvato che le sta rivolgendo una sollecitazione.

* **SALVATO.** Prego il relatore di scusarmi, ma essendo questo un problema molto delicato, vorrei che prestasse ascolto alle mie parole perchè francamente non ho capito la ragione vera della reazione al nostro emendamento.

Con questo articolo, così come formulato, a mio avviso andiamo anche incontro a possibili obiezioni di costituzionalità. La nostra Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica dei compiti molto precisi che, per quanto riguarda la questione del Governo, si muovono entro limiti che tutti quanti ben conosciamo. Con questo articolo, così formulato, prevedendo che la relazione, come da lei proposto, viene presentata al Presidente della Repubblica, attribuiamo a quest'ultimo un potere in più, un potere del quale in questo momento non è neanche possibile prevederne gli eventuali contenuti in quanto, in realtà, non si tratta soltanto di una formalità; viene presentata una documentazione che chiaramente non è fine a se stessa, ma tale ad esempio da dover corrispondere al vero, rispetto alla quale possono derivare delle conseguenze.

Cosa deve fare il Presidente della Repubblica? Si nomina una commissione di controllori? Ma se la dichiarazione non è rispondente al vero, cosa deve fare il Presidente della Repubblica? Toglie lui la fiducia a questo Governo o mette in moto da solo i meccanismi per giungere alla conseguenze già stabilite e votate in altre parti della legge stessa?

Vorrei che il relatore ma anche, ed innanzi tutto, il rappresentante del Governo riflettessero di più rispetto ad un emendamento come quello che noi abbiamo proposto per rimanere dentro l'alveo della Costituzione. Stiamo approvando una norma che, a mio avviso, all'indomani della promulgazione della legge, può essere sollevata davanti alla Corte costituzionale. Stiamo attenti! Tra l'altro, non lo vogliamo, ma se inten-

dessimo dare questo potere in più al Presidente della Repubblica, allora dovremmo inserire questa norma all'interno delle procedure previste per modifiche costituzionali; invece, stiamo esaminando una legge che non è di natura costituzionale. Quindi, chiedo al relatore di riflettere e di aderire alla nostra proposta, cambiando il suo parere.

FIEROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIEROTTI. Anch'io, signor Presidente, chiedo una riflessione sull'argomento. Lo abbiamo già fatto tante altre volte, ma mi pare che poi non si sia arrivati a delle conclusioni valide. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*). Condivido e sottoscrivo in pieno le parole della senatrice Salvato e d'altra parte l'emendamento 4.106, da noi presentato, è identico all'emendamento 4.101. Quanto sto dunque dicendo adesso vale anche come dichiarazione di voto su entrambi.

Il testo prevede un obbligo di denuncia degli incarichi svolti e del patrimonio posseduto, anche per interposta persona, dal Presidente del Consiglio nei confronti del Presidente della Repubblica. Nella relazione di minoranza da me predisposta (che è agli atti dell'Aula e che era stata presa in considerazione, poichè si era detto che alcune delle osservazioni di ordine costituzionale in essa svolte avevano effettivamente un fondamento giuridico) avevo fatto presente che: «Tale previsione non considera la circostanza che, essendo nel nostro ordinamento il Presidente della Repubblica organo neutro ed imparziale, qualunque intervento, anche semplicemente di impulso, in un procedimento volto a far valere l'incompatibilità di un soggetto facente parte del Governo, da un lato, suonerebbe come alterazione degli equilibri politici»; - per le considerazioni espresse in modo egregio dalla collega Salvato - «dall'altro, contrasterebbe con la neutralità e l'imparzialità che è connaturata alla posizione istituzionale» del Presidente della Repubblica. E le stesse osservazioni sono state ribadite dal collega Contestabile al momento in cui l'emendamento 4.106 è stato illustrato.

Ancora una volta chiederei allora al relatore di riflettere su quest'argomento perchè effettivamente noi inseriremmo all'interno del provvedimento che stiamo approvando alcune norme di sostanziale modifica della Carta costituzionale. Si darebbero infatti al Presidente della Repubblica alcune funzioni diverse da quelle che attualmente gli sono affidate, con le conseguenze che vi sono state illustrate in modo egregio.

Quanto sto dicendo tenta di migliorare, per quanto possibile, il testo del provvedimento. Se poi questo testo viene presentato esclusivamente per una questione di facciata o perchè in ogni caso si doveva fare una legge e la si è fatta, in modo affrettato e senza tener conto di tutte le conseguenze che possono scaturire dalla sua applicazione, allora il discorso è diverso; tanto vale non parlare più e non intervenire. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

Quindi pregherei ancora una volta di riflettere su quest'argomento e in ogni caso preannuncio il mio voto favorevole sugli emendamenti 4.101 e 4.106.

PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, visto che qui sono anche in corso comunicazioni interpersonali, io sono favorevole all'emendamento della senatrice Salvato. Cerchiamo soltanto di dare una formulazione che ci paia tecnicamente più corretta e per questo - se lei me lo consente - do la parola al senatore Villone.

VILLONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VILLONE. Con il consenso del senatore Pasquino, oltre che della Presidenza, suggerirei al relatore e ai proponenti degli emendamenti di prendere in considerazione una formulazione di questo tipo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministri dichiarano al Presidente della Camera di appartenenza, se parlamentari, ovvero al Presidente del Senato della Repubblica, che ne danno comunicazione al Capo dello Stato entro cinque giorni dal giuramento...».

MARCHETTI. Non ha senso. Ma dove le andate a pescare queste cose?

VILLONE. Dico questo perchè, cogliendo il senso delle considerazioni che sono state svolte, mi permetto di aggiungere che mi sembrerebbe anche improprio escludere il Capo dello Stato dalla piena conoscenza della vicenda. Infatti, il Presidente della Repubblica, che è pur sempre il soggetto costituzionalmente investito del potere di nomina, verrebbe reso destinatario di una ufficiale comunicazione da parte del Presidente della Camera di appartenenza, ovvero del Presidente del Senato, secondo la formulazione indicata.

PRESIDENTE. Senatrice Salvato e senatore Fierotti, accogliete la proposta di integrazione formulata dal senatore Villone agli emendamenti 4.101 e 4.106, di contenuto identico, da voi presentati?

* SALVATO. Signor Presidente, ho inteso la proposta di modifica, ma francamente non ne capisco il senso. I rilievi che ho mosso o sono tali da suscitare preoccupazioni di natura costituzionale in ognuno di noi (e se sono tali la formulazione deve essere secca, così come noi l'abbiamo proposta), oppure sono sbagliati, nel qual caso ce lo si dica. Poichè non ritengo che ciò possa essere possibile, non capisco il rinvio al Presidente della Repubblica. Con la formulazione indicata si incorre di nuovo nelle considerazioni che ho svolto precedentemente. Una comunicazione, che ha certamente una sua formalizzazione, fatta dai due Presidenti del Senato e della Camera al Presidente della Repubblica non è abitualmente prevista per iscritto in una legge. Tale comunicazione ha una sua rilevanza, ma comunque non è prevista per iscritto in una legge e non cambia la natura, il ruolo, i limiti e i poteri dei Presidenti della Camera e

del Senato e del Presidente della Repubblica, nè tanto meno incide nel rapporto tra Governo e Parlamento. Qualora tale previsione venisse scritta in una legge assumerebbe altra natura. Pertanto, in modo sincero, invito i colleghi a fare questa riflessione e ad accogliere queste osservazioni. Certamente i Presidenti di Camera e Senato comunicheranno al Presidente della Repubblica, ma non possiamo introdurre tale previsione nel provvedimento.

FIEROTTI. Signor Presidente, mi riporto integralmente alle conclusioni della senatrice Salvato, che condivido.

PRESIDENTE. Prendiamo atto del fatto che la senatrice Salvato e il senatore Fierotti non accolgono la proposta di modifica degli emendamenti 4.101 e 4.106, di contenuto identico, formulata dal senatore Villone.

CASADEI MONTI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASADEI MONTI, relatore. Signor Presidente, faccio mia la proposta mediatrice formulata dal senatore Villone. Ribadisco nel contempo che non vi era mai stata l'intenzione di attribuire nuove funzioni al Presidente della Repubblica. Il capo dello Stato era stato indicato come destinatario di queste comunicazioni in quanto soggetto che ha ricevuto il giuramento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di attivarne non poteri di ordine giuridico, ma di vigilanza. Quindi, trattandosi di poteri di vigilanza, non vi è nulla di nuovo in ordine al rispetto della legge. Mi rendo però conto (e in questo senso accolgo le obiezioni della senatrice Salvato) che la norma potrebbe anche prestarsi a interpretazioni di questo genere e potrebbe essere pericolosa.

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

(Segue **CASADEI MONTI, relatore**). Il richiamo ai Presidenti delle Camere come destinatari principali della norma mi sembra che rimetta correttamente le cose a posto. Ritengo inoltre che la ulteriore comunicazione al Presidente della Repubblica non possa assolutamente essere intesa come esercizio di nuove funzioni.

In questo senso faccio mia la proposta del senatore Villone, che formalizzo nel seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «al Presidente della Repubblica» con le seguenti: «al Presidente della Camera di appartenenza, se parlamentari, ovvero al Presidente del Senato della Repubblica, che ne dà comunicazione al Capo dello Stato.»

PRESIDENTE. Sospendiamo momentaneamente la discussione per dare conto delle determinazioni assunte dai Capigruppo.

Sul lavori del Senato

PRESIDENTE. Devo dare all'Assemblea comunicazione dell'esito della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si è conclusa poco fa.

È stato deliberato il calendario dei lavori per le prossime due settimane. Nell'approvare il calendario, si è convenuto sull'opportunità, in particolare per quanto riguarda il provvedimento sulle pensioni e il suo prevedibile arrivo al Senato (visto che è annunciata, da parte del Governo, l'intenzione di porre la questione di fiducia alla Camera), di considerare il calendario che oggi è stato deciso sottoponibile a modifiche e integrazioni che si renderebbero o si renderanno necessarie in seguito all'arrivo al Senato del provvedimento sulle pensioni. Pertanto, considerate questo calendario ampiamente provvisorio e soggetto a modifiche, in particolare in relazione a questo aspetto.

Il calendario proposto, comunque, prevede l'esame dei decreti-legge in scadenza, la discussione della legge comunitaria, il provvedimento su Asinara e su Pianosa e la discussione dei disegni di legge sull'impatto ambientale, sulla rottamazione, sull'ammasso dei prodotti agricoli e sull'EIMA.

Ricordo che avrà un particolare rilievo la trattazione che avverrà, a partire da martedì 25 luglio, prevedendo indicativamente il voto per mercoledì 26 luglio, del disegno di legge sull'assestamento del bilancio per il 1995. È anche previsto l'esame del rendiconto per il 1994. Ricordo che sarà necessaria la presenza del numero legale per questi due provvedimenti.

Inoltre, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito di discutere le mozioni sulle carni di qualità, sui trasporti e sull'Alenia nel corso della settimana dal 25 al 27 luglio.

Infine, è stato convenuto che la seduta odierna sarà sospesa all'orario previsto, quindi alle ore 13,30, e riprenderà alle ore 18 per consentire la definizione degli argomenti che sono all'ordine del giorno di oggi, in particolare con riferimento al conflitto di interessi e al decreto sulla sanità.

Queste sono le comunicazioni che riguardano il calendario. Come ho detto, è un calendario ampiamente soggetto a possibili modifiche in relazione all'arrivo previsto per la prossima settimana del provvedimento sulle pensioni.

La seduta odierna, pertanto, verrà sospesa alle ore 13,30 per riprendere alle ore 18.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato fino all'inizio delle ferie estive.

- Disegno di legge n. 923 - Asinara e Pianosa
- Disegno di legge n. 259 e connessi - Impatto ambientale
- Disegno di legge n. 744 - Rottamazione
- Disegno di legge n. 715 - Ammasso prodotti agricoli
- Disegno di legge n. 1814 - EIMA
- Disegno di legge n. 1910 - Assestamento
- Disegno di legge n. 1911 - Rendiconto

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 18 al 27 luglio 1995.

| | | | | |
|-----------|----|--------|----------------------------|---|
| Martedì | 18 | luglio | (antimeridiana) (h. 10) | - Disegno di legge n. 1600 - Legge comunitaria (Approvato dalla Camera dei deputati) |
| Mercoledì | 19 | " | (antimeridiana) (h. 10) | - Disegno di legge n. 1826 - Decreto-legge n. 225 sui commissariati del Governo (Presentato al Senato - scade il 9 agosto 1995) |
| Giovedì | 20 | " | (antimeridiana) (h. 10) | - Disegno di legge n. 1875 - Decreto-legge n. 238 sul processo civile (Presentato al Senato - scade il 21 agosto 1995) |
| " | 20 | " | (pomeridiana) (h. 17) | - Disegno di legge n. 923 - Asinara e Pianosa |
| | | | | - Disegno di legge n. 259 e connessi - Impatto ambientale |
| | | | | - Disegno di legge n. 744 - Rottamazione |
| | | | | - Disegno di legge n. 715 - Ammasso prodotti agricoli |
| | | | | - Disegno di legge n. 1814 - EIMA |

Il calendario potrà essere integrato con l'esame dei decreti-legge definiti in Commissione.

| | | | | |
|-----------|----|--------|-------------------------------------|--|
| | | | | - Disegno di legge n. 1910 - Assestamento per il 1995 (<i>voto con la presenza del numero legale</i>) |
| | | | | - Disegno di legge n. 1911 - Rendiconto per il 1994 (<i>voto con la presenza del numero legale</i>) |
| Martedì | 25 | luglio | (<i>antimeridiana</i>) (h. 10) | - Disegno di legge n. 1903 - Decreto-legge n. 249 sui Centri di assistenza fiscale (<i>Presentato al Senato - scade il 28 agosto 1995</i>) |
| Mercoledì | 26 | " | (<i>antimeridiana</i>) (h. 10) | - Disegno di legge n. 1904 - Decreto-legge n. 250 in materia tributaria (<i>Presentato al Senato - scade il 28 agosto 1995</i>) |
| Giovedì | 27 | " | (<i>antimeridiana</i>) (h. 10) | - Disegno di legge n. 1905 - Decreto-legge n. 251 sulle gestioni aeroportuali (<i>Presentato al Senato - scade il 28 agosto 1995</i>) |
| " | 27 | " | (<i>pomeridiana</i>) (h. 17) | - Mozione n. 98 sulle carni di qualità |
| | | | | - Mozione Alenia |
| | | | | - Mozione trasporti |
| | | | | - Seguito dei disegni di legge nn. 193 e 759 |
| | | | | - Molestie sessuali nei luoghi di lavoro |

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 278, 758, 1082 e 1330**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei disegni di legge in titolo, precedentemente sospesa. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 4.101, identico all'emendamento 4.106.

NATALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NATALI. Signor Presidente, mi pare che i rilievi posti dalla senatrice Salvato e dal senatore Fierotti siano puntualissimi e non siano scalfiti in alcuna maniera dalle controsservazioni mosse nei loro confronti. Che il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dichiarino la loro posizione... (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Vi invito ad un po' di silenzio. Non è necessario ascoltare la dichiarazione di voto del senatore Natali ma è necessario consentirgli di esporre quello che desidera dire senza essere troppo disturbato.

* **NATALI.** Che le dichiarazioni siano fatte ai Presidenti delle rispettive Camere, dai deputati al Presidente della Camera e dai senatori al Presidente del Senato, mi pare giusto; ma interessare di questo, come un notiziario di seconda serata, il Presidente della Repubblica non ha senso perchè sarebbe una comunicazione pura e semplice, di nessun conto. Peraltro noto in questo articolo che si parla di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministri, ma non, ad esempio, di Sottosegretari, i quali sarebbero esenti. Questa è la notazione che desidero fare.

Condivido il parere espresso dalla senatrice Salvato e dal senatore Fierotti e sono in contrasto con quello esposto dal relatore, perchè mi pare opportuno, non congeniale, contraddittorio, illogico, nonchè senza senso. Concludo annunciando il mio voto favorevole a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dalla senatrice Salvato e dal senatore Marchetti, identico all'emendamento 4.106, presentato dal senatore Fierotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1000, presentato dal relatore, di cui è stata data precedentemente lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.107, presentato dal senatore Fierotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.100, che rimane in vita soltanto per la prima parte, laddove si dice di sostituire la parola «quaranta», con l'altra «dieci».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dalla senatrice Salvato e dal senatore Marchetti.

È approvato.

Invito il senatore segretario da dare lettura del seguente emendamento, testè presentato dal relatore.

CAMPUS, segretario:

Al comma 2 dopo le parole: «dettagliata descrizione» inserire le seguenti: «chiedono alla Corte di appello del luogo del loro domicilio di formare la rosa della società fiduciarie a norma dell'articolo 5, comma 1-bis, e di nominare il collegio dei garanti di cui all'articolo 7, comma 1, e sostituire la parola: «indicando» con: «e indicano».

4.110 (Nuovo testo)

IL RELATORE

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.110, presentato dal relatore, nel nuovo testo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.104.

NATALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NATALI. Signor Presidente, sono sfavorevole all'emendamento 4.104.

Il senatore Tabladini, che concepisce le punizioni, è molto tollerante verso un pubblico ufficiale che dichiara il falso perchè lo porterebbe a dover subire una reclusione fino al massimo di un anno quando il codice penale è meno tenue, perchè prevede con la reclusione da un minimo di uno a un massimo di cinque anni.

Qualora approvassimo l'emendamento in esame, svaluteremmo queste disposizioni, diremmo che un pubblico ufficiale di questa natura, di questa entità, di questa levatura, di questa colossalità consumerebbe un reato di falso anch'esso, perchè falso sarebbe e verrebbe sanzionato, ma verrebbe punito così, quasi col perdono, perchè se la caverebbe soltanto con una sanzione al massimo di un anno di reclusione. Ciò mi sembra veramente incoerente, inaccettabile e illogico.

Invito pertanto il senatore Tabladini, prima di presentare simili emendamenti, a vedere un pò il codice penale, ad erudirsi bene senza arrivare a simili conclusioni che sono di per sè inaccettabili, perchè sono svalutative.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, intendo associarmi alle considerazioni fatte dal collega Natali indicando come spesso si voglia passare per rigorosi e in realtà si approvano norme che, rispetto a quanto già prevede la legge, sono agevolative per chi commette una irregolarità. Bisognerebbe riflettere prima di proporre norme con l'intenzione di essere rigorosi di facciata e non di sostanza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.104, presentato dal senatore Tabladini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Sospendiamo ora la discussione dei disegni di legge nn. 278, 758, 1082 e 1330 e passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno.

Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1916) Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, comma 2, della Costituzione nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria».

Ricordo che nel corso della seduta di ieri, 11 luglio, la prima Commissione permanente ha espresso parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti previsti dal citato articolo del Regolamento, ad esclusione dell'articolo 1, commi 8 e 9.

Conseguentemente l'Assemblea dovrà pronunciarsi sul parere contrario riguardante i commi 8 e 9 dell'articolo 1 del decreto-legge.

La votazione avverrà con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, ai sensi del citato articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Ho facoltà di parlare il relatore, senatore Magliozzi, per illustrare il parere espresso dalla 1ª Commissione.

MAGLIOZZI, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto riportato nella relazione.

PRESIDENTE. Ricordo che sulle conclusioni della 1ª Commissione può prendere la parola un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, colleghe e colleghi, la 1ª Commissione ha ritenuto non sussistere i requisiti previsti dalla Costituzione e dalla legislazione vigente per i commi 8 e 9 dell'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame. Ritorna la *vexata quaestio* della reale urgenza e della reale necessità dei decreti-legge e del loro contenuto.

Il nostro Gruppo concorda con la valutazione espressa dalla 1ª Commissione, la quale non ha ritenuto sussistere tali requisiti di necessità, non già perchè si vogliano negare al personale penitenziario miglioramenti riguardanti gli asili nido o la mensa, ma perchè ritiene inopportuno, inadeguato e soprattutto incostituzionale, con riferimento all'articolo 77 della Costituzione, l'uso del decreto-legge, limitatamente a questi due commi.

Per quanto riguarda invece il decreto-legge nel suo insieme, esso a nostro parere è necessario ed opportuno.

In conclusione, vorrei aggiungere una riflessione, che può anche essere giudicata come una battuta; d'altro canto, penso che anche l'ambiente me lo consenta. Effettivamente, è necessario incrementare l'organico degli agenti di custodia; e ci auguriamo che tra i custoditi possa in tempi brevi esserci anche un tal Bettino Craxi.

BERTONI. Senatore Speroni, bravo!

MARRA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARRA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, la discussione si è svolta esclusivamente sui punti sui quali la Commissione affari costituzionali ha espresso parere contrario.

Vorrei comunque ricordare, per i profili più generali attinenti ai presupposti di urgenza del decreto-legge nel suo complesso, che esso prevede un aumento dell'organico degli agenti ed assistenti di polizia penitenziaria e modalità di reclutamento straordinario a carattere temporaneo, al fine di consentire una rapida copertura di tutte le vacanze organiche ricomprese nella qualifica iniziale salvo successivo riassorbimento, anche quelle che potranno determinarsi nel periodo preso in considerazione nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori. Questo reclutamento straordinario, oltre ad essere temporaneo, è altresì concorrente rispetto a quello ordinario in atto attraverso un concorso in via di espletamento per 1.220 posti nella qualifica iniziale del Corpo. Viene quindi pienamente salvaguardato questo concorso, destinato a coprire vacanze organiche già esistenti, in relazione alla precedente consistenza.

La ragione di questa rilevante e urgente immissione di nuovi elementi nel Corpo della polizia penitenziaria si giustifica sia in relazione all'assunzione in via integrale a partire dal gennaio 1996 del servizio di traduzione dei detenuti, oggi assicurato dall'Arma dei carabinieri, sia in relazione all'urgente necessità derivante dall'apertura di nuovi istituti penitenziari da tempo pronti per essere impiegati, la cui piena utilizzazione è impedita proprio dalle carenze di personale.

Non mi soffermo ulteriormente sulle finalità generali del provvedimento, anche se vorrei qui fugare alcuni dubbi che erano sorti in Commissione circa il riferimento alla tabella organica allegata al decreto delegato del 1995. Quella tabella non modifica la consistenza complessiva dell'organico, potendo solo intervenire, in forza della legge di delega,

sulla redistribuzione dei posti fra le varie qualifiche e i vari ruoli. Quindi, non si può ritenere che il Governo si sia accorto solo dopo l'emanazione di quel decreto delegato che vi fossero delle carenze organiche in materia di polizia penitenziaria.

Circa i commi 8 e 9 dell'articolo 1, essi non sono certo attinenti al problema dell'organico e del reclutamento, ma risolvono contenziosi interpretativi che hanno inciso negativamente sulla funzionalità di servizi per il personale, quali la mensa e gli asili nido, e quindi anche sulla serenità ed efficienza del servizio prestato dal personale.

Il Governo si permette di insistere in particolare sul comma 9, affinché non restino dubbi sulla possibilità di ricorrere ad apposite convenzioni per l'apprestamento di asili nido; che tra l'altro può essere fonte di risparmi per il bilancio dello Stato.

Lo stesso comma 8, che riguarda la definizione in senso restrittivo degli oneri relativi al servizio mensa per il solo personale amministrativo per ragioni di omogeneità con il restante personale civile delle altre pubbliche amministrazioni, può comportare risparmi per l'Erario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del parere contrario espresso dalla 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente all'articolo 1, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 269.

I senatori che approvano il parere contrario voteranno sì. I senatori che non approvano il parere contrario voteranno no. I senatori che intendono astenersi si pronunceranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Una nuova deliberazione avverrà alla ripresa dei lavori, prevista per oggi alle ore 18.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 13,35, è ripresa alle ore 18).

Presidenza del vice presidente PINTO

Sull'ordine dei lavori

REGIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REGIS. Signor Presidente, ben poche volte durante questa legislatura la seduta antimeridiana è proseguita nel pomeriggio e solo per motivi abbastanza importanti. L'inizio della seduta pomeridiana è stato sempre fissato tra le ore 16,30 le ore 17; oggi si inizia alle 18 e proprio per oggi è stato indetto un incontro tra deputati e senatori per discutere importanti iniziative che portino alla restituzione, al parlamentare, del suo ruolo costituzionale di legislatore, del quale è stato espropriato.

Ormai il parlamentare è ridotto a poco più di un burattino alzano, che ratifica decreti e che non fa altro che attuare decisioni prese in altra sede. Le grandi scelte istituzionali vengono fatte nelle segreterie dei partiti o, peggio, nei salotti buoni della politica. Già nei giorni scorsi, dopo che erano giunte a destinazione 950 lettere inviate ad altrettanti colleghi di Camera e Senato, sono cominciate a circolare voci che invitavano noi *paria* del Parlamento a disertare questo incontro, ma molto più forti erano i consensi dei colleghi che invitavano a non desistere dall'iniziativa. Poichè, come ha detto un grande vecchio della politica passata, presente e, natura permettendo, forse anche futura, a pensar male si fa peccato ma si azzecca quasi sempre, non vorrei che la convocazione odierna non fosse estranea agli inviti al boicottaggio. Poichè però non voglio essere responsabile di eventuali diserzioni di questa seduta, chiedo ai colleghi che, pur aderendo all'iniziativa, non intendano lasciare i lavori del Senato, di scrivere due righe di conferma.

PRESIDENTE. Senatore Regis, io ho preso buona nota della sua esposizione. Desideravo però dire a lei e, attraverso lei, anche ai colleghi che la decisione di sospendere la seduta alle 13,30 e di riprenderla alle ore 18 è nata da una decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, i quali si sono resi conto che la natura particolare della giornata, onerosa rispetto all'ordine del giorno, consentiva questa eccezione.

D'altra parte, l'idea di fissare la seduta alle ore 18 è nata dalla considerazione ulteriore di dare modo alle Commissioni, convocate per il primo pomeriggio, di ultimare, come mi auguro sia avvenuto, i propri lavori entro la giornata. Speriamo che tutto questo non abbia a ripetersi, cioè che non si verificchino le condizioni che inducano ad alterare il lavoro già delineato nell'ordine del giorno della seduta.

**Per una più sollecita risposta del Governo
alle interpellanze ed interrogazioni presentate**

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERUZZOTTI. Signor Presidente, vorrei evidenziare una problematica che è già stata richiamata in quest'Aula, l'ultimo in ordine di tempo è stato il senatore Manconi. Mi riferisco alle interrogazioni che i parlamentari svolgono nell'ambito del proprio mandato. Mi risulta che vi siano interrogazioni che non hanno risposta da oltre un anno.

Poichè rientra nel mandato parlamentare sollecitare risposte alle interrogazioni (che possono essere di carattere generale, ma possono anche essere inerenti a questioni altamente importanti per lo sviluppo del paese), ritengo doveroso che questa Presidenza si faccia tramite presso i vari Ministeri, perchè i parlamentari non tollerano più che non siano date risposte alle interrogazioni.

In caso contrario, valuteremo la possibilità di denunciare per omissioni di atti di ufficio quegli organismi che non risponderanno in tempo abbastanza celere alle nostre interrogazioni. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord e Progressisti-Federativo).*

PRESIDENTE. Desidero assicurare anche a lei, senatore Peruzzotti, che la Presidenza ha a cuore questo problema. Ha già svolto nei giorni scorsi iniziative perchè siano puntuali le risposte del Governo alle interrogazioni dei parlamentari. Aggiungo però che il numero delle interrogazioni è notevole. La prossima settimana vi saranno sedute dedicate, per l'appunto, allo svolgimento di interrogazioni.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 278, 758, 1082 e 1330

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei disegni di legge nn. 258, 758, 1082 e 1330. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato predisposto dalla 1ª Commissione.

Ricordo che questa mattina sono stati approvati gli articoli 3, 4, 5 e 6 del provvedimento, nel testo emendato dall'Assemblea.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Collegi dei garanti)

1. Le funzioni di garanzia previste nell'articolo 5 sono svolte, per ciascuna delle amministrazioni fiduciarie di cui al medesimo articolo 5, da un collegio costituito da tre garanti, di cui due nominati dalla CONSOB e uno dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, avuto riguardo alla specificità del patrimonio dichiarato.

2. Nessuno può far parte di più di un collegio. La misura dei compensi da corrispondere ai garanti è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Funzioni di garanzia*). - 1. Le funzioni di garanzia previste dall'articolo 5 sono svolte, per ciascuna delle amministrazioni fiduciarie di cui al medesimo articolo 5, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

7.101 FIEROTTI, LA LOGGIA, TERRACINI, D'ALI,
CONTESTABILE, BECCARIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «di cui due nominati dalla CONSOB» fino alla fine del comma, con le altre: «nominati dalla Corte di appello nel procedimento di cui all'articolo 5, comma 1-bis, su una rosa di quattro indicati dalla CONSOB e di due nominati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, avuto riguardo alla specificità del patrimonio dichiarato».

7.100 TABLADINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «...di cui due nominati dalla CONSOB» fino alla fine del comma, con le altre: «...nominati dalla Corte di appello nel procedimento di cui all'articolo 5, comma 1-bis, su una rosa di quattro indicati dalla CONSOB e di due nominati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, avuto riguardo alla specificità del patrimonio dichiarato».

7.102 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FIEROTTI. L'emendamento 7.101 si illustra da sè.

TABLADINI. Signor Presidente, l'emendamento 7.100, identico al successivo emendamento 7.102 del relatore, è abbastanza chiaro e si illustra da sè.

CASADEI MONTI, *relatore*. Anch'io ritengo che l'emendamento 7.102 si illustri da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASADEI MONTI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.101 e parere favorevole sull'emendamento 7.100, identico al 7.102.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è contrario sugli emendamenti 7.101 e 7.100.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.101.

Verifica del numero legale

ZACCAGNA. Chiedo la verifica del numero legale, a nome del prescritto numero di senatori.

PRESIDENTE. Invito i senatori che appoggiano la richiesta di verifica del numero legale a far constatare la loro presenza mediante alzata di mano.

(La richiesta risulta appoggiata).

Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata una richiesta di verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

BARBIERI. Sono riunite le Commissioni. Ad esempio, non c'è nessun collega della 1ª Commissione.

BONAVITA. Anche l'Antimafia è riunita.

TABLADINI. Signor Presidente, le chiederei di accertare che tutte le Commissioni sono state sconvocate.

PRESIDENTE. Onorevole Tabladini, questo accertamento è già stato espletato dalla Presidenza, che ha accertato che l'ultima Commissione in attività ha terminato i propri lavori pochi minuti dopo le ore 18. Ecco perchè attenderò qualche minuto perchè i colleghi provenienti dalle Commissioni possano raggiungere l'Aula.

DI ORIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI ORIO. Signor Presidente, mi risulta che è riunita in questo momento nella sala Cavour la Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie, che ha come ospite il professor Mandelli. La pregherei di accertarsene.

PRESIDENTE. Lo accerteremo e chiederemo la sospensione dei lavori della Commissione.

ZACCAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Signor Presidente, mi pare che il Regolamento dica che deve essere accertato il numero dei presenti in Aula. È logico che venga utilizzato tutto il tempo necessario a tale accertamento, ma non si possono cercare tutti i senatori presenti nei palazzi.

PRESIDENTE. Senatore Zaccagna, quando però alla Presidenza viene fatto rilevare che alcune Commissioni alle ore 18 ancora svolgevano i propri lavori, è compito e dovere del Presidente attendere che coloro che hanno partecipato ai lavori in Commissione possano raggiungere l'Aula. Dato che poi mi si dice che è ancora in corso la Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie, allora io devo chiederne la sconvocazione e devo consentire ai colleghi che ora sono nella sala Cavour di raggiungere l'Aula.

ZACCAGNA. Signor Presidente, questa mi sembra un'interpretazione del Regolamento; sarà forse la prassi parlamentare, però non mi risulta che sia dettata dal Regolamento. *(Brusio in Aula)*.

PRESIDENTE. È un'interpretazione costante.
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 19,15.

(La seduta, sospesa alle ore 18,15, è ripresa alle ore 19,15).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 278, 758, 1082 e 1330**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.101.

Verifica del numero legale

ZACCAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale. *(Applausi ironici e commenti dal Gruppo Progressisti-Federativo)*.

BONAVITA. Bravo!

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. Occorre infatti prendere nota anche dei colleghi che appoggiano la richiesta, perchè sono poi obbligati a far constatare la loro presenza. *(Commenti delle senatrici Barbieri e Briccarello)*. *(La richiesta risulta appoggiata)*.

BRICCARELLO. Signor Presidente, volevo chiedere, se possibile, l'inversione dell'ordine del giorno. *(Commenti dal Gruppo Progressisti-Federativo)*.

BARBIERI. Non se ne parla nemmeno!

PRESIDENTE. Senatrice Briccarello, la sua proposta non mi sembra raccogliere consensi.

BRICCARELLO. Facevo meglio a chiedere di andare in Paradiso direttamente; forse, qualcuno mi ascoltava. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Commenti dal Gruppo Progressisti-Federativo).

Onorevoli colleghi, mi viene chiesto di verificare se i dodici colleghi che hanno appoggiato la richiesta di verifica del numero legale hanno votato. È un diritto chiedere ed è un dovere da parte mia suggerire la verifica. Non è il numero che conta, ma il fatto che tutti coloro che hanno avanzato la richiesta facciano constatare la loro presenza.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 278, 758, 1082 e 1330

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.101, presentato dal senatore Fierotti e da altri senatori

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.100, identico all'emendamento 7.102.

CASADEI MONTI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASADEI MONTI, relatore. Signor Presidente, vorrei segnalare che vi è un errore di copiatura nel testo dei due emendamenti; dove si dice: «nominati dall'Autorità garante» in entrambi gli emendamenti deve intendersi: «indicati dall'Autorità garante».

PRESIDENTE. Prendo atto della sua notazione.

Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal senatore Tabladini, identico all'emendamento 7.102, presentato dal relatore, con questa precisazione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Poteri di vigilanza, indagine e accertamento)

1. La CONSOB esercita la vigilanza sul corretto svolgimento del rapporto fiduciario di cui all'articolo 5 e dei compiti affidati ai collegi dei garanti di cui all'articolo 7.

2. Per l'esercizio delle rispettive competenze ai sensi della presente legge, la CONSOB e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvalgono dei poteri di indagine loro attribuiti dalla legislazione vigente. Le pubbliche amministrazioni forniscono le informazioni e la collaborazione richiesti dalle predette autorità.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la CONSOB, ove accertino, nell'esercizio delle proprie funzioni, la sussistenza di situazioni non dichiarate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ne informano immediatamente l'interessato. Si applicano di conseguenza le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

4. Delle situazioni accertate ai sensi del comma 3, le autorità ivi indicate danno comunicazione:

a) alle Camere del Parlamento, se riguardano il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri;

b) al Presidente del Consiglio dei ministri, se riguardano i Sottosegretari di Stato e i Commissari straordinari di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Potere di vigilanza, indagine e accertamento)*. - 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità non dichiarate ai sensi dell'articolo 4 e ne informa senza ritardo l'interessato. Si applicano di conseguenza gli articoli 2 e 5 della presente legge.

2. L'Autorità esercita la vigilanza sul corretto svolgimento del rapporto fiduciario, avvalendosi dei poteri di indagine di cui agli articoli 12 e 14 della legge 1 ottobre 1990, n. 287.

3. Se sussiste il grave ed attuale rischio che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge ed in condizioni di effettiva indipendenza del titolare di cariche pubbliche, l'Autorità garante diffida il fiduciario ad adottare le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il fiduciario, informandone l'interessato, ai fini del subingresso di altro fiduciario, nominato ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4.»

Invito i presentatori ad illustrarlo.

FIEROTTI. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASADEI MONTI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.100.

ZACCAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo. (*Applausi ironici dal Gruppo Progressisti-federativo*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.100, presentato dal senatore Fierotti e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

| | |
|-------------------------|-----|
| Senatori presenti | 176 |
| Senatori votanti | 175 |
| Maggioranza | 88 |
| Favorevoli | 30 |
| Contrari | 145 |

Il Senato non approva.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 278, 758, 1082 e 1330**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Obbligo di astensione)

1. I titolari delle cariche di Governo hanno l'obbligo di astenersi dal voto sulle deliberazioni del Consiglio dei ministri e dei Comitati di cui all'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dall'adottare gli atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in caso di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge, di persone conviventi e dei parenti entro il secondo grado.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio di Stato, sono determinate le competenze in via sostitutiva di ciascun titolare delle cariche di Governo, in caso di applicazione dell'obbligo di astensione di cui al comma 1.

3. Sull'astensione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri decide il Consiglio medesimo, su quella del Ministro e dei Commissari straordinari decide il Presidente del Consiglio dei ministri, sull'astensione del Sottosegretario decide il Ministro.

4. Gli atti amministrativi adottati senza osservare il dovere di astensione prescritto dal comma 1, sono impugnabili per violazione di legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

9.101

VILLONE

Sopprimere l'articolo.

9.102

FIEROTTI, LA LOGGIA, TERRACINI, D'ALI,
CONTESTABILE, BECCARIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Poteri dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e del Garante per la radiodiffusione e l'editoria). - 1. L'Autorità garante

per la concorrenza ed il mercato ed il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ciascuno secondo la propria competenza, segnalano ai Presidenti delle Camere i casi nei quali l'adozione, su iniziativa o con la partecipazione del titolare di cariche di Governo, di norme di legge o di regolamenti o di provvedimenti amministrativi che non siano giustificati da esigenze di interesse generale, possa determinare trattamenti preferenziali di qualsiasi genere a favore di attività economiche facenti capo, ai sensi della presente legge, all'interessato.

2. Le Autorità di cui al comma 1 esprimono pareri su richiesta dei soggetti indicati nell'articolo 1, su iniziative legislative o regolamentari o amministrative riguardanti la materia oggetto della presente legge e segnalano ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle giunte regionali le problematiche connesse alla materia oggetto della presente legge che richiedano interventi legislativi, regolamentari o amministrativi.

3. Ogni determinazione delle Autorità di cui al comma 2 deve essere motivata ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.»

9.103 FIEROTTI, LA LOGGIA, TERRACINI, D'ALI,
CONTESTABILE, BECCARIA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o il Presidente del Consiglio dei ministri».

9.100 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

VILLONE. Do per illustrato l'emendamento 9.101.

FIEROTTI. L'emendamento 9.103, naturalmente, è subordinato all'esito della votazione degli emendamenti 9.101 e 9.102, di identico contenuto, perchè se l'articolo 9 dovesse essere soppresso, allora l'emendamento 9.103 che sostituisce l'articolo non avrebbe più ragione di essere.

Intanto, do per illustrato l'emendamento e ribadisco che se dovesse essere approvato l'emendamento 9.101, presentato dal senatore Villone, o l'emendamento 9.102, a mia firma, allora l'emendamento 9.103 verrebbe meno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASADEI MONTI, *relatore*. Sono favorevole agli emendamenti 9.101 e 9.102 e contrario all'emendamento 9.103. Ritengo di ritirare l'emendamento 9.100, perchè assorbito.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo è contrario agli emendamenti 9.101, 9.102 e 9.103.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.101, identico all'emendamento 9.102.

ZACCAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Signor Presidente, su quest'emendamento, a nome del prescritto numero di senatori, chiediamo la votazione con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata.

BERTONI. Signor Presidente, mi oppongo formalmente perchè abbiamo già votato.

PRESIDENTE. Senatore Bertoni, lei ha votato un altro emendamento, non questo. Se quindici colleghi chiedono la votazione elettronica su ogni singolo emendamento, io non posso che accordarla.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.101, presentato dal senatore Villone, identico all'emendamento 9.102, presentato dal senatore Fierotti e da altri senatori, soppressivo dell'articolo 9.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

| | |
|-------------------------|-----|
| Senatori presenti | 172 |
| Senatori votanti | 171 |
| Maggioranza | 86 |
| Favorevoli | 162 |
| Contrari | 3 |
| Astenuti | 6 |

Il Senato approva.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 278, 758, 1082 e 1330**

PRESIDENTE. L'emendamento 9.103 è conseguentemente precluso. Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 7, comma 2, valutato in lire seicento milioni per l'anno 1995 e in lire seicento milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «e 1997», inserire le seguenti: «e a regime».

10.100

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

CASADEI MONTI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 10.100 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(Entrata in vigore e disposizione transitoria)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni sui termini per le dichiarazioni di cui all'articolo 4 si applicano dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sopprimere le parole: «per le dichiarazioni».

11.100

VILLONE

Al comma 2, sostituire le parole: «all'articolo 4» con le altre: «agli articoli 4 e 5».

11.101

VILLONE

All'emendamento 11.102, dopo le parole: «XIII legislatura» inserire le seguenti: «Nel caso di scioglimento anticipato della XII legislatura, si applicano dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

11.102/1

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 6 si applicano a partire dall'inizio della XIII legislatura».

11.102

VILLONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

VILLONE. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 11.100, 11.101 e 11.102.

CASADEI MONTI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei modificare l'emendamento 11.102/1 da me presentato, sostituendo, nell'ultimo periodo, le parole: «dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge», con le parole: «dopo un anno dall'inizio della nuova legislatura».

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Aula su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVATO. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento testè presentato dal relatore il nostro Gruppo si dichiara contrario a questa formulazione. Non capisco nè la *ratio*, nè l'interesse che porta ad un emendamento siffatto. Rispetto all'*iter* della legge sono già state fatte una serie di mediazioni e sono già stati fissati dei tempi, che addirittura sono stati considerati da noi fin troppo larghi rispetto alle esigenze reali. Lo stesso emendamento 11.102, presentato dal senatore Villone, già va nella direzione di assicurare la possibilità di disporre di tempi congrui per poter attuare la legge stessa. Questa ulteriore mediazione del relatore francamente non la capisco e fin d'ora dichiaro il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dal senatore Villone.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.101, presentato dal senatore Villone.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.102/1, presentato dal relatore, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.102, presentato dal senatore Villone, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, a me dispiace che il collega Pellegrino oggi si sia risentito quando ho denunciato un comportamento su questa legge che - con tutto rispetto - definirei ecclesiale, ecumenico.

SALVI. Siamo miti!

STANZANI GHEDINI. Oggi c'è stato un salto, che dovrebbe essere di qualità ma proprio non lo è, per arrivare ad una conclusione di questo argomento che, anche dal punto di vista dell'interessato, dovrebbe essere chiara e predeterminata; in sostanza, si deve sapere se uno può o non può assumere certe funzioni.

Scusate, ma ora arriviamo veramente al risibile. E, su questo, sono in dissenso anche con il mio Gruppo. Infatti, si prevede che questa legge, così importante, così determinante, tanto che se non venisse approvata si riterrebbe stravolta la situazione del paese, si applichi, eserciti i suoi effetti - se ho capito bene - dopo un anno dall'inizio della prossima legislatura.

Abbiate pazienza, mi dispiace per il mio amico Pellegrino, di cui ho una stima enorme, ma io questo lo definisco un comportamento fari-saico e indecente per la Camera e per il Senato di un Parlamento di un paese democratico. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia e del senatore Lombardi Cerri).*

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, noi concordavamo con il testo approvato dalla Commissione; saremmo stati d'accordo anche con l'emendamento proposto dal collega Villone, ma a seguito delle votazioni che vi sono state e che hanno determinato l'ulteriore slittamento del termine di un anno dall'inizio della prossima legislatura, che peraltro nessuno sa quando inizierà, non possiamo sposare questo ragionamento tradotto in termini legislativi. Mi pare infatti che si tenda a rassicurare in modo estremamente eccessivo, quando si tratta invece di una legge che non deve spaventare nessuno, che detta garanzie e che non è assolutamente *ad personam*, anche se una persona può aver posto in evidenza il problema, che avrebbe dovuto - l'abbiamo già detto sia in sede di discussione generale che in altre occasioni - essere affrontato già da tempo. Ripeto, questa persona può aver contribuito a mettere in evidenza il problema, ma non si tratta comunque di una questione personale.

A mio avviso, si cerca di dispensare rassicurazioni, mentre, in effetti, si dovrebbe cercare di risolvere un problema in termini ragionevoli, così come, in termini ragionevoli, era stato affrontato nel testo proposto dalla Commissione.

Perciò riconfermo il voto contrario del mio Gruppo, già preannunciato, all'articolo 11 nel suo complesso così come risulta dopo la votazione degli emendamenti.

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico sull'articolo 11.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 11.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, la Presidenza decide di togliere la seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CAMPUS, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 13 luglio 1995**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in due sedute pubbliche domani, giovedì 13 luglio, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione di mozioni sulla moratoria nucleare.

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto d'interessi (278).

- PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interesse (758).

- Disciplina in materia di conflitto di interessi (1082).

- TABLADINI ed altri. - Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari (1330).

2. Conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale (1812).

III. Deliberazione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria (1916) (*Voto con la presenza del numero legale*).

IV. Votazione finale del disegno di legge:

RIZ ed altri. - Modifica all'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante «Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati» (462) (*Voto con la presenza del numero legale*).

V. Discussione dei disegni di legge:

- LONDEI ed altri. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (248).

- FAGNI ed altri. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (261).

VI. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (193).

- BEDIN ed altri. - Norme a tutela della libertà dalle molestie sessuali nei luoghi di lavoro (759).

La seduta è tolta (ore 19,40).

Allegato alla seduta n. 195

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

| VOTAZIONE | | | RISULTATO | | | | | | ESITO |
|-----------|------|--|-----------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Num. | Tipo | OGGETTO | Pre. | Vot. | Ast. | Fav. | Cont. | Magg. | |
| 001 | NOM. | Disegni di legge nn. 278, 758, 1082 e 1330. Emendamento 6.103/1/1 (Fierotti e altri). | 218 | 217 | 3 | 74 | 140 | 109 | RESP. |
| 002 | NOM. | Doc. IV-bis, n.18 (Fracanzani). Conclusioni della Giunta contrarie all'autorizzazione a procedere. | 214 | 213 | 13 | 175 | 25 | 163 | APPR. |
| 003 | NOM. | Disegni di legge nn. 278, 758, 1082 e 1330. Emendamento 8.100 (Fierotti e altri). | 176 | 175 | | 30 | 145 | 88 | RESP. |
| 004 | NOM. | Disegni di legge nn. 278, 758, 1082 e 1330. Emendamenti 9.101 (Villone) e 9.102 (Fierotti e altri), identici. | 172 | 171 | 6 | 162 | 3 | 86 | APPR. |

P = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato
l'esito di ogni singola votazione

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

| NOMINATIVO | Votazioni dal n. 001 al N. 004 | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| DEMASI VINCENTO | F | | F | |
| DE NOTARIS FRANCESCO | C | F | C | F |
| DE PAOLI ELIDIO | C | C | C | F |
| DIANA LINO | C | F | C | F |
| DI BELLA SAVERIO | C | F | C | F |
| DI BENEDETTO DORIANO | F | | F | F |
| DI MAIO BRUNO | C | F | C | F |
| DIGNISI ANGELO | C | F | C | F |
| DI ORIO FERDINANDO | C | F | | |
| D'IPPOLITO VITALE IDA | F | F | | |
| DOLAZZA MASSIMO | C | F | C | F |
| DONISE EUGENIO MARIO | C | F | C | F |
| DOPPIO GIUSEPPE | M | M | M | M |
| FABRIS GIOVANNI | C | F | | |
| FAGNI EDDA | C | | C | F |
| FALOMI ANTONIO | C | F | C | F |
| FALQUI ENRICO | C | F | | |
| FANTE FRANCO | C | F | C | F |
| FARDIN GIANNI | C | F | C | F |
| FAVILLA MAURO | | F | C | F |
| FERRARI FRANCESCO | C | F | C | F |
| FERRARI KARL | C | F | C | F |
| PIEROTTI MICHELE | F | | F | F |
| FISICHELLA DOMENICO | | F | | |
| FOLLONI GIAN GUIDO | | F | | |
| FONTANINI PIETRO | C | F | C | F |
| FORCIERI GIOVANNI LORENZO | C | F | C | F |
| FRIGERIO MAURILIO | | | C | F |
| FRONZUTI GIUSEPPE | F | | F | C |
| GALLO DOMENICO | C | | C | F |
| GALLOTTI PIER GIORGIO | F | F | F | F |
| GANDINI GIORGIO | F | F | | |

Insindacabilità, richieste di deliberazione e deferimento

Il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Biella ha trasmesso, con lettera in data 1° luglio 1995, pervenuta il successivo 7 luglio, una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, con riferimento ad un procedimento penale nei confronti del senatore Regis (*Doc. IV-ter*, n. 3)

Tale richiesta è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 11 luglio 1995 il Gruppo del Centro cristiano democratico ha apportato le seguenti modificazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

5ª Commissione permanente: il senatore Mongiello entra a farne parte;

6ª Commissione permanente: il senatore Righetti entra a farne parte; il senatore Capone cessa di appartenervi;

9ª Commissione permanente: il senatore Cormegna entra a farne parte; il senatore La Russa cessa di appartenervi;

10ª Commissione permanente: il senatore Capone entra a farne parte; il senatore Cormegna cessa di appartenervi;

11ª Commissione permanente: il senatore Napoli entra a farne parte; il senatore Mongiello cessa di appartenervi;

13ª Commissione permanente: il senatore La Russa entra a farne parte; il senatore Napoli cessa di appartenervi.

Con lettera in data 11 luglio 1995, pervenuta il giorno successivo, il Gruppo del Partito popolare italiano ha apportato le seguenti modificazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente: il senatore Diana entra a farne parte;

2ª Commissione permanente: il senatore Diana cessa di appartenervi.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 11 luglio 1995, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MASULLO, ALBERICI e STAJANO. - «Riordino della docenza universitaria. Ruoli, formazione, reclutamento» (1932);

PONTONE, TURINI e SQUITIERI. - «Istituzione della direzione generale della piccola e media impresa e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato» (1933).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

BECCARIA, CONTESTABILE e TURINI. - «Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese e sulla riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE)» (1934);

COSTA. - «Disciplina dell'attività professionale di maestro di ballo» (1935);

LOMBARDI-CERRI. - «Riconoscimento e regolamentazione del servizio di verifica degli impianti interni e degli apparecchi utilizzatori del gas, a valle del misuratore di portata» (1936).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 11 luglio 1995, i senatori Demasi e Casillo hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 959.

In data 11 luglio 1995, il senatore Binaghi ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1830.

I senatori Pepe, Corvino, Signorelli e Di Orio hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 1880.

Il senatore Ronchi ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1924.

Il senatore Petruccioli ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1585.

Il senatore Magliozzi ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1830.

Il senatore Xiumè ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1880.

Il senatore Baioletti ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1883.

Disegni di legge, assegnazione

In data 11 luglio 1995, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

«Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 274, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti» (1930), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 3^a, della 5^a, della 6^a, della 8^a, della 9^a, della 10^a, della 12^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

«Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale» (1931), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 7^a e della 9^a Commissione.

Sono stati inoltre deferiti alla 1^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede deliberante:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

SALVI ed altri. - «Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi» (1924), previo parere della 2^a Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

VOZZI ed altri. - «Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità

integrativa speciale ai fini della buonuscita» (1894), previo parere della 5ª Commissione;

GIURICKOVIC ed altri. - «Modifiche alla legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale. Istituzione del vigile di quartiere» (1897), previo parere della 5ª Commissione;

DANIELE GALDI ed altri. - «Consulta per la tutela dei diritti del cittadino anziano» (1862), previo parere della 5ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

SERENA e PAINI. - «Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la pubblica amministrazione» (1865), previo parere della 1ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

MANCUSO. - «Istituzione dell'Ordine del Tricolore» (1901), previo parere della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

BASTIANETTO e SERENA. - «Nuove norme per la semplificazione degli adempimenti tributari» (1864), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, e della 8ª Commissione;

BASTIANETTO. - «Soppressione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti» (1868), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

LAVAGNINI. - «Norme per le dismissioni degli immobili di proprietà pubblica ubicati in Roma» (1884), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 8ª Commissione;

ORLANDO ed altri. - «Norme per la definizione dei tassi di interesse corrisposti dalle banche» (1893), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

FERRARI FRANCESCO ed altri. - «Modifica alla legge 8 agosto 1991, n. 264, sulla disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto» (1889), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 9ª Commissione;

LAVAGNINI. - «Norme per l'utilizzo a tariffa agevolata dei tratti di autostrada costituenti il circuito di percorrenza alternativa al grande raccordo anulare» (1895), previ pareri dalla 1ª e della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

CADDEO e BAGNOLI. - «Abrogazione della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai» (1899), previ pareri della 1ª e della 10ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

XIUMÈ ed altri. - «Legge quadro per la prevenzione e la terapia del disagio psichico» (1844), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: LONDEI ed altri. - «Norme a sostegno del Rossini Opera Festival» (661), già assegnato in sede referente alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) è deferito in sede deliberante a detta Commissione, fermi restando i pareri già richiesti.

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 11 luglio 1995, il senatore Berselli ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: «Modifica del trentaquattresimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, in materia di esenzioni fiscali a favore degli autoveicoli e motocicli di interesse storico» (315).

Governo, richiesta di parere su documenti

Il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, con lettera in data 11 luglio 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per il recepimento delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e, per la parte applicabile, 93/68/CEE, in materia di macchine (n. 85).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 21 agosto 1995. La Giunta per gli affari delle Comunità europee potrà formulare, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Mozioni, opposizione di nuove firme

Il senatore Forcieri ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00111, dei senatori Ronchi ed altri.

Interpellanze

PETRICCA, MONTELEONE, PERUZZOTTI, SCRIVANI, DI BENEDETTO, CANGELOSI, TERZI, TAPPARO, BALLESI, BACCARINI, MAR-

CHEZZI, GALLO, CARCARINO, PALOMBI, LAFORGIA, MERIGLIANO, ZACCAGNA, SILIQUINI, CAMO, DE NOTARIS, BARRA, BERTONI, VOZZI, CRESCENZIO, SERRA, ALÒ, PEDRAZZINI, MODOLO, PREIONI, IMPOSIMATO, BRUGNETTINI, LADU, FERRARI Francesco, DIANA, REGIS, D'ALESSANDRO PRISCO, LORETO, FORCIERI, CASILLO, DOLAZZA, LUBRANO di RICCO, RAMPONI, LISI, VENTUCCI, SPISANI, CADDEO, SARTORI, PELELLA, VIGEVANI, PERLINGIERI, BEDONI, CASTELLANI, BORGIA, PELLITTERI, PORCARI, DEGAUDENZ, PINTO, GARATTI, GALLOTTI, BRIGANDÌ, FABRIS, WILDE, PAINI, BRICCARELLO, CORMEGNA, LAVAGNINI, ROSSI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che l'articolo 22, comma 39, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha fissato l'interpretazione autentica dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel senso della sua applicabilità ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali, in tal modo chiarendo la portata normativa dell'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

che, per effetto del suddetto chiarimento, l'espressione «è utile ai fini... del trattamento di quiescenza e di previdenza», impiegata nel citato articolo 71, comma 2, deve intendersi nel senso che il periodo di aspettativa è considerato utile ai suddetti fini senza versamento di contributi così come, appunto, dispone per la pensione l'articolo 31 della legge n. 300 del 1970;

che la circolare n. 84, protocollo n. 135061/1, del 1994 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale, avente all'oggetto «articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aspettativa per mandato parlamentare», affermava quanto segue: «... durante periodo aspettativa senza assegni debbono essere versati soli contributi relativi al trattamento pensionistico et fine rapporto»;

che, successivamente alla legge n. 724 del 1994, la circolare n. 16, protocollo n. 127884, del 1995 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale, avente all'oggetto «applicazione ai pubblici dipendenti dell'articolo 31 della legge n.300 del 1970», precisava quanto segue: «... i periodi di aspettativa non retribuita sono considerati utili senza versamento contributi, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico delle rispettive gestioni, ma non anche, come desumesi da articolo 31 citata legge n. 300 del 1970, del trattamento di fine rapporto»;

considerato:

che l'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, (aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali), al comma 3, che qui di seguito si trascrive: «i periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero»

non fa assolutamente desumere che i periodi di aspettativa non retribuita debbano essere considerati utili, senza il versamento dei contributi, ai soli fini del trattamento di quiescenza, con esclusione di altri trattamenti previdenziali, che - per i pubblici dipendenti - consistono nell'indennità di buonuscita o indennità similari, avente natura previdenziale e non di retribuzione differita come desumesi inequivocabilmente dalla fonte normativa che disciplina l'indennità di buonuscita (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032), significativamente intitolata «Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato»;

che il carattere previdenziale dell'indennità di buonuscita è rimasto fermo pur dopo l'entrata in vigore delle varie leggi che ne hanno modificato la base di calcolo (ultima la legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al *computo dell'indennità integrativa speciale*, sulla quale la circolare del Ministero del tesoro n. 16 del 1995 tace) ed hanno attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le relative controversie (cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria sentenza 1/1985 Enpas C.Dore);

accertato che tra le due anzidette circolari esiste una evidente e fuorviante contraddizione interpretativa dell'ufficio estensore delle circolari del Ministero del tesoro poichè con la prima (quando gli interessati erano tenuti al versamento delle quote contributive) veniva riconosciuto il periodo di aspettativa utile sia ai fini del trattamento pensionistico che ai fini del trattamento di buonuscita, mentre con la seconda (quando gli interessati - a seguito dell'interpretazione autentica fornita dal Parlamento con l'articolo 22, comma 39, della legge n. 724 del 1994 - non erano più tenuti al versamento delle quote contributive) veniva riconosciuto il periodo di aspettativa utile ai soli fini del trattamento pensionistico, con esclusione invece del trattamento di buonuscita;

ritenuto:

che il Ministero del tesoro ha dato applicazione all'articolo 22, comma 39, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con la circolare n. 16, protocollo n. 127884 del 1995, stravolgendo l'interpretazione autentica che il Parlamento aveva sancito con tale norma, tanto da assegnare alla locuzione «il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza», di cui all'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, due diversi significati a seconda che essa si riferisca al trattamento di quiescenza ovvero a quello di previdenza: per il primo esonerando il dipendente dal versamento dei contributi, richiesti arbitrariamente invece per il secondo;

che l'interpretazione del Ministero del tesoro è arbitraria e vessatoria, in quanto non si desume nè dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nè dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, che i periodi di aspettativa parlamentare non retribuita debbano essere considerati utili ai soli fini del trattamento economico di quiescenza, con esclusione di quello di previdenza,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire immediatamente presso il Ministero del tesoro in modo da correggere la portata restrittiva della circolare n. 16, protocollo n. 127884 del 1995, (non in linea con l'interpretazione autentica dell'articolo 31 della legge n. 300 del 1970 di cui all'articolo 22, comma 39, della legge n. 724 del 1994), nel

senso che segue: «...i periodi di aspettativa non retribuita sono considerati utili senza versamento dei contributi, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione e dell'indennità di buonuscita, a carico totale delle rispettive gestioni, inclusa l'aliquota a carico degli iscritti al fondo di previdenza e credito, nonché di ogni altra aliquota per assegni speciali e/o indennità supplementari, ivi comprese le rate mensili del contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali previste sulla quota dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87».

(2-00288)

LARIZZA, TAPPARO, BAGNOLI, MICELE, PAPPALARDO, PREVOSTO. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che il processo di ristrutturazione del mercato internazionale dell'informatica ha prodotto una profonda modificazione dei rapporti di forza fra i grandi *competitor*, a vantaggio delle aziende che controllano le tecnologie strategiche rispetto a quei produttori di sistemi informatici che ne hanno perso completamente il controllo senza trovare aree alternative (come l'integrazione sistemistica o le soluzioni specialistiche) per produrre nuovi valori aggiunti;

che ciò ha provocato un processo di ristrutturazione molto rapido e intenso del quale hanno fatto le spese principalmente i lavoratori, ma che ha pesato certamente anche sui processi di modernizzazione e di sviluppo del sistema paese;

che in Italia l'effetto combinato dell'innovazione tecnologica verso l'integrazione delle diverse «filiera» dell'informazione e della comunicazione («multimediale»), della trasformazione del settore dell'informatica propriamente detta (contrazione dei prezzi e dei margini) e della crisi economica fino al 1993 ha prodotto effetti pesanti sulle aziende del settore impegnate nei segmenti dove più è avanzata la standardizzazione;

che nel settore della pubblica amministrazione, a causa della generale contrazione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili per il potenziamento dei servizi informatici e della lentezza nell'avviamento dei processi di ristrutturazione della macchina amministrativa, la dinamica della spesa è stata decrescente sino a giungere a livelli certamente inadeguati alle esigenze di modernizzazione e riorganizzazione;

che la competizione mondiale, innestata sulle contraddizioni e sulle difficoltà del mercato europeo e nazionale e sugli errori aziendali, ha prodotto una profonda crisi dell'Olivetti; nel 1994, per il quarto anno consecutivo, il bilancio dell'Olivetti ha chiuso in perdita, con il rischio di una accelerazione del processo di mera riduzione dei costi già avviato, causando quindi una ulteriore emorragia di posti di lavoro e un'ulteriore dismissione di competenze italiane nel settore dell'*information technology*;

che questo processo è stato supportato da provvedimenti straordinari del Governo contemplati nell'accordo governativo del 17 gennaio 1994; questo accordo prevedeva ammortizzatori sociali per agevolare l'uscita di dipendenti Olivetti; in base ad esso, nel 1994, sono usciti

circa 1.000 dipendenti, mentre sono stati attivati circa 2.000 contratti di solidarietà;

che la strategia enunciata dall'Olivetti per rispondere alla trasformazione del mercato dell'informatica (focalizzazione sulla produzione di *personal computer* e abbandono degli sviluppi su sistemi di fascia alta, rafforzamento dei canali indiretti, riorientamento delle strutture dirette verso i servizi e i progetti integrati, nuovi investimenti nell'area della telematica, della multimedialità e della telefonia cellulare) tarda a produrre effetti positivi sia per contraddizioni e ritardi nella implementazione, sia per la coincidente crisi economica, sia per la mancanza di una coerente politica industriale (che vale per tutti, non certo per la sola Olivetti) di sostegno ad un settore, come quello dell'informatica e delle telecomunicazioni, la cui valenza strategica per la competitività del sistema paese viene giustamente sottolineata ogni giorno dal Governo e dalle forze sociali, culturali e politiche;

che negli ultimi mesi voci sempre più insistenti (e dichiarazioni del *management*) descrivono un programma di ristrutturazione tendente a scomporre la Olivetti in aziende specializzate (*personal computer*, prodotti per ufficio, servizi) con lo scopo di favorire l'ingresso di *partner* internazionali diversi per ciascun segmento; questa strategia, se motivata solo con la necessità di raggiungere nei diversi settori la indispensabile massa critica, per competere sui mercati internazionali, e non anche da un programma di sviluppo dell'offerta per acquisire nuove e più qualificate quote di mercato, assumerebbe un carattere solo difensivo e non potrebbe evitare nuove dismissioni di strutture produttive e di capacità progettuali nazionali; il più ampio orizzonte strategico potrebbe invece rivalificare e rilanciare il patrimonio industriale dell'Olivetti nell'ambito degli accordi internazionali;

che il lento declino dell'industria nazionale dei prodotti e dei servizi di informatica non potrà essere interrotto in mancanza di un programma preciso di intervento a livello nazionale ed europeo, in quanto i maggiori *competitor* a livello internazionale si confrontano cercando, attraverso accordi e acquisizioni, di rafforzare la loro presenza e la loro competitività nell'intera filiera produttiva del settore: tecnologie chiave, produzione *hardware*, sviluppo *software*, servizi, telecomunicazioni (si veda l'acquisizione della Lotus da parte di IBM, la strategia di acquisizione della EDS in Italia, gli accordi strategici fra STET e IBM);

che l'Italia, ma anche l'Europa, rischia di doversi rassegnare al ruolo di mercato per i prodotti ed i servizi di multinazionali americane ed asiatiche; tutto ciò mentre l'iniziativa politica nazionale si concentra sulla dislocazione delle forze nel futuro mercato multimediale e della protezione o meno dei monopoli esistenti (questione che dovrebbe essere già superata dalle direttive europee), e mentre la crisi del settore colpisce non soltanto l'industria informatica nazionale, ma anche le strutture operative delle multinazionali presenti in Italia nonchè, soprattutto, il tessuto di piccola e media impresa di *software* e servizi che, negli ultimi anni, ha silenziosamente pagato il prezzo della trasformazione del mercato e della contrazione della domanda dei suoi prodotti;

che una nuova politica industriale non può che nascere dall'accelerazione del processo di liberalizzazione, dal riconoscimento del ruolo strategico che nella società dell'informazione svolgeranno i prodotti e i

servizi di informatica e telecomunicazione e da azioni coerenti del Governo nel campo della politica della ricerca e della qualificazione della domanda pubblica,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda verificare, alla luce degli impegni assunti sia da parte privata che da parte pubblica, gli accordi sottoscritti con l'Olivetti, ed in particolare gli impegni assunti dall'azienda relativamente al programma di ristrutturazione e di investimento annunciato;

se intenda contribuire alla definizione di un piano di intervento che, in accordo con le organizzazioni sindacali e con l'azienda, consenta di fronteggiare, attraverso precise scelte di politica industriale, l'emergenza occupazionale che coinvolge i lavoratori della Olivetti;

se intenda sviluppare, di concerto con le parti sociali, un'azione per la definizione di una politica industriale nazionale per il settore dell'informatica e delle telecomunicazioni che, favorendo, da un lato, il processo di liberalizzazione, tenga conto, dall'altro, della necessità oggettiva di rilanciare la ricerca nel settore dell'informatica, di accelerare lo sviluppo dei progetti della pubblica amministrazione, di impostare alcuni progetti infrastrutturali necessari a sviluppare la competitività del sistema paese, di sostenere quella politica di alleanze e di sinergia tra imprese italiane ed estere che appare come la via maestra della competitività e, quindi, della difesa dell'occupazione.

(2-00289)

Interrogazioni

LADU, PREVOSTO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che nell'ambito della ristrutturazione effettuata a livello nazionale dell'area logistica dell'Esercito il 12° reparto rifornimenti (ex artiglieria) di Nuoro dal 1° aprile 1995 è stato accorpato alla 12ª officina riparazione esercito di Cagliari, costituendo un centro rifornimenti e mantenimento con sede in Cagliari, mentre a Nuoro è stato istituito un nucleo staccato;

che con tale riorganizzazione gli effettivi ed il personale civile sono stati drasticamente ridotti con inevitabili ripercussioni, non solo sul piano economico per la città ed il suo comprensorio, ma con altrettanti negativi riflessi psicologici e politici per la presenza dello Stato nella Sardegna centrale, e questo proprio nel momento in cui l'Esercito è stato chiamato ad uno sforzo particolare per il controllo di quel territorio,

si chiede di conoscere i programmi del Ministro in indirizzo in ordine all'organizzazione logistica dell'Esercito nel nuorese e quali iniziative si intenda assumere per impedire che venga dato seguito al proposito di sopprimere lo stesso nucleo staccato nella città di Nuoro.

(3-00783)

CHERCHI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che nella realizzazione degli investimenti delle centrali termoelettriche dell'Enel a Portovesme (Cagliari) si registra una diffusa pratica di

appalti per la quale le imprese locali sono di fatto costrette a prestazioni non remunerative e a tempi di pagamento assolutamente incompatibili con un sano mercato;

che destinatario dei lavori è l'Enel spa che non esercita una efficace azione di prevenzione e di vigilanza degli appalti e dei sub-appalti,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda effettuare un'indagine a proposito delle condizioni alle quali è di fatto costretta a lavorare l'imprenditoria locale per la realizzazione degli investimenti dell'Enel nel Sulcis;

se non si intenda intervenire presso l'Enel perchè vengano garantite eque condizioni di lavoro alle imprese del territorio.

(3-00784)

CHERCHI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che per la centrale termoelettrica di Portoscuso (Cagliari), la più efficiente del polo Enel del Sulcis, non sono stati programmati interventi di adeguamento impiantistico, in particolare dal lato delle prestazioni ambientali;

che risulta differito nel tempo il programma di realizzazione dei nuovi gruppi termoelettrici previsti per la stessa area, talchè è fondato il rischio di decadimento irreversibile di un impianto ancora efficiente senza che siano realizzati i nuovi impianti di generazione,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire affinché, attraverso l'effettuazione di idonei investimenti, venga prevenuto l'irreversibile decadimento della centrale Enel di Portoscuso.

(3-00785)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PALUMBO. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che con una recente ordinanza della capitaneria di porto di Napoli sono stati stabiliti i nuovi orari e le modalità di accosto sia a mezzo aliscafo che a mezzo nave-traghetto fra Napoli, Procida e Pozzuoli;

che in virtù di tale ordinanza il servizio pubblico si viene a trovare in una situazione di forte penalizzazione (le navi traghetto sono costrette a fare sosta a Procida, con una fortissima perdita di utenza pendolare e turistica a favore dell'armamento privato);

che il comune di Procida è ricorso innanzi al TAR della Campania avverso questa ordinanza, la quale favorisce il disegno di smantellamento della flotta pubblica e della essenzialità dei suoi servizi, in vista delle imminenti privatizzazioni nel settore;

che, detenendo l'impresa privata il monopolio assoluto degli accosti portuali sulle rotte summenzionate, l'autorità Garante della concorrenza e del mercato ha rilevato infrazione all'articolo 3 della legge n. 287 del 1990,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare una indagine per garantire la massima trasparenza in un settore così delicato.

(4-05140)

PALUMBO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che l'operatività della sede pretorile distaccata di Gragnano (Napoli) appare pesantemente condizionata da gravi deficienze di organico, costituito solo da un collaboratore, un operatore, un commesso ed un assistente in applicazione sino al 15 luglio 1995 (con decreto n. 41 del 1995 emesso dal pretore dirigente della procura circondariale di Torre Annunziata è stato disposto il rientro dell'unico cancelliere in servizio a Gragnano da 6 mesi);

che a tale personale, che si prodiga ben oltre le proprie competenze, va dato atto di un impegno quotidiano fattivo e di grande collaborazione;

che il protrarsi di tale situazione, contraria alla funzionalità dell'esercizio dell'attività giudiziaria, rappresenta per taluni il preludio ad una imminente soppressione della sezione;

che tale eventualità è da scongiurare, attesa l'ampiezza del territorio coperto dall'ufficio giudiziario e la mole di lavoro che viene quotidianamente svolta (la sezione di Gragnano ha un carico sul ruolo civile di 3.519 processi, di cui ben 2.500 a cognizione ordinaria, oltre a circa 700 processi penali),

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per porre rimedio alla carenza di personale e per restituire credibilità al servizio di giustizia in questo circondario;

se corrisponda al vero l'ipotesi di soppressione della sede pretorile di Gragnano e quali iniziative si intenda porre in essere per scongiurare tale paventata determinazione.

(4-05141)

LAFORGIA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per conoscere:

le ragioni del ritardo nel riconoscimento della cittadinanza italiana a Abdi Farah Abdulkadir malgrado i pareri favorevoli da tempo espressi dalle competenti autorità e, da ultimo, dalla prefettura di Bari;

se non si ritenga di sollecitare, comunque, l'iter della pratica (K 10 C 44774) in modo da consentire il definitivo inserimento dell'interessato e dei suoi familiari nella società italiana.

(4-05142)

MOLINARI. - *Ai Ministri della difesa, per i beni culturali e ambientali e dell'interno e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che, attualmente, il comune di Civitavecchia si trova a dover affrontare una delle tante questioni riguardanti i beni demaniali, per la cui soluzione basterebbe ben poco e che, per contro, rischia di restare irrisolta o dimenticata per semplice incuranza o mancanza di interesse e volontà da parte delle autorità in indirizzo;

che il problema presentatosi riguarda l'infermeria presidiaria, un monumento con portale del Bramante e grandi saloni, nei quali dovrà trovare sistemazione la biblioteca comunale;

che anche questa struttura del demanio militare è chiusa ed inaccessibile;

che la soprintendenza alle belle arti ha recentemente restaurato un grande padiglione ed è favorevole al passaggio dell'impianto al comune di Civitavecchia;

che è inammissibile pensare di restare impantanati in un problema che di per sé non è tale, visto e considerato che già esiste una adeguata alternativa in grado di apportare una immediata e concreta soluzione;

che, di fatto, la tutela dei beni ambientali e culturali è sia un diritto che un dovere comune, nel rispetto delle proprie origini e di una solida identità sociale che oggi si rischia di perdere completamente di pari passo alla nostra coscienza in quanto cittadini e individui sociali,

l'interrogante chiede di conoscere se si intenda intervenire al più presto al fine di facilitare la risoluzione del problema in questione, nell'interesse del comune di Civitavecchia, in particolare, e poi di quello nazionale.

(4-05143)

MOLINARI. - *Ai Ministri della difesa, per i beni culturali e ambientali, dell'interno e dei trasporti e della navigazione e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che il comune di Civitavecchia si trova a dover risolvere delle vecchie questioni riguardanti i beni demaniali;

che, prima fra tutte, c'è la questione del Forte Michelangelo, di fatto negato alla città perchè all'interno ospita la caserma dei marinai, circa 80;

che la città rivendica da anni l'uso del Forte, al cui interno troverebbero sede molte attività culturali;

che l'obiezione della capitaneria di porto, secondo la quale compete al comune indicare un'alternativa per alloggiare i marinai, potrebbe trovare una valida risposta attraverso l'uso della caserma «Italo Stegher», chiusa da quarant'anni, poco distante dal porto (circa 200 metri) e idonea ad ogni effetto;

che sono inspiegabili i motivi per cui non si accetta questa proposta, restituendo il Forte alla città e trasferendo i marinai alla «Stegher», che è una caserma;

che la sovrintendenza ai monumenti condivide il passaggio del Forte al comune, cominciando dalla parte centrale denominata il Maschio;

che tale proposta è nota al comando dello Stato maggiore, alla capitaneria di porto e al Ministero delle finanze (gestione patrimonio);

che, per giunta, appare evidente, anche da quanto sopra esposto, che si tratta di una situazione facilmente risolvibile con la seria collaborazione degli enti interessati,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo ritengono necessario e doveroso intervenire in tempi brevi al fine di risolvere delle situazioni di fondamentale importanza culturale e ambientale.

(4-05144)

MACERATINI, MULAS, TURINI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* - Premesso:

che entro il corrente mese i Ministri interrogati dovrebbero emanare di concerto, e in attuazione del comma 9 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, un decreto per definire le procedure standardizzate, i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità e quelli per cui è possibile limitare ad una volta all'anno la visita degli ambienti di lavoro, concernenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

che l'emanando decreto dovrebbe riguardare le piccole e medie aziende;

che in effetti in Italia esistono centinaia di migliaia di laboratori artigianali, di esercizi commerciali e di impianti industriali in cui la rigida applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 creerebbe oneri ed intralci all'attività economica tali da provocarne la cessazione entro breve tempo;

che l'attuale grave stato dell'occupazione in Italia non consente la chiusura di alcuna delle attività suddette;

che d'altro canto l'Italia allo stato attuale risulta essere l'unico paese europeo ad aver puntualmente recepito tutte le direttive comunitarie in materia di sicurezza del lavoro, trovandosi quindi svantaggiata sul piano della concorrenza,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo intendano stabilire con l'emanazione del decreto cui si fa riferimento l'esenzione dagli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 per le imprese aventi fino a cinque dipendenti;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno prorogare fino al 31 dicembre 1996 i termini previsti dal suddetto decreto legislativo n. 626 del 1994 per quelle imprese che abbiano sottoscritto un contratto di collaborazione con ditte specializzate, le quali siano in grado di dar corso a tutti gli adempimenti previsti;

se intendano attribuire le responsabilità giuridiche, finanziarie e penali alle ditte, ai professionisti, agli enti specializzati, sgravando di ogni responsabilità il datore di lavoro che ad essi si sia affidato;

quali altre misure esonerative dai pesanti obblighi previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 abbiano allo studio al fine di agevolare le piccole e medie imprese, ed in particolar modo i laboratori artigiani, gli esercizi commerciali a gestione diretta e familiare e le aziende con pochissimi addetti.

(4-05145)

GRIPPALDI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e ai Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e delle finanze.* - Premesso:

che con la legge finanziaria per il 1986 furono conferiti all'Enel 4.490 miliardi come fondo di dotazione e, contestualmente, fu affidato

al CIP il compito di aumentare le tariffe in modo da consentire, all'Enel medesimo, di introitare altri 6.200 miliardi prelevandoli dalle tasche degli utenti;

che il CIP deliberò un aumento del 20 per cento: la fascia di consumo da 75 a 150 kilowattora, quella dei meno abbienti, subì un aumento tariffario da 58,1 a 80,1 lire al kwh, mentre la fascia oltre 150 kilowattora e passò da 79,1 a 112,1 lire al kwh;

che venne aumentato anche il canone fisso e l'Enel fu autorizzato a trattenere direttamente i ricavi ottenuti con le bollette, mentre le altre aziende elettriche municipali, tramite la cassa conguaglio, dovettero (e devono tuttora) versare all'Enel una «quota prezzo» dei loro ricavi;

che la legge finanziaria del 1986 non ha fissato la durata di detto prelievo aggiuntivo (che la «logica» vedrebbe applicato fino alla concorrenza dei 6.200 miliardi di introiti supplementari);

che, stante il perdurare del prelievo, le aziende elettriche locali aderenti alla Federelettrica hanno impugnato il provvedimento del CIP avanti al TAR del Lazio, il quale, giustamente, ha sentenziato che il prelievo doveva esaurirsi con il raggiungimento dei 6.200 miliardi;

che una successiva sentenza del Consiglio di Stato ha confermato quella precedente del TAR;

che con una lettera del 15 dicembre 1993 la cassa conguaglio comunicò al CIP e al Ministero del tesoro che con i prelievi sulle bollette nel frattempo effettuati, alla data del 31 dicembre 1993, sarebbe stato raggiunto l'importo prefissato di lire 6.200 miliardi e che sarebbe stato emesso un nuovo provvedimento per ribassare le tariffe a partire dal 1° gennaio 1994;

che proprio in quei giorni una norma inserita nella legge n.537 del 1993 abolì il CIP a partire dal 1° gennaio 1994;

che scomparso, di conseguenza, l'unico organismo abilitato al ritocco delle tariffe l'Enel ha continuato, indisturbata, ad applicare le maggiorazioni tariffarie, illegittime di fatto dal 1° gennaio 1994;

che soltanto 6 mesi dopo, nel giugno 1994, è stato pubblicato il regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 373 del 1994) che redistribuiva le funzioni esercitate precedentemente dal CIP, affidandole in parte al CIPE e in parte al Ministero dell'industria e senza che fosse ben chiaro chi doveva intervenire sulle tariffe elettriche;

che nel frattempo, stanche di dover caricare sugli utenti un prelievo indebito da girare, poi, all'Enel, le aziende aderenti alla Federelettrica hanno chiesto ripetutamente (ed inutilmente) un intervento del Ministero dell'industria;

che, perdurando il connivente silenzio del Ministero adito, l'azienda municipalizzata del comune di Modena si è rivolta alla magistratura ordinaria, chiedendo un'ordinanza urgente per sospendere i prelievi;

che l'udienza, fissata per il 28 aprile scorso, è slittata per le assicurazioni del Ministero dell'industria che aveva promesso una decisione in tempi rapidi;

che il tempo continua a scorrere senza alcuna decisione e, ancora oggi, gli utenti sono costretti a continuare a pagare maggiorazioni illegittime,

l'interrogante chiede di sapere se si ritenga doveroso porre fine all'indegno comportamento denunciato e disporre, con il ribasso delle tariffe, il ristoro degli utenti per gli importi indebitamente riscossi dall'Enel ed il perseguimento delle azioni illecite consumate.

(4-05146)

VOZZI, BARRA, FARDIN. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* - Premesso che da un'analisi attenta del contesto normativo dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, nel quale è collocata la figura professionale del veterinario, e richiamando il contenuto del comma 5, laddove è prevista l'indennità di dirigenza medica, da una interpretazione strettamente letterale del comma stesso non può che dedursi che la predetta indennità spetti anche al personale veterinario che risulta specificatamente richiamato nel titolo di detto articolo;

constatato che tale interpretazione è rafforzata dal fatto che l'articolo in questione si trova collocato all'interno del titolo V, capo I, e, quindi, in un contesto normativo chiaramente applicabile ad entrambe le figure professionali riconducibili ad un'unica generica area del personale medico e che, a riprova, è sufficiente ricordare che gli stessi articoli 116 e 117, nel contemplare apposite indennità per il personale medico di posizione funzionale iniziale ed intermedia, risultano applicabili anche al personale veterinario;

visto:

che risulta particolarmente significativo ed esecutivo l'articolo 116 che, nel trattare del personale medico e veterinario di posizione funzionale intermedia cui viene affidata la responsabilità di un modulo organizzativo e funzionale, prevede esplicitamente che a detto personale vengano riconosciute, in luogo delle indennità mediche proprie, quelle previste per il personale di posizione funzionale apicale, rideterminando l'indennità di dirigenza medica in lire 3.400.000;

che se a tali considerazioni si aggiunge che la giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che vi è, per quanto concerne il profilo economico, una assimilazione integrale tra medici e veterinari è chiaro che detta indennità spetti anche ai veterinari;

poichè, però, talune USL della Basilicata hanno negato la predetta indennità ai veterinari di posizione funzionale apicale cui non è corrisposta l'indennità differenziale primariale dando luogo a contenziosi amministrativi,

gli interroganti chiedono di sapere se l'indennità di dirigenza medica, prevista dall'articolo 110, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, non spetti anche al personale veterinario.

(4-05147)

VOZZI, BARRA, FARDIN. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della sanità.* - Per sapere se l'indennità di polizia giudiziaria prevista dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987 spetti anche al personale veterinario che, ai sensi dell'articolo 221 del codice di procedura penale e dell'ar-

articolo 21 della legge n. 833 del 1978, hanno la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e svolgono tale attività.

(4-05148)

GRIPPALDI. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - *Premesso:*

che una delle principali iniziative del programma di risanamento dell'economia nel mercato agricolo è appunto la istituzione del Fondo europeo agricolo, nonché le erogazioni, poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria, sotto forma di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi;

che si registrano svariati casi di indebiti conseguimenti di aiuti comunitari o altre forme di erogazione simili, per cui, però, non sempre viene data effettiva possibilità di dimostrare la reale responsabilità delle parti in causa, semplicemente tenute a versare una somma di denaro pari all'importo che si presuppone indebitamente percepito;

che la questione di cui sopra attiene alla possibilità concessa dal decreto ministeriale n. 50/250 che ha conferito delega ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi ad emettere ordinanze-ingiunzioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di importo inferiore a 30 milioni, per le violazioni previste dalle leggi 23 dicembre 1986, n. 898, e 4 novembre 1987, n. 460;

che la suddetta ordinanza-ingiunzione obbliga al pagamento della somma di denaro senza che ci sia, però, una preventiva valutazione in sede giurisdizionale della effettiva responsabilità del sanzionato;

che, a ben vedere, è data possibilità all'esecutato di opposizione al decreto ingiuntivo del pretore civile che, qualora ritenga esistano i presupposti dovuti, in conformità alle norme di procedura civile, darà avvio ad un processo di cognizione atto ad accertare l'esistenza della responsabilità;

che, però, qualora il pretore non conceda la sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo (come comunemente accade, senza che peraltro vi sia ulteriore controllo dei parametri alla base di una mancata sospensione della ordinanza-ingiunzione, decisi per lo più da una logica discrezionale che talvolta manca di obiettività ed imparzialità) il sanzionato sarà, comunque, tenuto a pagare la sanzione stabilita;

che, in questo modo, viene ad essere violato il generale principio del *favor rei* (ovvero la possibilità di sottoporre a sanzione solo dopo averne accertata la responsabilità);

che va, altresì, notato che il pretore, per norma, dovrebbe concedere la sospensione dell'esecutività laddove rilevi due principi: il cosiddetto *fumus boni iuris* (evidenza sulla fondatezza dei motivi della opposizione) e il *periculum* (pericolo di incidere in maniera definitiva sul patrimonio del sanzionato);

che andrebbe, quindi, invocata una migliore applicazione di tali norme, vista la disarmante casistica che vede un elevato numero di soggetti sottoposti alla sanzione senza concedere loro la possibilità di far valere le proprie ragioni e quindi di beneficiare degli spettanti diritti;

che, sembrerebbe, quasi, che la necessità di emanare con urgenza disposizioni atte ad assicurare l'osservanza delle norme dei regolamenti

CEE, dirette ad impedire le sofisticazioni e le contraffazioni nel settore della produzione agricola, nonché ad assicurare più efficaci controlli su determinate attività connesse al settore agricolo, abbia finito col porsi in netta antitesi col principio fondamentale di una politica comunitaria, fondata sul potenziamento di determinati settori, incentivando e sostenendo con contributi e premi in somme di denaro l'attività del privato che, in questo caso, opera contemporaneamente al servizio della comunità, garantendo l'avanzamento di una delle primarie e primitive forme di investimento naturali, quale appunto la produzione agricola e animale;

che l'AIMA (trasformata con decreto-legge in EIMA), in quanto Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, ha come obbligo principale quello di migliorare il bilancio statale, senza, però, danneggiare i produttori e/o gli agricoltori, impegnati direttamente nel risanamento del settore agricolo;

che è impensabile credere che un sistema economico serio abbia come fonte di guadagno certo quelle stesse somme che, erogate sotto forma di contributi, vengono poi recuperate e versate all'entrata del bilancio dello Stato;

che, ancora una volta, finiscono con l'essere penalizzate quelle zone, a tutt'oggi svantaggiate, che basano la loro economia principalmente sulla produzione agricola e alimentare,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno intervenire al fine di riordinare un settore da tempo abbandonato a se stesso, in un'ottica di rispetto dei principi di costituzionalità e legalità.

(4-05149)

MENSORIO. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che ad ogni inizio di stagione balneare si evidenziano le frequenti violazioni, sulle coste della nostra penisola, delle norme di cautela che debbono accompagnare la guida dei mezzi di nautica da diporto;

che è ormai una costante abitudine azionare i motori dei natanti dalla battigia anziché dai 200 metri previsti dalla legge con la conseguenza del grave pericolo che scaturisce per i bagnanti, spesso vittime delle eliche dei motori e dell'inquinamento derivante dallo scarico del carburante,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda emanare una direttiva rigorosa che attivi le capitanerie di porto per un serio controllo dei litorali, accompagnato anche da un'adeguata campagna pubblicitaria attraverso l'informazione televisiva, riservata alla Presidenza del Consiglio.

(4-05150)

MENSORIO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso che si dà atto al Ministro di grazia e giustizia di avere rispettato la data del 2 maggio 1995 facendo entrare in funzione la nuova figura del giudice di pace;

ritenuto che il primo impatto dei nuovi operatori di giustizia dal punto di vista economico appare estremamente riduttivo del ruolo stesso atteso che una proiezione delle medie di lavoro dà per il primo

anno una media non superiore alle 300-400.000 lire mensili ad ogni giudice di pace,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda proporre una diversa e migliore normativa economica, recuperando tra l'altro la proposta di compenso per ogni provvedimento di decreto ingiuntivo emanato.

(4-05151)

MENSORIO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso che la legge istitutiva del giudice di pace prevede che con il 1° gennaio 1996 gli sarà affidata la giurisdizione penale su alcune materie, l'interrogante chiede di sapere se sia stato predisposto, da parte dei competenti organi, il provvedimento che consentirà l'esercizio di tale funzione.

(4-05152)

PIERONI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che negli ultimi tempi la soprintendenza ai beni archeologici, architettonici, artistici e storici dell'Umbria è stata coinvolta in numerose polemiche e sottoposta a pubbliche critiche a causa di errati o mancati interventi;

che tra le questioni che hanno coinvolto la suddetta soprintendenza nel senso sopradescritto lo scrivente ricorda il cinquecentesco convento dei Cappuccini a Gubbio, sottoposto a devastante ristrutturazione degli interni con aggiunta di grandi volumetrie esterne, come rilevabile dalla documentazione di cui al protocollo n. 4637 M.P. 24 del 28 giugno 1989; l'ex Saffa, pregevole complesso architettonico di Galeazzo Alessi del quale era stato autorizzato il progetto di ristrutturazione per miniappartamenti, poi fortunatamente bloccato dalla Direzione generale del Ministero in quanto ne avrebbe completamente stravolto le strutture interne, distruggendone il valore storico e architettonico, come rilevabile dalla documentazione di cui al protocollo n. 966 del 6 febbraio 1991; la progettata edificazione del centro servizi di San Feliciano di Magione, fortunatamente bloccata anch'essa dal Ministero prima e dall'autorità giudiziaria poi, in quanto pregiudizievole alla salvaguardia paesaggistico-ambientale del lago Trasimeno, come verificabile dalla documentazione di cui al protocollo n. 8010 del 21 maggio 1991; Palazzo Stocchi, risultato poi essere Palazzo Isidori, in Perugia, dove sono andate perdute pitture trecentesche di grande pregio e valore e per il quale solo in questi giorni vengono riesaminati i progetti in una logica finalmente restaurativa e non solo utilitaristica;

che in tali polemiche è stato ripetutamente coinvolto l'architetto Giovanni Venturini, il quale ha favorito o autorizzato, grazie a deleghe generiche e improprie, quanto meno discutibili e incomprensibilmente concesse, i più dissennati interventi sopracitati, come rilevabile dalla nota interna n. 245 del 27 novembre 1992;

che negli ultimi tempi il Venturini sembra aver intensificato la sua attività; in particolare, ha autorizzato in prima persona la ristrutturazione della settecentesca Villa Burbon di Sorbello, sita in località Pischello, nel comune di Passignano sul Trasimeno, con snaturamento dell'interno, aggiunta di grandi volumi e alterazione dell'ambiente

esterno, autorizzazione peraltro successivamente revocata dalla soprintendente architetto Aprato in quanto, come la stessa soprintendente afferma nella nota del 25 novembre 1994, protocollo n. 24159, «l'architetto Giovanni Venturini non era delegato a rilasciare tale autorizzazione»;

che l'architetto Venturini ha inoltre affermato in una nota del 5 maggio 1995, protocollo n. 454305-8464 BNA 13/ac-3 riguardante l'applicazione della legge n. 431 del 1985 (nota da lui stesso firmata, non è chiaro in virtù di quale delega) che «la soprintendenza non è competente a controllare le eventuali difformità tra i progetti autorizzati e le opere eseguite», affermazione in evidente contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, comma 13 dell'articolo 82, così come modificato dalla legge n. 431 del 1985, e con la circolare n. 8 del 1985 del Ministero per i beni culturali e ambientali,

si chiede di sapere:

se non si ritenga indispensabile aprire un'indagine sull'attività della suddetta soprintendenza dell'Umbria, e in particolare su quella esercitata dall'architetto Giovanni Venturini;

se e come si intenda intervenire perchè la soprintendente architetto Germana Aprato eserciti un maggiore controllo sull'attività del Venturini, individuando una delega più ristretta e circostanziata.

(4-05153)

ALÒ. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che la Commissione d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto caporalato in agricoltura, istituita con deliberazione del Senato del 20 settembre 1994, ha, sino ad ora, potuto accertare la indiscutibile esistenza di tale fenomeno nell'insieme della regione Puglia con particolare concentrazione nell'entroterra brindisino e tarantino;

che il fenomeno del caporalato non può essere considerato limitato al solo settore agricolo almeno per gli aspetti più eclatanti riguardanti il sottosalario, l'evasione contributiva, il mancato rispetto delle norme inerenti la sicurezza sul lavoro e il rispetto degli orari;

che il quadro generale, sotto l'aspetto produttivo e occupazionale, delle province di Brindisi e Taranto è segnato da elevati tassi di disoccupazione, da processi di deindustrializzazione, da una difficile situazione dell'ordine pubblico per le difficoltà dovute al governo dei processi di cassa integrazione e liste di mobilità;

che l'emergenza sociale viene ulteriormente aggravata dalla mancata soluzione delle legittime richieste degli enti locali in ordine al risanamento ambientale e a politiche industriali che affrontino l'emergenza occupazionale senza aggravare l'impatto sull'ambiente e sulla salute delle popolazioni locali; in tale contesto si trascina un drammatico contenzioso tra Enel, comune di Brindisi e province di Brindisi e Lecce, di cui non si scorge un esito rassicurante;

che in riferimento al contenzioso Enel-enti locali, che riguarda la sorte di migliaia di lavoratori occupati, l'uso di almeno 1.500 miliardi per il completamento della centrale termoelettrica di Brindisi Sud, il futuro delle popolazioni locali, il Ministero dell'industria ed il Governo hanno dichiarato la loro sostanziale estraneità ai fini di una accettabile composizione (risposta in Commissione industria del Senato mercoledì

5 luglio 1995 all'interrogazione 3-00756 dello scrivente da parte del sottosegretario Zanetti);

che l'assenza di certezze per il futuro produttivo e occupazionale in provincia di Brindisi contribuisce al radicamento culturale della ineluttabilità dell'intreccio tra economia e illegalità al fine di sopravvivere e comporre un minimo reddito vitale e che tali convinzioni, sempre più di massa e sempre più consolidate, si manifestano non già solo come pratica e sostegno diffuso ad attività economico-produttive parzialmente o totalmente illegali ma anche come esplicita rivendicazione della legittimità della pratica dell'illegalità in forza di uno stato di necessità indiscutibilmente reale sotto il profilo occupazionale; esempi clamorosi si sono avuti in diverse occasioni nelle ultime settimane:

serie di attentati nella città di Brindisi ad opera di organizzazioni criminali;

proteste da parte delle lavoratrici tessili di Latiano contro l'azione dei carabinieri e della magistratura che aveva portato alla chiusura del laboratorio nel quale lavoravano;

elezione del sindaco di Villa Castelli con il dichiarato e pubblico sostegno dei caporali del posto ai quali il candidato-sindaco si era rivolto nel corso della campagna elettorale giustificando ed apprezzando il loro ruolo e denigrando il ruolo della Commissione d'inchiesta del Senato;

interrogazioni parlamentari a sostegno di imprenditori di Francavilla Fontana arrestati per estorsione e contro l'azione dei carabinieri e della magistratura;

delegazione di alcuni sindacalisti presso il capo della procura di Brindisi al fine di indurre tale procura ad un maggiore «buon senso»;

pubbliche ostilità verso il sindaco di Brindisi da parte degli imprenditori locali insofferenti alle richieste di controlli sull'inquinamento ambientale;

che il quadro sinteticamente tracciato tenderà presumibilmente all'esplosione sociale allorquando la discussa posizione assistenziale e previdenziale di migliaia di braccianti agricoli dovesse risolversi nella definitiva cancellazione dagli elenchi anagrafici (sono quasi 10.000 in provincia di Brindisi le cancellazioni dagli elenchi anagrafici per fittizi rapporti di lavoro).

l'interrogante, pur ritenendo complessa e di obiettiva difficile soluzione l'emergenza occupazionale, produttiva, ambientale, nella quale versa la gran parte del Mezzogiorno ed in questa l'intera provincia di Brindisi, chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia pienamente a conoscenza del tragico fenomeno della rivendicazione della legittimità di comportamenti e pratiche illegali in tutti i settori, innanzi tutto in quello economico, da parte di strati purtroppo consistenti dell'opinione pubblica brindisina, con in primo piano, oltre che i caporali e le organizzazioni illegali, anche gran parte dell'imprenditoria, qualche parlamentare, qualche sindaco e alcuni sindacalisti;

se sia a conoscenza che tale preoccupante fenomeno ha spinto i vescovi della zona a denunciarne l'immoralità e gli esiti tragici per le popolazioni, atteso che l'assenza del Governo può essere intesa

come obiettivo sostegno alle rivendicate deroghe alla legalità giustificate dalle emergenze innanzi descritte;

quali urgenti iniziative il Ministro ritenga di dover predisporre per dare sostegno immediato e concreto alla lotta alla illegalità in provincia di Brindisi e nell'area ionico-salentina.

(4-05154)

BACCARINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro.* - Premesso che nel breve volgere di dodici-quattordici mesi l'editoriale Omnibus spa, editrice del quotidiano «L'Informazione», avrebbe di fatto dilapidato l'intero capitale sociale di 60 miliardi non essendo riuscita, malgrado il rapidissimo e radicale capovolgimento della linea politica, ad inserirsi minimamente nel mercato: si parla, infatti, di poco più di 4,1 miliardi di fatturato diretto e di altri 5,9 miliardi di pubblicità per appena 10 miliardi complessivi di entrate, si chiede di sapere quale ruolo abbia svolto in questa paradossale vicenda editoriale il Banco di Roma e se risulti che elementi siano stati raccolti dal Garante per l'editoria in ordine ad eventuali finanziamenti infruttiferi ed a fondi che fossero stati istituiti, e da chi, per la copertura delle perdite.

(4-05155)

PIERONI, RONCHI, DI MAIO, ROCCHI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DE NOTARIS, FALQUI, LUBRANO di RICCO, MANCONI, MANCUSO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso: che nel carcere di Buoncammino a Cagliari si è ucciso un giovane detenuto, Andrea Garofano, di 22 anni, in carcere per espiare una pena che sarebbe scaduta l'11 marzo 1997;

che il giovane si è impiccato a un lenzuolo arrotolato e legato alle sbarre della finestra del bagno: quando è stato dato l'allarme Andrea Garofano era già morto,

si chiede di sapere:

in quali condizioni si trovino i detenuti nel carcere di Buoncammino;

se nel carcere suindicato si siano verificate in passato altre tragedie analoghe;

come il Ministro in indirizzo abbia intenzione di intervenire per prevenire simili eventi nel carcere di Buoncammino e negli altri luoghi di detenzione del paese.

(4-05156)

SPERONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere se il quotidiano «L'Osservatore romano» goda di sovvenzioni o agevolazioni, dirette od indirette, da parte dello Stato italiano in maniera differenziata rispetto agli altri periodici stranieri.

(4-05157)

BERTONI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che nella città di Napoli le strutture e i presidi della polizia di Stato e dei carabinieri non risultano distribuiti, per numero e ubicazione, in modo tale da garantire una capillare e continuativa presenza sul territorio delle forze dell'ordine e quindi da assicurare una adeguata

e incisiva prevenzione e repressione di una criminalità molto diffusa e spesso estremamente pericolosa;

che in particolare il quartiere di Chiaiano, sito nella periferia nord-occidentale della città, con una modesta densità della popolazione rispetto all'accentuata estensione del territorio, risulta esposto, proprio per tali caratteristiche, ai rischi sempre maggiori di una temibile attività criminale;

che, infatti, nel quartiere si sono recentemente verificati gravi episodi delittuosi, tra cui anche una rapina a mano armata, e che sono molto diffusi il piccolo spaccio di sostanze stupefacenti e il fenomeno delle estorsioni;

che nelle grotte di tufo del quartiere sono stati rinvenuti in una recente occasione oggetti d'arte di provenienza furtiva;

che si registrano sempre più frequentemente i tentativi di clan camorristici e di gruppi delinquenziali che operano in comuni e quartieri vicini di infiltrarsi a Chiaiano, nella ricerca di nuovi spazi per la loro attività criminosa e anche per dar vita a una speculazione edilizia;

che pertanto la popolazione residenziale di Chiaiano, fortemente ancorata alle sue sane e dignitose tradizioni e alle sue tranquille abitudini di vita, è costretta a subire la massiccia violenza di una delinquenza finora sconosciuta, che mette in serio pericolo l'ordinata e serena convivenza della comunità;

che da pochi giorni, a seguito della pressante richiesta di cittadini, è in funzione a Chiaiano un *camper* della polizia di Stato, ma la struttura, malgrado la buona volontà degli uomini che vi prestano servizio, non è evidentemente in grado di far fronte alle emergenze e ai pericoli che sono stati prima descritti;

che a questo fine, a parere dello scrivente, appare assolutamente indispensabile l'istituzione a Chiaiano di un commissariato o quanto meno di un posto fisso di polizia, con uomini messi a disposizione dai commissariati più vicini;

che il presidio potrebbe trovare immediata e adeguata sistemazione nell'edificio, di proprietà dell'amministrazione comunale di Napoli, della succursale della scuola media statale «Antonio Aliotta», sita in via Giuseppe Raffaelli,

si chiede di sapere se e quali iniziative si intenda assumere con la dovuta e necessaria sollecitudine per porre rimedio alla denunciata situazione di grave pericolo a cui è soggetta la popolazione di Chiaiano e per adottare l'indicato intervento.

(4-05158)

DELL'UOMO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso che alle soglie del 2000 oltre 100.000 abitanti del comune di Ribera in provincia di Agrigento sono costretti a turnazioni per l'approvvigionamento di acqua potabile di 6-7 giorni ed in altre realtà a turni più prolungati;

considerato il problema atavico della mancanza di acqua di cui soffre da decenni la Sicilia;

preso atto della completa assenza di ogni potere sia regionale che nazionale per risolvere questo annoso problema che tanto turba la pacifica convivenza;

ritenuto come il Governo investa numerose migliaia di miliardi per approntare nelle regioni del Nord il trasporto ad alta velocità senza programmare nessuna risorsa per queste popolazioni del Sud, considerando la Sicilia regione avulsa dall'intero territorio nazionale,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda porre in atto per far fronte al gravissimo problema dell'acqua che da anni si trascina senza prospettive di concrete soluzioni e crea nelle popolazioni locali una totale sfiducia nelle istituzioni repubblicane.

(4-05159)

FLORINO. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che con l'atto ispettivo 4-00590 del 15 luglio 1992 l'interrogante esponeva al Ministro del lavoro una serie di dubbi riferiti a circostanze gravi che avevano investito diversi soci della società cooperativa a responsabilità limitata «Edilpopolare A. Gramsci» di Marigliano (Napoli);

che persiste a tutt'oggi il grave stato di irregolarità ed illegalità in cui versano i soci della suddetta cooperativa per effetto di una serie di iniziative assurde e censurabili sotto il profilo del metodo e del merito da parte degli organi della cooperativa stessa;

che la società «Edilpopolare A. Gramsci» aderisce alla Lega delle cooperative;

che l'impresa costruttrice degli alloggi in Marigliano della suddetta cooperativa risulta essere la Edilter di Bologna;

che alcuni dirigenti di quest'ultima e del consorzio CMC di Bologna sono stati recentemente arrestati a seguito di indagini della magistratura;

che per effetto della costruzione degli alloggi questi hanno subito aumenti sproporzionati al valore di mercato e alla stessa finalità sociale per la quale è sorta a suo tempo la cooperativa che ha beneficiato delle disposizioni di legge in materia tanto che l'originario costo di costruzione degli alloggi era di lire 2.679.000.000 lievitato recentemente a lire 6.000.000.000;

che esiste tutta una serie di irregolarità e forse anche di illegalità commesse dai vertici della cooperativa in questione in ordine a convocazioni e a deliberati dell'assemblea dei soci, nella redazione dei bilanci societari, eccetera;

che l'ultima macroscopica irregolarità è che risulta presidente (ci si chiede in forza di quale atto) tale Antonio Esposito, senza che in nessun provvedimento amministrativo vi sia traccia della regolare nomina;

che il suddetto Antonio Esposito si permette di chiedere notevoli importi di denaro ai soci subendo una dettagliata denuncia penale, pendente presso il tribunale di Nola e presentata ai carabinieri di Marigliano per falso e tentata truffa;

che alcuni soci della predetta cooperativa «Edilpopolare A. Gramsci» stanno chiedendo l'intervento della magistratura, con esposti vari, per far luce sulla intera situazione gestionale-organizzativa della cooperativa,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo, per la parte di rispettiva competenza, non ritengano necessaria e improcrastinabile l'assunzione di tutte le più idonee iniziative ispettive da affidare

ai relativi ispettori ministeriali al fine di accertare le vere irregolarità, illegalità ed altro per effetto di precise responsabilità cui sono incorsi gli amministratori della società cooperativa a responsabilità limitata «Edilpopolare A. Gramsci» di Marigliano nell'esercizio del proprio mandato. (4-05160)

FLORINO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il signor Simeone Pellegrino è stato difeso dal dottor procuratore Antonio Urciuolo del foro di Avellino nel procedimento penale di cui al n. 7712/90 del registro generale pendente innanzi la pretura di Avellino;

che in data 30 giugno 1995 il predetto dottor procuratore Urciuolo di Pietrastornina (Avellino), a mezzo lettera raccomandata, comunicava al signor Pellegrino la decisione della rinuncia al mandato difensivo senza motivazioni palesi;

che in data 24 giugno 1995 il suddetto dottor Urciuolo sporgeva denuncia presso la stazione dei carabinieri di Pietrastornina nei confronti di Simeone Pellegrino addebitando allo stesso presunti illeciti relativi all'affissione di un manifesto di contenuto politico a firma dello scrivente senatore Michele Florino del Gruppo parlamentare di Alleanza nazionale;

ritenuto che il comportamento del dottor procuratore Urciuolo possa essere strumentale e in antitesi con i democratici atteggiamenti della dialettica e della disputa politica tra i cittadini tanto da potere, inavvertitamente, con azioni legali condizionarne e limitarne la libertà di espressione e di propaganda,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che siano accertate eventuali responsabilità deontologiche e non, imputabili al dottor procuratore Antonio Urciuolo del foro di Avellino che nell'aver assunto la decisione di rinunciare al mandato difensivo del signor Simeone Pellegrino ha potuto commettere una violazione dei suoi doveri di lealtà e correttezza professionale adducendo argomentazioni pretestuose e infondate sotto l'aspetto giuridico manifestando, di conseguenza, surrettiziamente una antipatia verso quel gruppo politico di cui faceva testo il manifesto affisso da Simeone Pellegrino.

(4-05161)

PACE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che notizie di stampa riportano che lunedì 10 luglio 1995 gli sportelli della Banca di Roma sono rimasti chiusi su tutto il territorio nazionale per uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali FABI, FALCRI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL e UIB-UIL;

che le suddette organizzazioni sindacali accusano il *management* della Banca di Roma di non aver fatto decollare il polo finanziario romano e di costringere i lavoratori ad effettuare ritmi e carichi di lavoro al limite della sopportabilità;

considerato:

che il polo finanziario romano è una realtà importantissima per tutta la vita economica della nazione;

che la Banca di Roma offre un'ampia rosa di prodotti finanziari concorrenziali con le altre proposte degli istituti di credito;

che l'istituto di credito romano è una realtà finanziaria ed economica di livello europeo;

che le condizioni dei lavoratori all'interno della Banca di Roma sono conseguenti a due accordi di fusione concordati dalle stesse organizzazioni sindacali che oggi promuovono lo sciopero;

che gli attacchi sollecitati alla stampa dai sindacati in questione danneggiano l'immagine dell'istituto favorendo la concorrenza nazionale ed internazionale e che notevoli disguidi saranno provocati dall'astensione dal lavoro del 10 luglio 1995,

si chiede di sapere se si sia a conoscenza delle ragioni che hanno indotto le organizzazioni sindacali confederali ed autonome a indire lo sciopero, considerato che questo non ha alcuna finalità contrattuale e si configura come un attacco politico al vertice dell'azienda.

(4-05162)

BEVILACQUA, MONTELEONE. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che alcuni organi giurisdizionali, a seguito di specifiche impugnative, hanno di fatto cassato disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale riguardante il conferimento degli incarichi di direzione;

che, fra l'altro, l'ispettorato per l'istruzione artistica è impegnato in un'azione di rinnovamento della normativa vigente rimasta per lungo tempo obsoleta,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno introdurre una norma agevolativa per venire incontro alla giusta e pressante richiesta di scambio di sede dei direttori incaricati che da molti anni sono sottoposti ad enormi sacrifici di carattere personale e familiare.

(4-05163)

PERLINGIERI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che in data 8 febbraio 1991, con atto n. 786 della Direzione generale dell'ANAS, venne autorizzata la realizzazione della quarta corsia sulla strada statale n. 88 Fondo Valle Tammara in località Zingara Morta nel tratto tra i chilometri 79 e 85;

che il progetto relativo alla realizzazione dell'opera dell'importo di 50 miliardi attende ancora il parere della Direzione per il coordinamento territoriale;

che nonostante, spesso, vengano bandite gare d'appalto dell'ANAS si riscontra che esse sono soltanto a favore di arterie del Nord,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire affinché siano rimosse le cause di lentezza che non possono che ingenerare nei cittadini, al cui servizio l'amministrazione è preposta, tanta esasperazione e sfiducia nelle istituzioni.

(4-05164)

IMPOSIMATO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che da qualche tempo, nelle vicende del Parco nazionale d'Abruzzo, ogni qualvolta l'Ente parco sporge denuncia contro qualcuno

degli aggressori della natura si ritrova indagato, indiziato o imputato e nulla accade invece ai veri responsabili degli abusi;

che nei giorni scorsi questo teorema ha trovato ulteriore convalida: alcuni funzionari dell'Ente, e lo stesso direttore, hanno ricevuto avvisi di garanzia per aver richiesto alla procura della Repubblica di perseguire e sequestrare una fabbrica di laterizi ed una cava abusiva che da anni operano, anche con materiali estratti altrove, nei dintorni di Pescasseroli;

che altri episodi analoghi confermano questa singolare tendenza del sostituto procuratore Valerio Savio che avrebbe tentato di ottenere, per ragioni futili quanto infondate, addirittura l'arresto del direttore del Parco a titolo cautelare, prima ancora di avergli contestato o notificato qualsiasi provvedimento; questa misura è stata bocciata dal giudice per le indagini preliminari ed ha suscitato grave allarme: resta però il sospetto che ora il magistrato cerchi una rivalsa e si sforzi di trovare cavilli e pretesti di ogni genere per mettere il Parco in difficoltà;

che nello stesso tempo sono quasi ferme le indagini promosse dal Parco sui vari abusi edilizi, forestali e d'altro genere, che dovrebbero rappresentare la priorità assoluta per la procura di Sulmona;

che è difficile, in questa situazione, non essere sfiorati dal dubbio che qualcosa non vada per il giusto verso in quell'ufficio giudiziario, e che i reclami delle associazioni non abbiano davvero più che serio fondamento; da ultimo anche il direttore del Parco nazionale d'Abruzzo ha sollecitato a chiare lettere, con un preciso reclamo, l'attenzione degli organi che controllano l'operato dei giudici non certo per rifiuto, ma per amore di giustizia;

che il direttore del Parco Franco Tassi lo ha salvato dalla distruzione portandolo a livello di esempio in sede internazionale;

che l'accusa nei confronti del dottor Franco Tassi sembra essere la «calunnia in danno di un sindacalista», reato di difficile configurazione per il quale non è prevista l'obbligatorietà dell'arresto non legittimato dall'inesistente pericolo di fuga,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia lo stato dei vari procedimenti penali pendenti dinanzi alla procura di Sulmona per i reati denunciati dal dottor Franco Tassi;

quale sia l'imputazione elevata nei confronti del dottor Franco Tassi;

quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo sulla richiesta di misura cautelare che, a giudizio dello scrivente, non è stata formulata in conformità alla legge.

(4-05165)

PINTO. - *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che a causa dei notevoli ritardi e delle ripetute omissioni nell'attuazione della legge-quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 istitutiva di 7 parchi nazionali solo ora sono stati avviati alcuni passaggi fondamentali per la gestione delle aree medesime;

che la grave condizione di *prorogatio* determinata da reiterati decreti dei Ministri dell'ambiente che hanno sottoposto i territori a misure di salvaguardia ed a diverse perimetrazioni ha reso ancor più oneroso il

regime autorizzativo conseguente a qualsiasi attività di trasformazione del territorio, già di per sè farraginoso e complesso;

che tale regime autorizzativo vede fortemente penalizzate le popolazioni che risiedono nei parchi sì che ogni pratica, dopo il vaglio delle diverse commissioni comunali, deve essere trasmessa ai competenti uffici della sovrintendenza ai beni archeologici, architettonici, artistici e storici, ai sensi della legge n. 431 del 1985, uffici che, a loro volta, investiti e gravati da un notevole carico di lavoro da svolgere, molto spesso, a fini dilatatori, alla vigilia della scadenza del termine di 60 giorni fissato per il rilascio delle suddette autorizzazioni, si inducono a richiedere chiarimenti o integrazioni della documentazione presentata;

che, ove non bastasse, tali autorizzazioni devono poi essere inviate al Ministero dell'ambiente cui spetta esprimere il definitivo parere entro l'ulteriore termine di 60-90 giorni;

che da ciò consegue che per la semplice realizzazione di un'opera anche di modestissime dimensioni occorrerà, nella migliore delle ipotesi, attendere circa cinque mesi;

che ancor più complesso è il regime delle opere pubbliche per le quali alle suddette autorizzazioni si aggiunge la necessità di nuovi pareri di altri enti;

che tale situazione si aggrava per quei parchi nazionali, come nel caso di quello del Cilento e Vallo di Diano (attualmente, con il territorio di oltre 80 comuni, il parco più grande d'Europa), che presentano un elevato grado di antropizzazione con particolari condizioni di difficoltà socio-economiche, per cui la descritta normativa acuisce i disagi, determina ostilità nei confronti dell'istituzione e crea quelle condizioni di incentivo dell'abusivismo ottenendo in tal modo il risultato opposto alle ragioni che hanno determinato la normativa di vincolo;

che la recente istituzione dei comitati di gestione dei parchi nazionali, a cui sono stati delegati i compiti autorizzativi, se da un lato consentirà di abbreviare questi tempi contribuendo a garantire una concreta visibilità dell'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni, lascia, d'altra parte, irrisolto il problema dell'iter del rilascio autorizzativo da parte degli uffici provinciali delle soprintendenze ai beni archeologici, architettonici, artistici e storici, ai sensi della legge n. 431 del 1985;

che la legge-quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, all'articolo 13, prevede la delega autorizzativa ad un apposito comitato;

che durante l'XI legislatura, con l'interrogazione 4-04192 del 15 settembre 1993, lo scrivente chiedeva appositamente di allargare la composizione di detto comitato alle amministrazioni dello Stato coinvolte nel procedimento autorizzativo in oggetto, in modo da realizzare un reale snellimento delle procedure e, attraverso un pressochè contestuale svolgimento di istruttorie ed acquisizione di pareri, un più rapido, organico e congiunto esame dei progetti e interventi sul territorio del parco,

l'interrogante, anche al fine di concorrere a rimuovere ogni perdurante perplessità da parte dei cittadini nei confronti del parco e per concorrere altresì a creare le migliori condizioni per la sua accoglienza, chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno, in attuazione della normativa richiamata, istituire uno sportello unico e permanente presso l'Ente parco per

l'espletamento delle istruttorie propedeutiche al rilascio delle prescritte autorizzazioni in tutta l'area interessata;

se non si ritenga utile la creazione di un ufficio della soprintendenza ai beni archeologici, architettonici, artistici e storici di Salerno-Avellino, distaccato presso la sede dell'Ente parco del Cilento e Vallo di Diano, in modo da sgravare l'ufficio provinciale del compito autorizzativo nelle aree anzidette e realizzare, nel contempo, un controllo diretto sulle realtà territoriali capace sia di garantire la celere verifica e istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni che di coordinare in modo più adeguato e completo la tutela di questi territori ad alta valenza ambientale; tale necessità, infatti, è particolarmente urgente ed incisiva nel territorio del parco nazionale in oggetto che presenta anche un patrimonio storico-culturale di elevato, eccezionale prestigio e di notevole e diffusa presenza sul territorio e tale da richiedere una adeguata struttura di tutela e valorizzazione che con la provata esperienza di un ufficio della soprintendenza, oltretutto operante sul posto e in costruttiva collaborazione con l'ente di gestione del parco, assicurerebbe piena garanzia di più puntuali risposte alle esigenze dei cittadini e degli enti locali.

(4-05166)

PERLINGIERI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che la città di Benevento rappresenta un nodo ferroviario di un certo rilievo per il traffico che collega la Puglia con il Lazio e il Molise con la Campania;

che alcuni atti unilaterali dell'area trasporto direzione di Napoli stanno determinando di fatto la chiusura della linea ferroviaria Benevento-Campobasso,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni della soppressione di un servizio pubblico così importante per la città di Benevento e di Campobasso;

se siano attuabili il mantenimento e, se possibile, il miglioramento del servizio ferroviario oggetto della presente interrogazione.

(4-05167)

DE LUCA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle risorse agricole, alimentari e forestali e della sanità.* - Premesso:

che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato una istruttoria (ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287 del 1990) nei confronti del Consorzio del prosciutto di Parma e dell'omologo Consorzio del prosciutto di San Daniele;

che oggetto di indagine sarebbe (stando alle informazioni giornalistiche) il piano di programmazione della produzione tutelata dei due Consorzi per il 1995 (di cui all'articolo 12 della legge n. 26 del 1990, recante «Tutela della denominazione d'origine prosciutto di Parma», ed all'articolo 30 del decreto ministeriale n. 253 del 1993, recante il regolamento di esecuzione della stessa legge, nonchè alle disposizioni corrispondenti per quanto riguarda il prosciutto San Daniele);

che detto piano di programmazione è stato approvato dal Ministro dell'industria, d'intesa con gli altri Ministri in indirizzo (ai sensi del citato articolo 30 del decreto ministeriale n. 253 del 1993), e, per quanto riguarda il piano del Consorzio del prosciutto di Parma, ne è stata deliberata la legittimità anche in sede giurisdizionale (dal TAR di Parma e, poi, dal Consiglio di Stato, che hanno rigettato istanze di sospensiva, proposte contestualmente all'impugnazione del piano);

che, peraltro, non può sfuggire la rilevante importanza del piano medesimo, quale strumento di salvaguardia economica dell'intera filiera agro-alimentare suinicola e, ad un tempo, di sostegno della qualità del prodotto a tutela del consumatore;

che si impone, quindi, un immediato intervento del Governo, a salvaguardia del settore produttivo interessato, senza tuttavia interferire sull'autonomia dell'Autorità garante dell'economia e del mercato;

che si tratta (tra l'altro) di chiarire, in astratto (e senza interferire, perciò, sugli accertamenti in concreto dell'Autorità), se ed in che limiti possa formare oggetto di contestazione, da parte della stessa Autorità (come di qualsiasi altra *authority*), un piano imposto e disciplinato dalla legge, soggetto ad approvazione ministeriale e, nel nostro caso, deliberato in sede giurisdizionale (anche a voler prescindere dal rilievo che quel piano proviene da consorzi, ai quali risultano affidate funzioni sempre più ampie, anche nell'interesse generale, da disegno di legge approvato in sede deliberante dalla Commissione agricoltura del Senato, atti Senato nn. 48 e 403);

che si tratta, in altri termini, di garantire il grado di attendibilità e credibilità del piano medesimo per ovviare alla preoccupante sfiducia di settori produttivi interessati e consumatori;

che, in ogni caso, risulta preliminare ed indispensabile il rigoroso accertamento del Governo - circa la verità dei fatti denunciati - (anche) in funzione di una adeguata informazione del Parlamento (o, quantomeno, dei parlamentari interessati),

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la verità dei fatti denunciati e quale la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati in premessa;

quali iniziative il Governo intenda conseguentemente prendere senza tuttavia interferire sulla autonomia dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

(4-05168)

GERMANÀ. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che, a seguito delle note sentenze della Corte costituzionale che hanno consentito l'accesso ai giudizi idoneativi a professori di seconda fascia a numerose categorie escluse (contrattisti, medici interni, tecnici laureati), all'interno delle università italiane si è venuta a creare una situazione di disordine e disorganizzazione derivante dall'atteggiamento assunto dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica inteso a ridurre l'effetto additivo di tali pronunce;

che in particolare il Ministero ha ritenuto di limitare la partecipazione di tali categorie ai giudizi idoneativi in corso facendo leva sulla necessità della impugnazione del precedente bando di concorso e con-

sentendo, pertanto, la partecipazione esclusivamente a coloro che avevano già prodotto ricorso avverso i provvedimenti di esclusione;

che è stata quindi esclusa l'estensione del giudicato costituzionale (e dei giudici amministrativi) oltre i limiti dei giudizi in corso in aperta violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex articolo 97 della Costituzione;

che ciò ha condotto ad una serie di giudizi proposti dai docenti esclusi che hanno ottenuto in via cautelare dai vari tribunali amministrativi l'ammissione con riserva alla partecipazione alle tornate dei giudizi idoneativi che sono state altresì superate da numerosi docenti esclusi dal Ministero;

che la situazione di stallo che si è venuta così a creare in attesa della definizione dei giudizi ed a causa della ulteriore attività del Ministero intesa a non consentire la nomina dei docenti idonei prima della definitiva conclusione delle vicende giudiziali ha prodotto un ulteriore contenzioso e ulteriori disparità di trattamento;

che tutto questo ha trovato eco anche in Senato, ed in particolare nella Commissione istruzione, che nella seduta del 14 febbraio 1995 ha adottato un ordine del giorno con il quale, «considerato che nell'ambito delle varie categorie di personale universitario si sono prodotte nel tempo numerose situazioni particolari che hanno dato luogo a trattamenti immotivatamente differenziati o a disparità di trattamento, con l'insorgere di un ampio e complesso contenzioso, impegna il Governo:

ad affrontare con la massima sollecitudine la predetta questione, eventualmente procedendo alla elaborazione ed alla presentazione in Parlamento di un disegno di legge organico che risolva in termini definitivi ed equi i problemi del suddetto personale;

a risolvere direttamente tutti quei problemi che possono essere affrontati in via amministrativa, senza necessità di un intervento del legislatore...»;

che, nonostante tale chiara indicazione sulla quale si è espressamente impegnato il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nulla è avvenuto, ad eccezione di un singolo atto di estensione del giudicato che ha ulteriormente aggravato le disparità esistenti all'interno della categoria;

che l'università versa in stato di grave crisi strutturale ed il rapporto docenti-discenti è squilibrato ed inidoneo per la resa di un servizio qualitativamente idoneo agli scopi dell'istituzione;

che per la tenuta dei corsi e per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca non è possibile fare a meno di personale qualificato che a seguito del superamento, sia pure con riserva, dei giudizi idoneativi ha dimostrato di poter accedere proficuamente al ruolo di professore di seconda fascia,

si chiede di conoscere:

quali attività siano state poste in essere dal Ministro in indirizzo per risolvere direttamente, secondo l'impegno assunto, i problemi relativi alle categorie dei contrattisti, dei medici interni e dei tecnici laureati delle università ammessi con riserva ai giudizi di idoneità per professore di seconda fascia dell'università;

quali iniziative intenda porre in essere in via amministrativa per risolvere definitivamente il problema delle suindicate categorie:

se non si intenda presentare un disegno di legge organico che risolva in termini definitivi ed equi i problemi del suddetto personale e, in ipotesi negativa, le ragioni che abbiano indotto il Ministro a non tener fede agli impegni assunti davanti alla Commissione istruzione e quali siano i tempi necessari per la presentazione del disegno di legge.

(4-05169)

GERMANÀ. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che da tempo si registrano numerose lamentele da parte dei cittadini di San Filippo del Mela (Messina) a causa del perdurare di notevoli ed ingiustificati ritardi nella distribuzione della corrispondenza postale;

che tale protesta ha avuto di recente il suo culmine in una petizione popolare (oltre 300 firme) fatta pervenire alle autorità locali ed alla direzione provinciale delle poste di Messina,

si chiede di conoscere:

se risponda al vero che da oltre tre mesi, in particolare nella frazione di Olivarella, non viene effettuata con la dovuta regolarità la distribuzione della corrispondenza;

trattandosi probabilmente di carenza di personale, quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per porre fine al protrarsi di un disservizio, garantendo così ai cittadini di San Filippo del Mela una più regolare distribuzione della corrispondenza postale.

(4-05170)

MANCUSO. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che la legge n. 349 dell'8 luglio 1986 all'articolo 12 prevede l'istituzione del Consiglio nazionale per l'ambiente (CNA), con compiti indispensabili e importanti iniziative, proposte, studi, indagini e rilevamenti concernenti l'ambiente, nonché l'adozione, anche attraverso i mezzi di informazione, di ogni iniziativa per far fronte all'annoso e pressante problema della tutela ambientale e territoriale;

che il CNA individua le associazioni ambientaliste, a carattere nazionale, in funzione della loro rilevanza esterna e della continuità d'azione in favore dell'ambiente;

che l'articolo 12, comma 3, della legge n. 349 del 1986 prevede il rinnovo ogni tre anni del predetto delicato, quanto indispensabile, organo,

si chiede di sapere:

da quanto tempo non venga convocato ed eventualmente quali ne siano i motivi;

quali iniziative abbia in atto il Ministro in indirizzo riguardo alla convocazione e al rinnovo del CNA.

(4-05171)

PEDRIZZI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che sulla strada statale n. 148 Pontina e sulla strada statale n. 156 dei Monti Lepini, che collegano, rispettivamente, Latina con Roma e Frosinone, viene dato di rilevare un sempre crescente stazionamento di meretrici, in

atteggiamento ed abbigliamento spesso scandalosi, in attesa della clientela occasionale;

tenuto conto che in tale fenomeno è insita una grave pericolosità sociale, anche per il prossenetismo che lo circonda, come i molti episodi accaduti nell'ambiente hanno spesso denunciato;

atteso che sulle strade in questione, specialmente nel periodo estivo, transitano, dirette al mare e ad altri luoghi di villeggiatura della provincia, numerose automobili, anche con targhe di nazionalità straniera, i cui occupanti - non tutti adulti - non possono non stupirsi della grave forma di indifferenza delle autorità al problema del meretricio ambulante;

considerata, non per ultima, l'offesa alla moralità pubblica manifestata in maniera sfacciata nel dispregio più assoluto delle norme di comportamento sociale,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire per sensibilizzare, con l'urgenza che il caso comporta, le forze di polizia a farsi carico di un'azione più incisiva e rigorosa al fine di reprimere la dilagante attività anti-sociale e criminosa legata al meretricio, ripristinando, anche sulle strade, l'ordine e la legalità.

(4-05172)

PEDRIZZI. - *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* - Premesso:

che in un recente articolo del quotidiano «Latina Oggi» è riportata, con ampio risalto, la notizia che nella sede della USL LT/4 di Priverno, in corso di chiusura per trasferimento della struttura nella sede unificata di Latina, si starebbero effettuando lavori per l'impianto di condizionamento dell'aria per un importo di 300 milioni di lire;

che con la soppressione della struttura, dove provvisoriamente sono rimasti appena dieci impiegati, l'impianto sarebbe destinato ad una pratica inutilità;

che la sede di Priverno, ubicata in collina, non avrebbe avuto l'impellente necessità di un impianto del genere, essendo semmai sufficienti alcuni elettroventilatori di basso costo;

che già le spese sanitarie vere e proprie richiedono stanziamenti onerosi, per far fronte ai quali si operano tagli a nocimento dei bisogni della collettività;

che, ad esempio, nell'ospedale di Sezze Romano la sala operatoria di recente apertura è stata dotata, per mancanza di mezzi idonei, di apparecchiature usate;

che tali contraddizioni palesi gettano discredito sulla pubblica amministrazione e recano pregiudizio agli utenti della sanità,

si chiede di sapere se non si ritenga:

di intervenire per sanare, nel limite del possibile, atti ed azioni che disorientano l'opinione pubblica che risulta già colpita dalle note vicende sulla malasanità e che è indotta a ritenere che tutto ciò che si verifica in questo settore è frutto di illeciti di varia natura;

di adottare, inoltre, idonee misure di prevenzione e controllo per impedire *ab origine* che si verificano episodi analoghi, intervenendo se del caso anche con sanzioni non solo disciplinari nei confronti dei responsabili.

(4-05173)

PERIN, CARNOVALI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro.* - Premesso:

che nella Repubblica di San Marino vi sono quattro banche, due delle quali operano esclusivamente nel territorio sammarinese mentre le altre sono collegate con banche italiane;

che le banche predette sono le seguenti:

- a) la Cassa di risparmio di San Marino;
- b) la Cassa rurale di Faetano;
- c) il Credito industriale sammarinese;
- d) la Banca agricola sammarinese;

che nella Repubblica di San Marino, piccolo ma importante Stato, esiste il totale segreto bancario per i depositi giacenti;

che la Banca popolare veneta ha assorbito il Credito industriale sammarinese, mentre il Credito romagnolo ha acquisito partecipazioni della Banca agricola sammarinese;

che nelle suddette banche domiciliate nel territorio italiano possono essere eseguite operazioni che offrono benefici in netta contraddizione con le leggi vigenti in materia nel nostro paese;

che in queste banche le ritenute d'acconto sono pagabili con un'aliquota del 13 per cento rispetto al 30 per cento computato nelle banche italiane;

che nelle banche in parola è possibile effettuare la negoziazione di assegni post-datati anche di oltre un anno;

che tale spinosa questione era stata evidenziata dallo scrivente senatore Perin in occasione dello svolgimento di interpellanze e interrogazioni sulla situazione del gruppo Ferruzzi-Montedison in data 9 luglio 1993 e in presenza del sottosegretario di Stato in carica per il tesoro, onorevole Malvestio,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per verificare:

a) quali rapporti e controlli esistano oggi fra la Banca d'Italia e le banche consociate con quelle della Repubblica di San Marino;

b) la liceità delle operazioni bancarie effettuate dalla Banca popolare veneta e dal Credito romagnolo, dal momento che tali banche applicano le leggi bancarie vigenti nella Repubblica di San Marino, nonostante abbiano eletto il loro domicilio nella Repubblica italiana.

(4-05174)

ORLANDO. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che vi sono emittenti radiofoniche e televisive locali concessionarie che da mesi attendono l'assenso ad effettuare modifiche tecniche ai propri impianti secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 422 del 1993 (anche in ipotesi quali un semplice trasferimento degli studi di trasmissione e dei relativi impianti di collegamento per insorte esigenze aziendali) e in mancanza di tale assenso non possono operare con gli stessi;

che in ipotesi di richiesta di modifica di impianti di collegamento il Ministro delle poste ha fatto presente alle emittenti radiofoniche e televisive locali concessionarie interessate che l'eventuale assenso

a tale modifica sarà a titolo oneroso (peraltro senza specificare l'importo del canone preteso al riguardo);

che il decreto del Ministro delle poste n. 311 del 1994 recante il regolamento per l'omologazione dei trasmettitori non prevede una disciplina transitoria, sicchè, in considerazione dei tempi necessari per la procedura per l'omologazione, non è possibile nelle more sostituire eventuali trasmettitori in avaria con altri di identiche caratteristiche;

che si rende necessario prevedere procedure molto snelle che permettano il rilascio in pochi giorni delle autorizzazioni per la trasmissione dei programmi in contemporanea e per la deroga all'obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio servito poichè diversamente verrebbe vanificata la portata dell'articolo 21 della legge n. 223 del 1990 e dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1992,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare procedure amministrative che permettano di concedere in tempi compatibili con le esigenze tecniche delle imprese radiotelevisive locali l'assenso alle modifiche degli impianti delle stesse, nei casi previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 422 del 1993;

se, a tal fine, non ritenga opportuno (onde evitare la paralisi delle imprese radiotelevisive locali che hanno esigenze di effettuare modifiche tecniche ai propri impianti nei casi previsti dalla legge) delegare gli organi periferici del Ministero delle poste (già reparti III degli ex circoli costruzioni telegrafiche e telefoniche) al rilascio di autorizzazioni provvisorie alle citate modifiche, in attesa di provvedimenti di variazione degli atti di concessione così come peraltro ha delegato tali organi (con circolare telegrafica in data 26 maggio 1995) agli interventi in ipotesi di disturbi e interferenze alle telecomunicazioni;

se sia d'accordo che debba essere concesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 422 del 1993, l'assenso alle modifiche degli impianti in concessione delle imprese radiotelevisive locali, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi:

modifica delle frequenze di trasmissione degli impianti di collegamento (quando si presentano interferenze con altri servizi di telecomunicazioni);

cambiamento di ubicazione degli studi di trasmissione o dei locali degli impianti di collegamento (quando vi è la necessità di ampliare i locali; di realizzare nuovi studi di trasmissione; in caso di sfratto o di finita locazione, eccetera);

variazione della struttura di interconnessione (con modifica della frequenza e/o dell'ubicazione di impianti di collegamento e con l'attivazione di nuovi impianti di collegamento) a seguito di acquisizione di impianti e/o rami di azienda televisivi (ancora possibili fino a sei mesi dopo il rilascio delle concessioni) ovvero di intere aziende radiofoniche o televisive (possibili per tutto il periodo di efficacia delle concessioni cosiddette provvisorie);

modifica della ubicazione degli impianti di radiodiffusione nella ipotesi che la nuova area di servizio risulti di estensione identica o minore rispetto all'estensione dell'area di servizio dell'impianto di radiodiffusione originario;

modifica delle frequenze di trasmissione o del sistema radiante di impianti di radiodiffusione al fine di ottimizzare o compatibilizzare le emissioni dell'emittente con quelle di un altro servizio pubblico o privato;

se non ritenga che sia necessario emanare un decreto integrativo al decreto ministeriale 9 marzo 1994, n. 311 (recante il regolamento per l'omologazione dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e di trasmettitori a radiodiffusione televisiva), che preveda una disciplina transitoria per l'applicazione dello stesso fino alla definizione delle procedure di omologazione;

quali procedure intenda adottare per rilasciare in tempi brevi le autorizzazioni per la trasmissione in contemporanea ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 223 del 1990 e per la deroga all'obbligo di trasmissione dello stesso programma su tutto il territorio servito ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1992;

perchè l'amministrazione delle poste abbia affermato in alcune comunicazioni dirette ad emittenti locali che in ipotesi di modifica degli impianti di collegamento previsti dagli atti di concessione l'eventuale assenso a tale modifica sarà a titolo oneroso (con la previsione del pagamento di un canone al riguardo), allorché l'articolo 5 della legge n. 223 del 1990 stabilisce che la concessione costituisce titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire e l'articolo 22, comma 7, della stessa legge n. 223 del 1990 stabilisce che i canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento;

quali altri eventuali provvedimenti intenda adottare per risolvere tutte le problematiche sopra evidenziate;

se non ritenga infine opportuno avviare un approfondito confronto con le associazioni di categoria delle emittenti radiotelevisive locali al fine di avere ampia cognizione di tutte le esigenze degli editori sulle problematiche.

(4-05175)

DE CORATO. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - In relazione alla pubblicità che la RAI fa su alcuni quotidiani italiani, pubblicità sia generica riguardante le varie testate sia di carattere specifico riguardante alcuni spettacoli della fascia serale, si chiede di sapere se è a conoscenza:

dei criteri con i quali vengono scelti i quotidiani e i periodici da parte della RAI;

di quale sia l'ammontare complessivo della pubblicità concessa negli ultimi tre anni alle varie testate e con quali criteri sia stata ripartita;

della periodicità con la quale viene fatta la suddetta pubblicità.

(4-05176)

MANZI, MARCHETTI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che anche l'INAIL fa parte della Repubblica italiana e i suoi dirigenti dovrebbero sapere che per la nostra Costituzione non esistono cittadini di serie A e di serie B;

che la vicenda in questione parte da quando, ben 11 anni fa, la direzione provinciale dell'INAIL di Torino assegnò 48 alloggi di edilizia popolare in via Giorgio La Pira 6/8 a Collegno; 32 alloggi vennero locati ai dipendenti e i rimanenti 16 vennero assegnati ad altrettante famiglie di sfrattati indicate dal comune di Collegno, famiglie che naturalmente erano in possesso di tutti i requisiti di legge necessari per usufruire della quota del 30 per cento degli alloggi che per legge l'istituto proprietario doveva mettere a disposizione degli sfrattati (decreto-legge n. 9 del 23 gennaio 1982, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94);

che a questo punto però incomincia la via della discriminazione; una parte degli alloggi collegati al sottotetto, dichiarati dal comune inabitabili, sono provvisti di radiatori e l'INAIL tramite i suoi uffici richiede il pagamento di salate bollette di riscaldamento per locali non usufruibili; è inutile ricordare che quegli alloggi erano stati assegnati solo alle famiglie sfrattate indicate dal comune; ma la cosa non finisce lì: paragonando gli stessi alloggi tra gli affittuari dipendenti dell'INAIL e gli altri inquilini risulta che l'importo richiesto per le spese è di 2,3 volte più grande: per esempio, dalla distinta del 1992 risulta che agli inquilini dipendenti dell'INAIL si chiedono lire 1.280.084 di spese varie mentre per gli altri la richiesta è di lire 2.836.764; tutti i tentativi per migliorare le cose non servono, anche perchè in 11 anni non c'è mai stata una regolare assemblea degli inquilini;

che in un incontro tenutosi il 23 novembre 1988 presso l'assessorato alla casa del comune di Collegno il consulente legale dell'INAIL di Torino affermava: «Non è possibile riconoscere le fondate ragioni di questi signori per non creare lamentele da parte degli altri inquilini, ormai abituati a tale favorevole riparto»;

che tali affermazioni sono state incredibilmente ribadite il 26 giugno 1995 dinanzi al giudice conciliatore e il sindaco di Collegno, ma la cosa che più preoccupa è che l'inquilino più attivo del comitato di lotta che sosteneva i diritti di queste famiglie ha ricevuto nei giorni scorsi una ingiunzione di sfratto e dovrebbe lasciare libero l'alloggio entro luglio,

si chiede di sapere se la denuncia pervenuta, sottoscritta dal comitato degli inquilini, corrisponda a verità, se l'INAIL di Torino (ente pubblico) possa comportarsi in quel modo, quali siano i reali motivi dello sfratto e, se le cose sopraccitate corrispondono al vero, se non si intenda revocare immediatamente lo sfratto.

(4-05177)

BRIGANDÌ, WILDE, BRUGNETTINI, PERUZZOTTI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso che risulta che, pur definita l'istruttoria, il signor Dell'Utri e 21 complici sono stati rinviati a giudizio nel maggio 1996 per reati di bancarotta, si chiede di sapere:

quale sia il giudizio sul fatto che in un paese civile dei processi in generale, ed un processo in particolare, di grave allarme sociale debbano giacere senza alcun atto per un anno;

quale sia il giudizio sulla posposizione del processo che agli interroganti appare palesemente connessa ad eventuali elezioni politiche anticipate, nel senso che la possibile candidatura ed elezione dell'imputato Dell'Utri e dei suoi complici non ancora condannati porti ad un ogget-

tivo «insabbiamento» del processo e quindi ad una posizione della magistratura di non pronuncia;
se si intenda disporre ispezioni in merito.

(4-05178)

MARCHETTI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che la Torre di Pisa è un monumento unico alla salvaguardia del quale occorre destinare ogni attenzione;

che sono in corso interventi per la tutela della Torre di Pisa rivolti al suo consolidamento e a garantire la massima sicurezza per la sua agibilità,

si chiede di conoscere:

i tempi previsti per l'ultimazione degli interventi e quali siano gli stanziamenti complessivi destinati alla realizzazione degli stessi;

in particolare se fra gli esperti responsabili del delicatissimo intervento vi siano o meno opinioni concordanti sulla validità delle scelte e sulla concreta attuazione delle stesse.

(4-05179)

GALLO, MARCHETTI, MANZI, PETRICCA. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il 15 settembre 1993 sono stati uccisi in Somalia i giovani militari Giorgio Righetti e Rossano Visioli;

che la versione ufficiale accreditò che i due giovani fossero stati uccisi da ribelli somali; si disse che l'episodio era avvenuto nella zona del porto dove (sempre a quanto fu detto) stavano facendo *footing* in tuta ginnica;

che il giornalista Massimo Alberizi nel corso di una trasmissione televisiva ha espresso dubbi sulla versione a suo tempo diffusa; «La Nazione» ed «Il Tirreno» (cronaca di Carrara) scrivono che secondo Alberizi, il quale all'uopo interpellò vari esperti, a colpire i due giovani difficilmente potevano essere state le pistole mitragliatrici in dotazione ai somali che si trovavano a varie centinaia di metri di distanza;

che viene avanzata, quindi, l'ipotesi che i due giovani paracadutisti siano stati uccisi da appartenenti al contingente dell'ONU,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in grado di smentire con sicurezza l'ipotesi avanzata dal giornalista Massimo Alberizi e se non ritenga, invece, di dover aprire apposita indagine per accertare quale sia stato l'effettivo svolgimento dei fatti che hanno portato alla morte dei due giovani.

(4-05180)

MANZI, MARCHETTI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che pochi giorni or sono una ordinanza della giunta regionale del Lazio ha bloccato i cantieri della Marina militare a Tor di Quinto mentre stavano costruendo alloggi per sottufficiali nell'area verde destinata a parco del Tevere;

che negli ultimi giorni anche il sindaco Rutelli e l'assessore al territorio della capitale avevano chiesto alla Marina di sospendere i lavori, considerati abusivi, ma le richieste sono rimaste inascoltate e il presi-

dente Badaloni ha dovuto intervenire con un'ordinanza; ci si chiede come sia possibile che una amministrazione dello Stato proceda all'edificazione in un'area soggetta a vincoli di piano regolatore e di tutela ambientale senza curarsi dell'indicazione del comune e della regione,

si chiede di sapere se la costruzione di case per i dipendenti della Marina nella località Tor di Quinto sia determinante per le esigenze militari della nostra Marina.

(4-05181)

GEI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che da più di un anno intercorrono rapporti tra la Camera di commercio, industria e artigianato di Brescia e la direzione delle Ferrovie dello Stato spa per verificare l'ipotesi di un collegamento celere tra Bergamo e Roma e ritorno, con soste a Brescia e Cremona e con innesto sulla Milano-Roma a Fidenza;

che le città in questione non hanno alcun collegamento diretto con Roma, pur avendo un bacino di utenza di più di due milioni e mezzo di abitanti;

che l'attuale organizzazione delle linee rende per questi cittadini l'utilizzo del treno non competitivo con quello del trasporto aereo o del sistema autostradale;

che la predisposizione di questo collegamento celere, dai dati predisposti dalla camera di commercio, industria e artigianato di Brescia, avrebbe un notevole ritorno in termini di passeggeri;

che tra breve le Ferrovie dello Stato spa avranno a disposizione ulteriori pendolini,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia l'intenzione di sollecitare le Ferrovie dello Stato spa alla verifica delle suddette ipotesi di collegamento e all'eventuale predisposizione del servizio per il prossimo orario invernale.

(4-05182)

GEI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che a Montichiari (Brescia) esiste un aeroporto con una pista di 3.000 metri, inutilizzato, per le attività di volo da parte dell'Aeronautica militare;

che sul sedime aeroportuale, di vastissima ampiezza, operano una piccola base missilistica della prima aerobrigata, un reparto di riparazione missili dell'artiglieria dell'Esercito e l'Aereoclub di Brescia;

che da anni il consorzio per l'aeroporto civile di Montichiari, con sede presso la camera di commercio, industria e artigianato di Brescia, sta cercando di ottenere dall'autorità militare la soppressione del vincolo militare e la possibilità di aprire l'aeroporto al traffico civile e a questo proposito esistono trattative in fase avanzata con le società di gestione dell'aeroporto di Verona per realizzare una *joint venture* per decentrare a Montichiari il trasporto di merci;

che nonostante le richieste reiterate da anni non si riesce ad avere alcuna risposta, sprecando una risorsa ingente che va degradandosi;

che non si capisce l'indifferenza dell'autorità militare, visto che la messa in piena efficienza della struttura di Montichiari potrebbe essere utilissima per la stessa Aeronautica militare in caso di inagibilità della

struttura aeroportuale di Ghedi (Brescia), posta a pochi chilometri di distanza,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non abbia l'intenzione di sopprimere il vincolo all'utilizzo civile dell'aeroporto in questione.

(4-05183)

BEVILACQUA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che vi sono emittenti radiofoniche e televisive locali concessionarie che da mesi attendono l'assenso per effettuare modifiche tecniche ai propri impianti secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 422 del 1993 (anche in ipotesi quali un semplice trasferimento degli studi di trasmissione e dei relativi impianti di collegamento per insorte esigenze aziendali) e in mancanza di tale assenso non possono operare;

che in ipotesi di richiesta di modifica di impianti di collegamento il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha fatto presente alle emittenti radiofoniche e televisive locali concessionarie interessate che l'eventuale assenso a tale modifica sarà a titolo oneroso (peraltro senza specificare l'importo del canone preteso al riguardo), mentre al contrario l'articolo 5 della legge n. 223 del 1990 stabilisce che la concessione costituisce titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire;

che il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni n. 311 del 1994 recante il regolamento per l'omologazione dei trasmettitori non prevede una disciplina transitoria, sicchè in considerazione dei tempi necessari per la procedura per l'omologazione non è possibile nelle more sostituire eventuali trasmettitori in avaria con altri di identiche caratteristiche;

che si rende necessario prevedere procedure molto snelle che permettano il rilascio in pochi giorni delle autorizzazioni per la trasmissione dei programmi in contemporanea e per la deroga all'obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio servito, poichè diversamente verrebbe vanificata la portata dell'articolo 21 della legge n. 223 del 1990 e dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1992,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare procedure amministrative che permettano di concedere in tempi compatibili con le esigenze tecniche delle imprese radiotelevisive locali l'assenso alle modifiche degli impianti delle stesse, nei casi previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 422 del 1993;

se a tal fine non ritenga opportuno (onde evitare la paralisi delle imprese radiotelevisive locali) delegare gli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (già reparti III ex circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche) al rilascio di autorizzazioni provvisorie alle citate modifiche, in attesa dei provvedimenti di variazione degli atti di concessione, così come peraltro ha delegato tali organi (con circolare telegrafica in data 26 maggio 1995) agli interventi in ipotesi di disturbi o interferenze alle telecomunicazioni;

se sia d'accordo che debba essere concesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 422 del 1993, l'assenso alle modifiche degli impianti in concessione delle imprese radiotelevisive locali, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi:

modifica delle frequenze di trasmissione degli impianti di collegamento (quando si presentano interferenze con altri servizi di telecomunicazione);

cambiamento di ubicazione degli studi di trasmissione o dei locali degli impianti di collegamento (quando vi è la necessità di ampliare i locali, di realizzare nuovi studi di trasmissione, in caso di sfratto o di finita locazione, eccetera);

variazione della struttura di interconnessione (con modifica della frequenza e/o dell'ubicazione di impianti di collegamento o con l'attivazione di nuovi impianti di collegamento) a seguito di acquisizione di impianti e/o rami di azienda televisivi (ancora possibili fino a sei mesi dopo il rilascio delle concessioni) ovvero di intere aziende radiofoniche o televisive (possibili per tutto il periodo di efficacia delle concessioni cosiddette provvisorie);

modifica della ubicazione degli impianti di radiodiffusione nella ipotesi che la nuova area di servizio risulti di estensione identica o minore rispetto all'estensione dell'area di servizio dell'impianto di radiodiffusione originario;

modifica delle frequenze di trasmissione o del sistema radiante di impianti di radiodiffusione al fine di ottimizzare o compatibilizzare le emissioni dell'emittente con quelle di un altro servizio pubblico o privato;

se non ritenga che sia necessario emanare un decreto integrativo al decreto ministeriale 9 marzo 1994, n. 311 (recante il regolamento per l'omologazione dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e di trasmettitori a radiodiffusione televisiva), che preveda una disciplina transitoria per l'applicazione dello stesso fino alla definizione della procedura di omologazione;

quali procedure intenda adottare per rilasciare in tempi brevi le autorizzazioni per la trasmissione in contemporanea ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 223 del 1990 e per la deroga all'obbligo di trasmissione dello stesso programma su tutto il territorio servito ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1992;

perchè l'amministrazione delle poste abbia affermato in alcune comunicazioni dirette ad emittenti locali che in ipotesi di modifica degli impianti di collegamento previsti dagli atti di concessione l'eventuale assenso a tale modifica sarà a titolo oneroso (con la previsione del pagamento di un canone al riguardo), allorquando l'articolo 5 della legge n. 223 del 1990 stabilisce che la concessione costituisce titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire e l'articolo 22, comma 7, della stessa legge n. 223 del 1990 stabilisce che i canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento;

quali altri eventuali provvedimenti il Ministro intenda adottare per risolvere tutte le problematiche sopra evidenziate;

se non ritenga infine opportuno avviare un approfondito confronto con le associazioni di categoria delle emittenti radiotelevisive locali al fine di avere ampia cognizione di tutte le esigenze degli editori sulle problematiche sopra citate.

(4-05184)

SPECCHIA. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* -
Premesso:

che nei giorni scorsi un altro pezzo della storia architettonica di Brindisi è scomparso; infatti è stata demolita una parte di Villa Lucarini che conservava al suo interno due saloni che erano ciò che restava di una cappella del Seicento con volte a botte e a stella e pareti molto spesse;

che tutto ciò è successo nonostante cinque mesi fa la direttrice del museo provinciale di Brindisi nonché ispettrice onoraria della sovrintendenza avesse avvisato la sovrintendenza ai beni monumentali che esistevano seri rischi che Villa Lucarini venisse abbattuta, suggerendo un sopralluogo per verificare che quei saloni avessero davvero un valore storico ed architettonico;

che a seguito di questa segnalazione la sovrintendenza effettuava una ispezione nello scorso inverno che però non ebbe alcun esito in quanto non si riuscì ad entrare per assenza degli occupanti, ispezione che non si è mai più ripetuta, confermando l'assenza della sovrintendenza in questa vicenda;

che solo nella mattina della demolizione l'ispettore per l'area ionico-salentina della sovrintendenza ai beni archeologici della Puglia inviava un telegramma e nonostante anche il sindaco inviasse i vigili urbani per sospendere i lavori ormai il danno era irreparabile e la cappella già demolita,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere nei confronti di un comportamento della sovrintendenza quanto meno poco diligente ed inoltre quali iniziative intenda adottare al fine di tutelare le zone del rione Casale di pregio architettonico e ambientale.

(4-05185)

SPECCHIA. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* -
Premesso:

che pare sia stato costruito un inceneritore di rifiuti nel recinto della Difesa proprio a ridosso del Castello svevo nella città di Brindisi;

che a tale proposito la direttrice del museo provinciale ha fatto pervenire apposita segnalazione alla sovrintendenza ai beni monumentali per la Puglia proponendo un sopralluogo;

che non è noto se l'inceneritore sia stato realizzato da poco tempo o se sia in funzione da alcuni anni e che su tale vicenda non è ancora intervenuto, per smentire o confermare, il comando della Marina militare che gestisce e occupa l'area del Castello;

che a tutt'oggi la sovrintendenza non ha risposto alla segnalazione,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per intervenire al più presto con un sopralluogo ed accertare lo stato dei fatti.

(4-05186)

STEFANI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - In considerazione degli stanziamenti ANAS previsti per le opere di miglioramento e manutenzione delle infrastrutture viarie del paese, ammontanti a circa 7.490 miliardi, che vedono nel Veneto uno stanziamento di lire 108.033 per abitante, pari a 3.077.896 lire per veicolo immatricolato; considerato:

che il Veneto risulta essere la prima regione a statuto ordinario con la minore incidenza di evasione del pagamento del bollo automobilistico (cfr. «Il Sole 24-Ore» del 20 febbraio 1995);

che il Veneto risulta essere la seconda regione italiana per aumento del prodotto interno lordo nel 1994 e che negli ultimi due anni, assieme alle altre regioni del Nord-Est italiano, ha rappresentato il 31 per cento dell'esportazione complessiva nazionale;

che il Veneto potrebbe essere, secondo le previsioni dell'Università di Cambridge, la regione europea con il maggior tasso di crescita economica in Europa;

constatando che la rete stradale veneta è ampiamente inadeguata rispetto alle esigenze della moderna economia, con gravi difficoltà evidenti in alcune zone, quali ad esempio l'intero Basso vicentino e la Valle dell'Agno che attende da una trentina d'anni la risistemazione della strada statale, con gravi danni all'economia ed elevatissimi costi sociali anche in termini di incidenti, feriti e morti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei criteri che hanno guidato la suddivisione regionale di tali fondi che, contrariamente a quanto vorrebbe la logica, non sembrano essere stati riparametrati sulla base nè della popolazione residente, nè proporzionalmente al numero regionale dei veicoli immatricolati e circolanti.

(4-05187)

BEVILACQUA, PACE. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il Ministro della pubblica istruzione, con ordinanza ministeriale del 9 marzo 1995, n. 80, ha emanato «norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - anno scolastico 1994-95»;

che l'ordinanza, all'articolo 12, comma 5, detta norme per lo svolgimento di interventi didattico-educativi in favore degli alunni che presentano una insufficienza non grave in una o più discipline;

che la stessa non contiene norme sullo svolgimento e sull'obbligo di frequenza dei corsi di recupero per gli studenti che hanno sostenuto esami di idoneità e che non volessero iscriversi all'anno scolastico successivo nell'istituto che tale idoneità ha rilasciato,

gli interroganti chiedono di sapere se e quali provvedimenti si intenda adottare per colmare la lacuna evidenziata, evitando il protrarsi di uno stato discriminatorio tra chi ha frequentato regolarmente il

corso nell'anno scolastico e chi, invece, ha frequentato solamente istituti di recupero.

(4-005188)

MANCONI. - *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che l'ospedale interno al carcere di Opera - costato 20 miliardi - dopo la sua inaugurazione, avvenuta nel 1987, non è mai stato utilizzato;

che attualmente i detenuti che devono essere operati o che hanno bisogno di terapie particolari vengono ricoverati in ospedali pubblici, dove sono costretti in stato di isolamento, creando non pochi problemi agli ospedali stessi (qualora non vi siano stanze singole vengono utilizzate intere camerate da 6 o 8 posti-letto);

che per sopperire alla mancanza di un servizio ospedaliero per i detenuti del carcere cinque ospedali di Milano (Policlinico, Mangiagalli, Neurologico Besta, Istituto dei tumori, San Paolo) e il San Matteo di Pavia si sono dichiarati disponibili a mettere a disposizione del carcere di Opera loro *équipe* di chirurghi;

che per rendere il centro clinico funzionante nell'intero arco della giornata, evitando così ricoveri esterni, l'amministrazione penitenziaria ha fatto richiesta di un medico incaricato, di personale medico in grado di coprire dodici ore di guardia medica, di due sovrintendenti e di dieci agenti di custodia,

si chiede di sapere se non sia il caso di intervenire per rendere operativa la disponibilità delle *équipe* mediche degli ospedali nominati e adoperarsi perchè vengano soddisfatte le richieste di personale avanzate dall'amministrazione, in modo da garantire una migliore assistenza ai detenuti.

(4-005189)

MANZI, PUGLIESE, CARCARINO, MARCHETTI, CRIPPA. - *Ai Ministri della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il 6 luglio 1995, in un incontro del Sottosegretario professoressa Zanetti con il consiglio di fabbrica dell'Alenia di Torino dove si sono affrontati i problemi dell'azienda, non si è risposto ad una serie di quesiti che lasciano nei lavoratori grosse preoccupazioni, ad esempio: per l'Alenia Spazio di Caselle:

1) la decisione di cancellare alcuni programmi vuol forse dire che da oggi in poi si intende fare solo la scelta commerciale dei satelliti?

2) non è stato detto dove si intende reperire le risorse finanziarie per proseguire i programmi Cosmos e Skymad. Tutto pare rinviato ad un lontano futuro: è così?

3) sentite le dichiarazioni del Governo, perchè non si è ritirata la procedura del passaggio in cassa integrazione guadagni dei 425 lavoratori?

per l'Alenia Aeronautica di Torino:

1) perchè non si è detto nulla dei programmi per l'F104, Asam, Harrier, Tornado?

2) perchè non sono state neppure citate le lavorazioni in corso per la Rohr, Boeing, Dassault; forse si pensa di interromperle o trasferirle altrove?

3) anche qui come per l'Alenia Spazio la procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria da parte dell'azienda non è stata ancora ufficialmente ritirata: perchè?

che questi argomenti sono motivo di discussione e di preoccupazione dei lavoratori dell'Alenia di Torino e di Caselle,

si chiede di sapere se non si intenda fornire una risposta urgente in merito.

(4-005190)

CAPONI, CRIPPA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere:

se sia a conoscenza della grave operazione di polizia che ha portato allo sgombero forzato del centro sociale «La Torre» alla periferia di Roma;

se non valuti che siano da censurare le modalità con le quali è stata condotta l'operazione che ha visto un dispiegamento di uomini e mezzi eccezionale e del tutto spropositato, l'uso di candelotti lacrimogeni e la messa a soqquadro per un intero pomeriggio di una vasta area della città;

se non valuti altresì che la vicenda dell'occupazione avrebbe potuto e dovuto essere condotta e concludersi in maniera pacifica, anche alla luce dell'impegno del comune di Roma di lasciare ai giovani occupanti l'uso dell'immobile «La Torre»;

se sia a conoscenza che, dopo una prima operazione di sgombero risalente ad alcuni giorni fa, lo stabile e molte delle sue strutture apparivano essere stati oggetto, presumibilmente da parte delle forze dell'ordine, di atti vandalici se non di una vera e propria opera di devastazione.

Si chiede infine di sapere quali misure e provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di:

evitare il ripetersi di operazioni violente di sgombero forzato;

ripristinare un clima di tolleranza nei confronti dei centri sociali giovanili per tutelare la possibilità per i giovani di gestire una propria presenza in termini culturali alternativi.

(4-05191)

PETRICCA. - *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* - Con riferimento all'interrogazione 4-05076 del 6 luglio 1995, rivolta al Ministro della difesa; essendo noto:

che la quantità di tritolo equivalente, associato al munizionamento convenzionale e missilistico (operativo ed obsoleto) a carico delle Forze armate e di polizia, nonché di società pubbliche e private utilizzatrici o trasformatrici di esplosivi in diversa configurazione, ammonta a svariate migliaia di tonnellate, nella maggior parte concentrate in un limitato numero di stabilimenti e depositi disposti sul territorio nazionale;

che il munizionamento convenzionale ed i missili (da esercizio ed in configurazione di guerra) assegnati alle unità operative dell'Esercito, dell'Aeronautica, dei comandi generali e delle forze di polizia, quelli costituenti le scorte di secondo tempo della Marina militare nonché quelli retrocessi dalle linee operative in quanto obsoleti (così come gli esplosivi a carico di società pubbliche e private utilizzatrici e trasformatrici) non possono considerarsi obiettivi di difficile accessibilità, a fronte della consistenza delle strutture e delle forze umane utilizzabili per la loro conservazione e difesa;

che la sottrazione di esplosivo a fini delinquenziali o terroristici potrebbe costituire danno superiore al suo eventuale innesco doloso negli stessi siti dove viene custodito, anche per l'indotta perdita di credibilità ed immagine da parte dello Stato, a livello interno ed internazionale;

che il fisiologico tentativo imprenditoriale di contenere i costi generali aziendali ai fini di un più ampio margine di utile conduce, di fatto, all'abbattimento del tasso di difesa;

valutando attentamente:

il recente ritrovamento di una unità da trasporto di munizioni affondata nell'ultimo conflitto mondiale, dalla quale elementi appartenenti alla delinquenza organizzata e, probabilmente, anche a formazioni terroristiche hanno costantemente e per molti anni prelevato l'esplosivo necessario a compiere atti criminosi, senza che i servizi di sicurezza e di polizia rilevassero gli eventi in atto;

che le formazioni atte a delinquere e destabilizzare mai potranno rinunciare a procacciarsi armi ed esplosivi in modo occulto e, quando necessario, anche violento;

che la sicurezza nel maneggio degli esplosivi è da correlarsi sia all'aspetto delle lavorazioni su di esso (antifortunistica) che a quello della sua difesa da eventuali sottrazioni,

si chiede di conoscere dai Ministri in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza:

se (nonostante la contrazione delle risorse finanziarie ed umane ormai costantemente apportata al bilancio della Difesa, anche alla luce delle linee del cosiddetto nuovo modello di difesa per gli anni 2000) gli apprestamenti di difesa attiva, passiva ed elettronica oggi in atto nei siti militari e di polizia siano idonei a difendere con efficacia il munizionamento ivi custodito e, in caso negativo, quali provvedimenti urgenti s'intenda attuare;

se, al di là della normativa di legge, siano realmente esercitati dagli organi preposti gli idonei controlli delle società pubbliche e private (utilizzatrici di esplosivi) intesi a verificare la corretta e continua rispondenza ai requisiti di legge in materia di difesa del materiale in questione ed in caso negativo quali provvedimenti urgenti s'intenda attuare;

se i servizi di sicurezza militare e democratico, nell'ambito delle rispettive competenze, siano sufficientemente strutturati (in termini di quantità e competenza delle risorse umane necessarie) a monitorizzare in tempo reale (ovvero col supporto informatico) la dislocazione sul territorio dei siti militari e civili potenzialmente pericolosi (in quanto a possibilità di indebita sottrazione di materiale esplosivo) e, previa valutazione, a prevedere i potenziali rischi, in caso di inadempienze ed in-

sufficienze tecniche e strutturali, ai fini dell'istituzionale opera informativa di prevenzione;

se i servizi di sicurezza abbiano la capacità di monitorizzare, in tempo reale (ovvero col supporto informatico), il continuo spostamento in ambito nazionale (via terra, mare ed aria) del materiale esplosivo, operato dalle Forze armate e di polizia (ai fini istituzionali) e dalle società pubbliche e private (ai fini industriali e produttivi) onde adempiere all'istituzionale opera informativa di prevenzione;

se, in regime di ristrettezze finanziarie (che comunque non possono giustificare l'abbassamento della guardia nello specifico settore) non sia imperativo nonchè doveroso stimolare una più concreta sinergia fra i servizi di sicurezza con le Forze armate e di polizia affinché nel rapporto costo-efficacia si provveda:

a integrare le banche dati dei materiali esplosivi, oggi già operanti;

a provvedere al loro coerente completamento, laddove necessario, ed alla realizzazione di una rete informatica unica della situazione degli esplosivi, alimentata da tutti i potenziali utenti, ma accessibile con modalità «gerarchiche» in termini di competenza e tutela del segreto di Stato, da far comunque rientrare fra le istituzionali attribuzioni dei servizi di sicurezza;

a potenziare, di conseguenza, i servizi stessi, ricorrendo anche all'urgente travaso a questi di una sufficiente quantità di personale militare già disponibile, dotato di alto profilo professionale e di esperienza acquisita direttamente sul campo, in materia squisitamente tecnica, di sicurezza nelle lavorazioni e nel maneggio, nonchè nel trasporto e nella difesa;

a modificare-potenziare urgentemente ed opportunamente le tabelle organiche del personale militare e civile di specializzazione-qualifica inerente la difesa delle installazioni;

a redistribuire, quindi, sul territorio il suddetto personale oggi disponibile, in funzione delle reali priorità;

eventualmente ad accrescere lo stesso, ricorrendo ai necessari cambi di specializzazione-qualifica, recuperando esuberi in altre specializzazioni-qualifiche ed anche autorizzando transiti da altre amministrazioni dello Stato, a tutela dell'attuale consistenza delle forze lavoro.

(4-05192)

PETRICCA. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il consorzio OTO-BPD ha avuto in uso fino al 22 marzo 1995 il comprensorio immobiliare costituito dall'ex polverificio militare Pallerone-Colombera, sito nel comune di Aulla (Massa Carrara);

che la consegna del comprensorio in questione è avvenuta per l'amministrazione finanziaria a carico dell'ufficio tecnico erariale di Massa che in data 28 aprile 1995 ha concluso le operazioni di consegna con specifico verbale elencante gli immobili ed il loro stato conservativo nonchè ogni altro materiale mobile;

che il comprensorio era ed è dotato di impianto di trasformazione e distribuzione di energia elettrica per forza motrice ed illuminazione, impianto di distribuzione vapore ed aria compressa, impianto di sorveglianza e sicurezza con telecamere e monitor;

che detto comprensorio potrebbe - opportunamente modificato, alla stregua di alcune zone di lavorazione di Marimuni Aulla - essere destinato alle lavorazioni di riconversione del munizionamento obsoleto dell'Esercito e dell'Aeronautica militare sotto l'egida di Marimuni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia il caso di valutare quanto è stato oggetto dell'interrogazione 4-05076 del 6 luglio 1995 alla luce della disponibilità del comprensorio dell'ex polverificio militare Pallerone-Colombera, sia per il recupero di un'area immobiliare di incommensurabile valore che potrebbe divenire operativa in un brevissimo lasso di tempo, sia per evitare l'obsolescenza di immobili e attrezzature tecnologiche ristrutturata anche recentemente, sia per un doveroso impegno alla dismissione dei materiali esplosivi e dei munizionamenti non più impiegabili perchè pericolosi e riconvertibili con un valore costo-efficacia estremamente positivo, sia sui tempi di intervento che sull'impiego di personale già specializzato o da specializzare rinvenibile sul territorio tra il personale civile.

(4-05193)

PETRICCA. - *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* - Con riferimento alle interrogazioni 4-05076 del 6 luglio 1995 e 4-05192 rivolte ai Ministri della difesa e dell'interno;

essendo noti:

l'elevatissima consistenza del materiale esplosivo, operativo ed obsoleto (attualmente a carico delle Forze armate, dei comandi generali, della polizia di Stato e delle industrie trasformatrici-utilizzatrici) che hanno indotto lo scrivente a sensibilizzare le autorità interrogate ad una maggiore sinergia delle Forze e dei Corpi armati dello Stato con i servizi di informazioni nonchè all'idoneo potenziamento di questi ultimi, a fini preventivi in materia di sicurezza;

la reale capacità tecnica dello Stabilimento per il munizionamento navale di Aulla (Marimuni Aulla) di provvedere alla demilitarizzazione di munizionamento obsoleto di piccolo calibro;

la potenziale capacità dello stesso Stabilimento (e probabilmente di altri, dipendenti dalle Forze armate) di estendere la propria competenza ai calibri maggiori, con limitati investimenti e sensibili vantaggi occupazionali, sia recuperando forze lavoro interne in esubero che stimolando l'industria privata del settore;

il potenziale pericolo che il materiale esplosivo obsoleto (non più utilizzabile operativamente e, quindi, sorvegliato non con le massime cautele, anche a fronte della limitatezza delle forze umane disponibili) venga sottratto a fini delinquenziali e terroristici;

la ricaduta positiva dell'impresa, anche dal punto di vista della tutela dell'ambiente, derivante dalla alienazione (a norma di legge) di grandi quantità di esplosivo, potenzialmente inquinanti se immobilizzate senza alcuna prospettiva di utilizzazione alternativa;

la sollecitazione della direzione *pro tempore* di Marimuni Aulla all'uso di una limitrofa quota-parte dell'ex polverificio dell'Esercito (transitato nei registri della competente intendenza di finanza), denominato «Colombera», al fine di estendere le aree di lavorazione del Marimuni stesso, senza sostanziali aggravii di bilancio;

l'attuale stato di perfetta conservazione e rispondenza alle vigenti norme antinfortunistiche del sito in parola, in quanto concesso in uso per alcuni anni al consorzio industriale Oto-Melara-SNIA BPD che ha ivi allestito la linea di produzione del missile anticarro Milan e le cui attività sono cessate nel corso del 1994, con grave nocumento per la situazione occupazionale del bacino della Lunigiana;

considerato che l'eventuale acquisizione del sito ai fini produttivi di Marimuni-Aulla garantirebbe un più razionale uso delle aree di servitù militare e delle correlate curve di sicurezza, in quanto ad essa corrisponderebbe la dismissione di un equivalente territorio demaniale sito in località «Tana di Monti» (comune di Licciana Nardi, provincia di Massa Carrara) situato a ben 10 chilometri dal Marimuni stesso;

essendo altresì noto l'estremo favore con cui l'amministrazione comunale di Aulla vede il potenziamento produttivo del Marimuni, in un contesto di fortissima recessione economica ed occupazionale della zona,

si chiede di sapere:

se il Ministro della difesa non ritenga opportuno sollecitare le autorità militari competenti per territorio (Maridipart-La Spezia) e per funzione (Navalcostarmi-Roma) affinché:

sia immediatamente acquisito da Marimuni Aulla l'ex polverificio «Colombera»;

sia contestualmente alienato il sito denominato «Tana di Monti»;

siano successivamente ridistribuiti i materiali e le lavorazioni, in modo da potenziare le capacità di demilitarizzazione dei componenti esplosivi obsoleti, attualmente a carico della Marina militare e, possibilmente, anche delle altre Forze e dei Corpi armati dello Stato, senza aggravare l'attuale assetto delle servitù militari e delle curve di sicurezza;

siano resi disponibili i necessari contenuti finanziamenti e le risorse umane indispensabili, affinché nel breve periodo sia dato inizio al nuovo ciclo produttivo di demilitarizzazione presso Marimuni Aulla;

se il Ministro dell'interno non ritenga, parallelamente, urgente e necessario dare corso alle attività intese a potenziare i servizi di informazioni (secondo le linee tracciate nell'interrogazione 4-05192) affinché la materia, che lo scrivente ritiene di estrema importanza ai fini della sicurezza militare ed interna della nazione, sia finalmente gestita e controllata in modo unitario, efficace, sicuro e vantaggioso ai fini sociali, ambientali e della sicurezza.

(4-05194)

COSTA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere se non ritenga doveroso proporre al Presidente della Repubblica la concessione della medaglia d'oro al valor civile ai due volontari del Gruppo N. Dronico, Francesco De Natali e Luigi Valiani, che, con altissimo senso di altruismo e sprezzo del pericolo, si sono prodigati per trarre in salvo il piccolo Luca Greco, precipitato in un pozzo artesiano a Nociglia ed il cui corpicino è stato recuperato in pochissimo tempo, anche se inutilmente, dai due valorosi speleologi.

(4-05195)

COSTA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* – Per sapere se non intenda sollecitamente emanare il decreto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 20 aprile 1995, n. 245, che disciplina il saggio di interesse relativo ai prestiti sui fondi di previdenza e sull'indennità di anzianità.

(4-05196)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro.* – Premesso:

che in data 7 giugno 1995 i consiglieri di amministrazione della Banca popolare della Murgia e della Banca popolare di Taranto hanno deliberato il progetto di fusione dei citati enti creditizi per dar vita alla Banca popolare di Puglia e Basilicata, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede sociale in Matera, via Timmari, e sede amministrativa e direzione generale in Altamura (Bari), via Ottavio Serena 13;

che appare quantomeno strano che tale progetto di fusione sia stato posto in essere dopo una ispezione effettuata dalla Banca d'Italia la quale pare abbia acclarato fatti di rilevanza penale;

che ad ogni azione della Banca popolare della Murgia viene assegnata una sola azione della costituenda Banca popolare di Puglia e Basilicata, società cooperativa a responsabilità limitata, e invece ad ogni azione della Banca popolare di Taranto sono state assegnate 16,5 azioni della costituenda Banca popolare di Puglia e Basilicata;

che da una analisi approfondita appare chiaro che le azioni della Banca popolare di Taranto siano state sovrastimate,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga che questa fusione non sia altro che un maldestro tentativo del consiglio di amministrazione della Banca popolare di Taranto per eludere le grosse responsabilità penali derivanti da un utilizzo anomalo del settore fidi e dalla delittuosa programmazione nel campo degli investimenti pluriennali;

se non sia il caso di analizzare compiutamente quanto pare emerso dallo studio ispettivo del colonnello Fabiano della DIA e del capo delegazioni ispettive della Banca d'Italia;

se non sia il caso, infine, di riaprire una inchiesta conoscitiva sulla intera vicenda per appurare le responsabilità di una scelta che sostanzialmente ha svuotato il forte legame di territorialità che ha unito la Banca popolare di Taranto sia a Taranto che alla sua provincia per circa 100 anni.

(4-05197)

WILDE, BRUGNETTINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che in data 9 luglio 1995 si è concluso presso l'hotel Villa Maria di Desenzano (Brescia) il convegno ENIT organizzato dall'azienda di promozione turistica «Riviera degli ulivi» di Garda (Verona);

che i *media* locali hanno annunciato che il responsabile dell'ufficio ENIT di Francoforte signor Piergiorgio Togni ha denunciato che alcuni operatori italiani si sarebbero presentati ai loro abituali interlocutori con una lista di forti aumenti in tutti i listini dei vari servizi per i

turisti tedeschi da sempre affezionati al Garda; questi operatori avrebbero giustificato gli aumenti parlando di una scelta obbligata a causa «della svalutazione della lira»;

che altri organi di stampa evidenziano che il commissario straordinario dell'ENIT Amedeo Ottaviani ha commentato duramente il contesto; per questo sarà importante che tra i compiti del nuovo ENIT vi sia proprio questa attività di servizi per una denuncia immediata delle situazioni di rischio e di difesa dell'etica che deve ispirare il turismo come ogni altra attività d'impresa;

che nella zona del Garda veneto la grande affluenza si riscontra in base ad una tendenza contraria e sicuramente non meno preoccupante di quella evidenziata dal delegato tedesco decisamente tale da offrire camere-pensione a lire 20.000 al giorno,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga che la presenza del commissario straordinario dell'ENIT signor Ottaviani al convegno di Desenzano sia pura propaganda personale finalizzata a farsi conoscere vista la vicina scadenza del commissariamento straordinario e quindi per ottenere la definitiva assegnazione della carica di presidente dell'ENIT, visto che alcune forze politiche quali Forza Italia ed Alleanza nazionale danno già per scontata tale soluzione, gradita, «si dice», anche all'ex sottosegretario Letta;

quali siano le motivazioni dell'avvicendamento del commissario straordinario dottor G. M. Scali con il signor Ottaviani;

se l'ipotesi formulata dal commissario straordinario di creare un'attività di servizi per una denuncia immediata delle situazioni di rischio e di difesa dell'etica professionale sia veramente proponibile e concretamente realizzabile dopo la liberalizzazione dei prezzi, e ciò sia in relazione ai rincari che per le preoccupanti e suindicate offerte extra-marginali, da tempo praticate e mai da nessuno contestate;

se il commissario straordinario abbia rispettato le direttive previste dal decreto-legge 29 maggio 1995, n. 97, relative alla ristrutturazione degli uffici esteri secondo criteri di economicità e quindi se dopo i magrissimi risultati ottenuti negli anni passati questi uffici saranno riconfermati nelle stesse località e con gli stessi responsabili così da rafforzare la già «dimostrata inefficienza» che ha portato l'ente al commissariamento;

quali siano le previsioni di spesa per le singole località e le maestranze in esse impiegate;

se si abbiano dati concreti relativi ai flussi in entrata promossi da questi uffici esteri;

se l'uscita sul Garda veneto e bresciano di tutto lo *staff* organizzativo dell'ENIT non sia stato più un fatto «celebrativo» che «tecnico» viste le passeggiate in battello e le notti all'Arena;

cosa ne pensi il direttore generale Mario Falcone, essendo nota anche la presenza di numerosi dirigenti dell'ENIT esteri e quindi se la promozione dell'ENIT sia intesa in questo modo a far conoscere l'Italia ai dirigenti;

a quanto ammontino le spese di questo lungo *week-end*;

se si sia a conoscenza delle ragioni per le quali ai convegni dell'ENIT vengano invitati solo esponenti di Forza Italia o Alleanza nazionale come accaduto a Costermano (Verona) con l'onorevole Chiesa e

l'assessore Bolla di Forza Italia e quindi se non si ritenga che l'ente si sia già dato una collocazione politica ben chiara; così anche accadrebbe in certe aziende provinciali per il turismo come quella della «Riviera degli ulivi», il cui rappresentante signor Enrico Merenda di Forza Italia con grande determinazione si autocandiderebbe a consigliere dell'ENIT in rappresentanza delle regioni;

se tali cariche non comportino, come previsto dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, comprovata qualificazione professionale e per le regioni la presenza di tre «esperti», che quindi a maggior ragione non siano semplici rappresentanti di partiti qualsiasi essi siano;

come mai al 10 luglio 1995 non si abbiano i dati relativi ai flussi turistici del Garda ma solo quelli parziali e per i primi mesi dell'anno.

(4-05198)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00783, dei senatori Ladu e Prevosto, sull'organizzazione logistica dell'Esercito nel nuorese;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00784, del senatore Cherchi, sulla centrale termoelettrica dell'Enel a Portovesme (Cagliari);

3-00785, del senatore Cherchi, sulla centrale Enel di Portoscuso (Cagliari).

